



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 14 GENNAIO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 6 NOVEMBRE 2007 - N. VIII/461 (3.2.0)	
Norme sulle esenzioni dai ticket sanitari ed esenzione dai ticket delle prestazioni di pronto soccorso (<i>Deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli</i>)	100
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 10 DICEMBRE 2007 - N. 1323 (1.8.0)	
Designazione di un consigliere esperto nel Comitato Regionale per il Credito dell'Artigianato.	100

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6289 (3.2.0)	
Determinazioni in ordine alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo sanitario: schema tipo di accordo con soggetti privati	100
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6391 (1.7.0)	
Linee guida, modalità e termini per la concessione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale (art. 8, l.r. n. 50/1986)	103
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6395 (4.3.2)	
Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o «sospetti di contaminazione» dalla malattia vescicolare dei suini	104
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6396 (4.3.2)	
Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Regime di aiuto XA 216/2007 (d.g.r. n. 5377/2007) – Proroga dei termini disposti al punto 7)	108
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6398 (3.1.0)	
Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2007 in applicazione della legge n. 328/2000 – Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 5223/2007	108
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6400 (3.2.0)	
Comune di Lissone (MI) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2007	116
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6403 (3.2.0)	
Accreditamento delle strutture ambulatoriali di medicina dello sport ed iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate (d.g.r. n. 3580/2006)	118
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6412 (5.2.1)	
Nuova disciplina dei servizi automobilistici di collegamento aeroportuale (art. 25, l.r. n. 22/1998).	122
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6414 (5.2.0)	
Progetto definitivo per appalto integrato «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) – Variante di Santa Lucia» – Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 8/5543 del 20 ottobre 2007	126

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nome
 1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
 4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

Anno XXXVIII - N. 10 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6415	(1.3.0)	
Criteri per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli Enti locali.		128
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6418	(5.3.4)	
Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli – Secondo provvedimento attuativo inerente gli autobus del servizio di trasporto pubblico locale (artt. 13 e 22 l.r. n. 24/2006) – Integrazione della d.g.r. n. 4924/2007.		131
D) ATTI DIRIGENZIALI		
GIUNTA REGIONALE		
D.G. Sanità		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 31 DICEMBRE 2007 - N. 16863	(3.2.0)	
Bando di cofinanziamento denominato «Dall'ospedale agli ospedali» per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno di strutture sanitarie e assistenziali dei Paesi in via di sviluppo attraverso il loro accesso all'utilizzo di tecnologie e beni dismessi in attuazione della l.r. n. 10/2001.		133
D.G. Artigianato e servizi		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 11 DICEMBRE 2007 - N. 15575	(4.5.0)	
Approvazione graduatorie delle domande pervenute sulle Misure A), B) e C) del bando integrato per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo – Impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari della Misura A).		139
D.G. Commercio, fiere e mercati		
COMUNICATO REGIONALE 8 GENNAIO 2008 - N. 3	(4.6.1)	
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00.		152
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 OTTOBRE 2007 - N. 12657	(5.3.5)	
Ditta Riso Scotti Energia s.p.a., avente sede legale in Pavia, via Ballerini, 1 – Modifica e integrazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi avviati al processo di recupero energetico (R1), mediante coincenerimento, effettuato presso l'impianto sito in via Angelo Scotti, 10, Pavia – Impianto autorizzato all'esercizio delle operazioni R1 e R13 con d.d.g. rilasciata il 27 febbraio 2006, n. 2082 – Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.		160
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 AGOSTO 2007 - N. 9235	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecolombardia 4 s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Milano ed impianto in Filago (BG).		166
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 AGOSTO 2007 - N. 9438	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Desio (MI) ed impianto in Desio (MI).		167
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 AGOSTO 2007 - N. 9551	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta CORE Consorzio Recupero Energetici s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) ed impianto in Sesto San Giovanni (MI).		168
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 SETTEMBRE 2007 - N. 9904	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecosis s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Castellanza (VA), via Isonzo, n. 6 ed impianto in Castellanza (VA), via Isonzo, n. 6.		168
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 SETTEMBRE 2007 - N. 10092	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto in via Fornasotto n. 31 Pontirolo Nuovo (BG).		169
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2007 - N. 10490	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta EURO D s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, 5.1 e 5.3, con sede legale in Scanzorosciate (BG), via Aldo Moro, 1 ed impianto, in Urganò (BG), via Provinciale, 455.		170
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2007 - N. 11037	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Zetadi s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Ferno (VA), via dell'Artigianato 6, ed impianto in Ferno (VA), via dell'Artigianato 6.		170

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 OTTOBRE 2007 - N. III3	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Venanzieffe s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Parabiago (MI), viale Lombardia 62/64 ed impianto in Parabiago (MI), viale Lombardia 62/64.		171
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 8 OTTOBRE 2007 - N. II319	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta AEM Gestioni s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Cremona, via Trento Trieste n. 38 ed impianto in Cremona, via al Depuratore		172
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 OTTOBRE 2007 - N. II778	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Cogiri s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale ed impianto ubicato in via Don Mazzolari (sp), Liscate (MI).		172
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 OTTOBRE 2007 - N. II937	(5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Silea s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale ed impianto ubicato in via L. Vassena n. 6 Valmadrera (LC)		173
D.G. Industria, PMI e cooperazione		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 DICEMBRE 2007 - N. I6707	(4.4.0)	
Concessione di contributi per i progetti cofinanziabili nell'ambito del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia - Riapertura termini del 3° bando della Misura 1.3 «Incentivi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle aziende ricettive» - Sottomisura A) «Iniziative di importanza minore» - Sottomisura B) «Iniziative complesse»		174

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

D.c.r. 6 novembre 2007 - n. VIII/461

(3.2.0)

Norme sulle esenzioni dai ticket sanitari ed esenzione dai ticket delle prestazioni di pronto soccorso (Deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 73 «Norme sulle esenzioni dai ticket sanitari ed esenzione dai ticket delle prestazioni di pronto soccorso» presentato ai sensi dell'art. 56 dello Statuto regionale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 105 del Regolamento interno del Consiglio, nella seduta del 18 ottobre 2007 della III commissione sono stati invitati i delegati dei proponenti, i quali hanno illustrato e motivato la proposta di legge;

Considerato che diverse deliberazioni sono state adottate dalla Giunta regionale per il contenimento, la razionalizzazione e la stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni dell'agosto 2001;

Considerato che i Patti per la salute sanciti con i protocolli di Intesa tra il Governo e le Regioni nel marzo 2005 e settembre 2006, tendono a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria e a dare certezza di risorse per il SSN, promuovendo la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, nonché il riequilibrio dei servizi su tutto il territorio nazionale, evidenziando la necessità di evitare disavanzi nel rispetto della piena erogazione dei LEA;

Rilevato in particolare che la Giunta regionale con la d.g.r. 18475/2004 e la d.g.r. 4750/2007, ha ampliato le fasce di esenzione dai ticket sanitari;

Ritenuto che la Regione Lombardia declinerà la necessaria attenzione e terrà nella dovuta considerazione le condizioni di particolare gravità e disagio;

Visto il parere della Commissione III adottato a maggioranza nella seduta del 25 ottobre 2007;

Con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti: n. 57,
- consiglieri votanti: n. 56,
- voti favorevoli: n. 38,
- voti contrari: n. 18,
- non partecipano al voto: n. 1;

Delibera

- di non procedere ai sensi dell'art. 74 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, all'esame degli articoli del p.d.l. 73 «Norme sulle esenzioni dai ticket sanitari ed esenzione dai ticket delle prestazioni di pronto soccorso» d'iniziativa dell'associazione Medicina democratica.

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari provvisori:
Fabrizio Cecchetti - Giuseppe Civati
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

D.p.c.r. 10 dicembre 2007 - n. 1323

(1.8.0)

Designazione di un consigliere esperto nel Comitato Regionale per il Credito dell'Artigianato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4549 del 18 aprile 2007 avente per oggetto l'attuazione della l.r. n. 1/2007 e la riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane nella quale si prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato Regionale per il Credito dell'Artigianato;

Richiamato in particolare l'allegato C di detta deliberazione nella quale si prevede, al punto 4), che il Comitato Regionale per il Credito dell'Artigianato debba essere composto, tra gli altri, da un consigliere esperto designato dal Consiglio regionale;

Visto il decreto 29 giugno 2007, n. 7203 del Direttore Generale Artigianato e Servizi della Giunta regionale, nel quale si chiarisce che «a partire dal 1° ottobre 2007 le determinazioni in ordine alla concessione delle agevolazioni pendenti a tale data, di cui alla legge n. 949/1952, alla legge n. 1068/1964 e alla l.r. n. 34/1996, sono assunte dal nuovo Comitato»;

Preso atto della richiesta di designazione formulata il 21 settembre 2007 dalla Direzione Generale Artigianato e Servizi della Giunta regionale nella quale si sottolinea l'imminente scadenza, al 30 settembre 2007, dell'operatività dei Comitati di cui all'art. 37 della legge n. 949/52 e dell'art. 9 della l.r. n. 34/96;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione nel termine previsto, nonostante l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dei lavori dell'aula consiliare nelle sedute del 2, 16 e 30 ottobre, del 6 e 20 novembre e del 4 dicembre 2007;

Considerato pertanto che, dal 1° ottobre 2007, stante l'assenza del nuovo Comitato, le determinazioni in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 949/1952, alla legge n. 1068/1964 e alla l.r. n. 34/1996, non possono essere assunte;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione, al fine di garantire la piena funzionalità del Comitato, soprattutto in ragione dell'avvenuta cessazione - a far data dal 1° ottobre 2007 - delle analoghe funzioni da parte del precedente organismo a ciò preposto;

Considerato che il consigliere regionale Giancarlo Serafini presenta un *curriculum* idoneo all'incarico, avendo svolto, tra l'altro, l'incarico di Presidente del Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito Artigiano della Lombardia dal 21 agosto 2006 al 30 settembre 2007;

Dato atto che ai sensi e per effetto dell'art. 4, comma 9-bis, della l.r. n. 14/95, le disposizioni di cui alla legge medesima, inerenti la presentazione delle proposte di candidatura, i requisiti professionali e l'espressione del parere da parte del Comitato Tecnico di Valutazione, non si applicano ai candidati che ricoprono la carica di consigliere regionale;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

1. di designare quale consigliere esperto nel Comitato regionale per il Credito dell'Artigianato, il consigliere regionale Giancarlo Serafini, nato a Rivoli (TO) il 2 marzo 1941;

2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato ed alla Direzione Generale Artigianato e Servizi della Giunta regionale, per la costituzione del Comitato ai sensi del punto 5 - l'allegato C - della d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007 attuativa della l.r. n. 1/2007;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Ettore Adalberto Albertoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008013)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6289

(3.2.0)

Determinazioni in ordine alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo sanitario: schema tipo di accordo con soggetti privati

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 97/75 «Assistenza ospedaliera in relazione all'impiego di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche» e successive modifiche;

- il d.lgs. 211/2003 «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle norme di buona pratica clinica dei medicinali per uso clinico»;

- il d.m. 17 dicembre 2004 «Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria»;

- il d.m. 12 maggio 2006 «Requisiti minimi per l'istituzione,

l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali);

– il d.lgs. 200/2007, «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Richiamati:

– il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009 approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006, ed in particolare:

- il paragrafo 5.6 parte I «La ricerca e l'innovazione» che prevede la promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo sanitario rappresenta un campo sul quale è necessario investire, favorendo l'interazione tra imprese e la ricerca pubblica e privata con capitali di rischio;
- il paragrafo 5.3 parte II «La politica del farmaco» che individua come area prioritaria la promozione della ricerca, al fine di favorire e incentivare ricerche sull'uso del farmaco;

– la d.g.r. n. 8/3780 del 13 dicembre 2006 «Linee guida in materia di istituzione, organizzazione e funzionamento dei comitati etici per la sperimentazione clinica dei farmaci in attuazione del d.m. 12 maggio 2006 e revoca della d.g.r. n. 40368 del 18 dicembre 1998»;

Considerato che l'attività di ricerca e innovazione costituisce condizione essenziale per lo sviluppo ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari, in quanto permette da un lato di rendere il servizio sanitario in grado di accogliere, in modo tempestivo, efficace e compatibile con il proprio contesto clinico-organizzativo, le innovazioni che la ricerca propone e, dall'altro, di orientarne, se possibile, le applicazioni verso i bisogni assistenziali prioritari;

Valutato che lo sviluppo della funzione di ricerca e sviluppo si configura come una delle funzioni istituzionali del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso e di ciascuna delle sue Aziende sanitarie, in quanto la ricerca e l'innovazione organizzativa e gestionale che ne conseguono costituiscono una componente inscindibile dell'attività assistenziale e perciò un dovere istituzionale, non solo degli enti deputati alla ricerca, ma anche di tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale;

Considerato che:

– per perseguire questi obiettivi è necessario un investimento culturale, scientifico ed economico di medio-lungo periodo per mettere in atto le condizioni necessarie affinché le nuove tecnologie prodotte dalla ricerca di base possano diventare innovazione organizzativa ed assistenziale per il Servizio Sanitario;

– al sostegno delle attività di Ricerca e Innovazione si possa provvedere mediante risorse regionali e contributi di soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della sanità e che condividono gli obiettivi generali del programma stesso;

Ritenuto a tal fine di definire uno schema tipo di accordo tra Regione Lombardia e soggetti privati, come partner per la realizzazione e il sostegno delle attività di Ricerca e Innovazione, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare lo schema tipo di accordo avente ad oggetto «Schema tipo di accordo tra la Regione Lombardia e soggetti di diritto privato per la promozione della ricerca e dell'innovazione in campo sanitario»;

Dato atto che l'Assessore alla Sanità provvederà a sottoscrivere gli specifici accordi;

Ritenuto di:

– dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

– di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di approvare lo «Schema tipo di accordo tra la Regione

Lombardia e soggetti di diritto privato per la promozione della ricerca e dell'innovazione in campo sanitario», allegato parte integrante del presente provvedimento.

2. Di dare atto che l'Assessore alla Sanità provvederà a sottoscrivere gli specifici accordi di cui al punto 1.

3. Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO
TRA LA REGIONE LOMBARDIA
E SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO
PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA
E DELL'INNOVAZIONE IN CAMPO SANITARIO**

Premessa

La ricerca scientifica rappresenta un elemento fondante del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, e la sua promozione è un tema sul quale è necessario investire per il futuro.

Nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo sanitario è rilevante la possibilità di:

- creare una rete coordinata ed integrata di strutture e competenze scientifiche,
- diffondere le conoscenze specifiche, allo scopo di realizzare la crescita del bagaglio scientifico e professionale degli operatori,
- utilizzare al meglio le potenzialità del sistema ponendo la Lombardia come promotore e attore principale dei processi più innovativi e qualitativamente affidabili nel campo della salute.

La Ricerca e il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009

Il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006, prevede in campo della ricerca:

- lo sviluppo nell'ambito della piattaforma della sanità lombarda delle interazioni e cooperazioni tra imprese, ricerca pubblica e privata, finalizzando tali attività allo sviluppo di prodotti, processi e servizi ad alto valore aggiunto e di rilevante interesse scientifico, economico e sociale;
- la diffusione dei casi di successo, come passo essenziale per favorire l'adozione di soluzioni avanzate in ogni settore di ricerca;
- la definizione, attraverso la promozione ed il finanziamento di una ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario di elevata qualità, di elementi per la programmazione degli interventi mirati al miglioramento della salute della popolazione;
- il sostegno alla ricerca attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che fanno parte della più ampia «business community» sanitaria.

In particolare il Piano Socio Sanitario 2007-2009 individua i seguenti indirizzi prioritari per i settori della ricerca e i seguenti strumenti per la loro realizzazione:

- promozione e sostegno delle forme di collaborazione con i partner istituzionali e universitari;
- promozione e sostegno dei network tematici per lo sviluppo delle aree di ricerca;
- promozione, sostegno e certificazione delle sperimentazioni;
- possibilità di impiego di risorse finanziarie di diversa provenienza per favorire sempre più uno stretto raccordo tra Istituti di Ricerca, Aziende Sanitarie interessate all'utilizzo dei risultati della ricerca, e Imprese, che traducono la ricerca in prodotti per il mercato.

Il PSSR ha individuato come settori strategici, per il 2007-2009, le aree sottoriportate, che riguardano sia temi specifici di patologia, sia tematiche trasversali che non si riferiscono ad una singola patologia o branca, ma investono l'intera ricerca clinica e a questa fanno da supporto:

- a) le neuroscienze

- b) sistemi avanzati per la riabilitazione
- c) la trapiantologia
- d) la biologia molecolare
- e) le cellule staminali: trapianto e terapia cellulare
- f) la genetica
- g) le malattie cardiovascolari
- h) la ricerca traslazionale
- i) l'oncologia
- j) epidemiologia clinica.

La Ricerca in Lombardia

La Lombardia è ampiamente riconosciuta come la Regione che contribuisce maggiormente alla Ricerca e Innovazione in Italia, ha quindi un particolare interesse a sostenere queste realtà, fiore all'occhiello del suo territorio, promuovendo prima di tutto al suo interno la diffusione dei risultati delle ricerche.

Per la diffusione delle eccellenze sarà perciò necessario sviluppare network tematici, o reti di patologia: la condivisione delle informazioni cliniche, il ricorso a protocolli diagnostico/terapeutici comuni e gli strumenti di collaborazione, che tali reti devono necessariamente promuovere, contribuiscono in modo determinante alla diffusione delle buone pratiche sviluppate all'interno dei centri di eccellenza.

Così come evidenziato nel PSSR, il ruolo dei Comitati etici è fondamentale per l'attuazione delle sperimentazioni cliniche ma anche per lo sviluppo di tali network; infatti il loro compito è valutare la qualità e l'opportunità della ricerca, la sua indipendenza, i vantaggi che possono derivarne per la popolazione e le conseguenti ricadute in termini di salute, la qualità della comunicazione al paziente, la comprensione dell'informazione da parte dell'utente, la sua libertà e capacità decisionale.

La Regione si configura pertanto come «garante» del rispetto degli obiettivi, formulati sulla base dell'analisi dei reali bisogni del territorio, nonché come «promotore» della ricerca lombarda a livello internazionale. In questo senso, vanno individuati strumenti e modalità di promozione, monitoraggio e indirizzo della ricerca.

Inoltre la Regione può avere anche un ruolo di «facilitatore», con il fine di aiutare a creare le condizioni più favorevoli per attrarre non solo ricercatori, ma anche imprese che intendano investire nella ricerca sanitaria lombarda. L'attività di governo del SSR deve prevedere una attività specifica per controllare i risultati dell'innovazione, per monitorarne l'evoluzione ed i suoi effetti nel miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e nel cambiamento nelle attività produttive coinvolte.

I soggetti coinvolti nella ricerca

Gli attori coinvolti nella ricerca sono:

1. La Regione Lombardia che, in accordo con le proprie finalità istituzionali primarie in materia di sviluppo economico e sociale, con gli obiettivi strategici legati al conseguimento dei livelli di salute fissati dalla programmazione regionale, al mantenimento dei livelli assistenziali del Servizio Sanitario Regionale ed al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici, curativi e riabilitativi erogati ai propri cittadini, esprime l'interesse primario a promuovere e sostenere tutte le attività di ricerca, indicando le seguenti condizioni prioritarie:

- che i soggetti istituzionalmente preposti, quali la Regione e l'Università, siano parte attiva nell'indirizzare strategicamente l'attività di ricerca;
- che i programmi scientifici si realizzino nell'ambito di un governo operativo nel quale le strutture sanitarie del Servizio sanitario regionale assumano un ruolo preminente.

2. Le strutture di ricovero e cura del Servizio Sanitario Regionale, che hanno l'assistenza sanitaria e la ricerca tra le proprie finalità e che svolgono un ruolo importante nel governo operativo delle attività di ricerca, come punto di integrazione tra Servizio Sanitario Regionale e Sistema Universitario, e pertanto anche delle relative funzioni di assistenza, didattica e ricerca.

3. Le Aziende farmaceutiche e i partner privati che apportano un contributo fondamentale allo sviluppo del settore delle biotecnologie e delle scienze della vita ed attribuiscono valore strategico allo sviluppo delle attività di ricerca nel settore della produzione e commercializzazione di farmaci, sostenendo i processi di sintesi e di screening biologico e preclinico dei nuovi farmaci e

la diffusione delle attività di ricerca clinica in centri universitari ed ospedalieri di adeguata qualificazione e di elevato livello scientifico e clinico.

Scopo

L'obiettivo finale comune ai soggetti coinvolti nel presente accordo risulta la promozione della qualità e dell'efficienza delle attività integrate di assistenza, didattica e ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale attraverso le proprie componenti istituzionali nell'interesse della tutela della salute della collettività nonché la sviluppo integrato di convergenze e sinergie fra settore pubblico e privato per la promozione della crescita economica e sociale delle imprese del territorio regionale.

- La Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, nella persona dell'Assessore alla Sanità,
- L'azienda Privata

Si impegnano e concordano su quanto di seguito riportato

1. La Regione Lombardia svolge un ruolo di governo strategico della ricerca in sanità; infatti è impegnata a dare completa attuazione a quanto indicato nel PSSR 2007-2009, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006, ed in particolare:

- lo sviluppo nell'ambito della piattaforma della sanità lombarda delle interazioni e cooperazioni tra imprese, ricerca pubblica e privata, finalizzando tali attività allo sviluppo di prodotti, processi e servizi ad alto valore aggiunto e di rilevante interesse scientifico, economico e sociale;
- la diffusione dei casi di successo, come passo essenziale per favorire l'adozione di soluzioni avanzate in ogni settore di ricerca;
- la definizione, attraverso la promozione ed il finanziamento di una ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario di elevata qualità, di elementi per la programmazione degli interventi mirati al miglioramento della salute della popolazione;
- sostegno alla ricerca attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che fanno parte della più ampia «business community» sanitaria;
- la formazione del personale coinvolto nel processo di sperimentazione clinica;
- la garanzia della qualità dei contesti tecnico-organizzativi nei quali si svolgono le sperimentazioni.

2. Le strutture di ricovero e cura del Servizio Sanitario Regionale, che hanno l'assistenza sanitaria e la ricerca tra le proprie finalità, svolgono un governo operativo delle attività di ricerca in sanità, per il ruolo preminente che assumono nella ricerca in sanità in quanto punto naturale di integrazione del Servizio Sanitario Regionale e del Sistema Universitario e delle relative attività di assistenza, didattica e ricerca.

3. Le Aziende farmaceutiche e i partner privati che sottoscrivono il presente accordo riconoscono valore fondamentale ed irrinunciabile, in un quadro di corrette relazioni istituzionali, alla rete regionale coordinata ed integrata di strutture e di competenze scientifiche presenti nel SSR.

Le medesime aziende garantiscono lo sviluppo del loro sostegno alle attività di ricerca svolte nell'ambito del sistema regionale di ricerca in sanità, nel rispetto delle seguenti condizioni operative:

- permettere lo sviluppo congiunto di programmi di ricerca di alto profilo e di politica di collaborazione presso i Centri Sperimentatori;
- garantire un investimento nelle aree terapeutiche di particolare interesse clinico da individuarsi di concerto con Regione Lombardia;
- supportare i processi formativi connessi alle sperimentazioni cliniche, sia attraverso interscambio e mobilità dei ricercatori, sia attraverso il finanziamento di borse di studio;
- partecipare attivamente e offrire collaborazione alle attività dei tavoli di lavoro congiunto istituiti dalla Regione Lombardia per la messa a punto di strategie operative e di strumenti mirati allo sviluppo e al potenziamento della sperimentazione clinica in Lombardia;
- sviluppare gli investimenti in funzione dei livelli di efficienza raggiunti dal sistema regionale di rete;
- condividere con la Regione Lombardia i propri dati di effi-

cienza, sicurezza, efficacia, relativi alle attività di sperimentazione in campo clinico e sanitario;

- curare la trasmissione di flussi informativi a Regione Lombardia sui progetti di ricerca e di innovazione.

(BUR2008014)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6391

(1.7.0)

Linee guida, modalità e termini per la concessione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale (art. 8, l.r. n. 50/1986)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale»;

Visti, in particolare, gli artt. 5 e 8 della suddetta legge, ai sensi dei quali possono essere concessi contributi, per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale che attengano alle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia, a enti, istituzioni, associazioni e comitati che non abbiano scopo di lucro e non godano di altri contributi regionali;

Visto, altresì, l'art. 10 della medesima legge che estende le disposizioni precedenti a favore delle manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, sportive, anche cooperativistiche;

Preso atto che la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7/7664 ha definito disposizioni e procedure per l'attuazione dell'art. 8 della l.r. 12 settembre 1986, n. 50;

Valutato di proseguire nell'attività di miglioramento delle procedure amministrative concernenti tale tipo di contributi, nonché di procedere a talune modifiche rese necessarie da particolari ragioni di opportunità sottese ai principi di economicità degli atti, efficacia, efficienza e semplificazione dell'attività amministrativa;

Visto l'obiettivo operativo 1.3.4.7 - «Ottimizzazione informatica e semplificazione»;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione di nuove linee guida e modalità per la concessione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 8, della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 - procedendo alla contestuale revoca della sopra citata d.g.r. 7/7664;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante «Linee guida, modalità e termini per la concessione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 8, della l.r. 12 settembre 1986, n. 50»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante «Linee guida, modalità e termini per la concessione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 8, della l.r. 12 settembre 1986, n. 50»;

2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7/7664;

3. di rinviare a successivo atto del Dirigente competente l'approvazione della modulistica la cui compilazione è necessaria ai fini dell'istruttoria per la concessione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 8, della l.r. 12 settembre 1986, n. 50;

4. di prevedere che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008;

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

Linee guida, modalità e termini per la concessione di contributi ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 8, della l.r. 12 settembre 1986, n. 50

Ammissibilità al contributo

Le iniziative per le quali viene presentata richiesta di contributo ai sensi degli artt. 5 e 8 della l.r. 50/86 devono essere compatibili - ai fini della loro ammissione - con le linee guida di seguito indicate.

Oltre a rientrare nell'ambito di applicazione della stessa legge, devono soddisfare ognuno dei seguenti requisiti:

- essere promosse da soggetti che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati);
- apportare un significativo contributo scientifico, culturale, sociale o informativo nell'ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio lombardo, delle competenze, della programmazione nonché delle funzioni regionali e che siano coerenti e sinergiche con l'attività istituzionale della Giunta regionale;
- dimostrare di possedere un effettivo rilievo regionale in ragione della particolare risonanza e reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o in virtù dell'interesse e del coinvolgimento di più comunità locali; se le iniziative sono realizzate fuori dalla Regione Lombardia contribuiscono alla valorizzazione dell'identità della Lombardia ed apportano anche un'efficace promozione dell'immagine della Lombardia in campo nazionale e/o internazionale.

Non ammissibilità al contributo

Non verranno ammesse al contributo di cui all'art. 8 l.r. 50/86 le iniziative:

- che godano di altro contributo regionale; oppure che godano di altro contributo che, seppur previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze per la concessione del contributo medesimo;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o proventi che costituiscano forme di finanziamento per soggetti terzi; è fatto salvo il caso di iniziative tra le cui finalità sia prevista la raccolta di fondi per finanziare attività di alto rilievo sociale (deve essere fornita dichiarazione appropriata sulla specifica destinazione dei fondi e idonea documentazione, proveniente dal soggetto beneficiario della raccolta dei fondi, con cui si attesta il trasferimento dei medesimi);
- che costituiscano pubblicizzazione o promozione alla vendita, anche non diretta, di beni e servizi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto per le iniziative di cui all'art. 10 della l.r. 50/86;
- che siano promosse da partiti politici, movimenti, associazioni o soggetti comunque denominati, che rappresentino categorie o forze sociali o che siano promosse da sindacati dei lavoratori o di categorie produttive, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa ovvero delle riunioni e delle assemblee dei medesimi soggetti;
- sportive, ad eccezione di quelle che rivestano carattere ricreativo o amatoriale;
- che costituiscano corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento oppure che si configurino quali incontri divulgativi disciplinari rivolti per scopo didattico a utenti appartenenti a determinate categorie o figure professionali.

Criteri ulteriori

• Per ogni semestre, il contributo potrà essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto, fatta eccezione per le Università nelle diverse articolazioni dipartimentali;

• saranno sostenute in via prioritaria le iniziative che abbiano adeguatamente veicolato il marchio regionale - attraverso la concessione del patronato/patrocinio regionale - sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario - o tramite anche altre modalità di visibilità per Regione Lombardia;

• la richiesta di contributo dovrà essere compilata pena la non ammissibilità esclusivamente per via telematica utilizzando il servizio on-line attivo sul sito web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.regione.lombardia.it alla voce *Tematiche/Attività istituzionali/Pagina della Direzione Generale Presidenza/Contributi ad iniziative e manifestazioni di rilievo regionale/Richiesta contributi on-line*;

• dopo l'inserimento della richiesta di contributo tramite on-line la stessa potrà essere firmata dal legale rappresentante con CRS (Carta Regionale dei Servizi). Se non firmata con CRS la richiesta dovrà comunque essere inserita on-line. La stessa dovrà poi essere stampata, firmata a penna dal legale rappresentante, corredata da marca da bollo da € 14,62 – esclusi i soggetti esenti per legge e gli enti pubblici – ed inviata a Regione Lombardia – Presidenza – Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – via Filzi, 22 – 20124 Milano;

• il contributo regionale, per le iniziative ammesse, sarà pari al 30% del disavanzo a carico del soggetto promotore, ferma restando la disponibilità dei fondi di bilancio regionali; tale quota sarà calcolata con riferimento alla spesa complessiva risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa non coperta da altre fonti di finanziamento; il contributo regionale non potrà comunque essere superiore a € 10.000,00;

• l'importo minimo del contributo, sempreché il bilancio preventivo attesti un disavanzo a carico del soggetto promotore, non sarà in ogni caso inferiore a € 500,00.

In via straordinaria, la Giunta regionale, in presenza di iniziative particolarmente prestigiose sia sotto il profilo istituzionale che storico e culturale nonché per la rilevante promozione dell'immagine e dell'identità della Lombardia, fermi restando i requisiti generali di ammissibilità previsti dalla legge e dalla presente deliberazione, può concedere, con specifico provvedimento congruamente motivato, contributi fino ad un massimo del 50% dei costi ammessi, anche di importo superiore a € 10.000,00.

Criteria contabili

• Per quanto attiene le singole voci di uscita attestata dal bilancio preventivo non sono ammesse le spese genericamente descritte e/o riguardanti atti e pubblicazioni in qualunque forma prodotte, fatto salvo il materiale pubblicitario dell'iniziativa, in quanto da ritenersi non connesse alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e pertanto non riconducibili nell'ambito dei principi che ispirano la partecipazione finanziaria della l.r. 50/86; non sono ammessi: premi in denaro, ovvero premi in beni materiali non aventi carattere simbolico, spese per borse di studio, spese per l'acquisto di beni strumentali (fatti salvi quelli destinati esclusivamente all'iniziativa) o di beni la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni successivi allo svolgimento dell'iniziativa, spese per la retribuzione di personale interno, ovvero per la retribuzione dell'attività prestata dai rappresentanti o dai soci del soggetto promotore nel corso dell'iniziativa.

• Si procederà alla liquidazione ed erogazione del contributo concesso entro 30 giorni, salvo straordinarie esigenze istruttorie, dall'acquisizione del rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa e degli allegati giustificativi comprovanti le voci di spesa e di entrata, da trasmettersi, a cura del soggetto promotore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del medesimo.

Revoca del contributo

• Si procederà alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa, ovvero svolgimento della stessa, in tutto o in parte, nell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo;
- mancata trasmissione, nei termini previsti e previo avviso, del rendiconto economico-finanziario, degli allegati giustificativi e di ogni altro documento dell'iniziativa richiesto;
- mancato raggiungimento, anche parziale, delle finalità per le quali l'iniziativa è stata ammessa a contributo;
- rinuncia del contributo da parte del soggetto promotore o in assenza di disavanzo economico.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

A) *Per le iniziative che si concludono entro il 30 giugno:*

- l'istanza dovrà pervenire entro il 31 maggio;
- entro il 31 luglio la Giunta regionale, in osservanza dei parametri succitati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà adottare il provvedimento di ammissione e concessione contributo, determinabile sulla base della quota risultante dal bilancio preventivo della iniziativa non coperta da altri finanziamenti.

B) *Per le iniziative che si concludono entro il 31 dicembre:*

- l'istanza dovrà pervenire entro il 31 ottobre;
- entro il 20 dicembre la Giunta regionale, in osservanza dei parametri succitati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà adottare il provvedimento di ammissione e concessione contributo, determinabile sulla base della quota risultante dal bilancio preventivo della iniziativa non coperta da altri finanziamenti.
- La domanda di contributo – se inviata in formato cartaceo dopo l'inserimento tramite on-line sul sito internet di Regione Lombardia – dovrà pervenire allo sportello unico del Protocollo Federato della Giunta regionale – via Taramelli, 20 – 20124 Milano (tel. 02/67654662) oppure presso gli uffici di Protocollo Regionale presenti in tutte le Sedi Territoriali dislocati nelle Province:

Sedi territoriali	Indirizzo	CAP	Telefono
BERGAMO	viale XX Settembre, 18/A	24100	035.273111
BRESCIA	via Dalmazia, 92/94 C	25100	030.34621
COMO	via L. Einaudi, 1	22100	031.3201
CREMONA	via Dante, 136	26100	0372.4851
LECCO	corso Promessi Sposi, 132	23900	0341.358911
LEGNANO	via Cavallotti, 11/13	20025	0331.544393
LODI	via Hausman, 7	26900	0371.4581
MANTOVA	corso Vittorio Emanuele, 57	46100	0376.2321
MONZA	piazza Cambiaghi, 3	20052	039.326311
PAVIA	viale Cesare Battisti, 150	27100	0382.5941
SONDRIO	via Del Gesù, 17	23100	0342.530111
VARESE	viale Belforte, 22	21100	0332.338511

Orari degli sportelli:

– da lunedì a giovedì 9.00-12.00 / 14.30-16.30; venerdì 9.00-12.00.

Farà fede esclusivamente la data riportata sul timbro del Protocollo della Giunta regionale. Non saranno ammesse alla valutazione le domande di contributo presentate al di fuori dei termini stabiliti. Presso gli Uffici di Spazio Regione delle Sedi Territoriali è possibile compilare la domanda on-line per le associazioni sprovviste di personal computer.

Struttura di riferimento per la presentazione e istruttoria delle richieste

Regione Lombardia – Presidenza
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
Unità Organizzativa Sistema delle Conoscenze

Per informazioni e comunicazioni:
tel. 02/67655671 – 67654982 – 67652847 – 67655005.

Indirizzo di posta elettronica: Presidenza.Relazioni@regione.lombardia.it.

La presente normativa è consultabile e scaricabile dal sito: www.regione.lombardia.it alla voce *Tematiche/Attività istituzionali/Pagina della Direzione Generale Presidenza/Contributi* ad iniziative e manifestazioni di rilievo regionale.

(BUR2008015)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6395

(4.3.2)

Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o «sospetti di contaminazione» dalla malattia vescicolare dei suini

LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

– la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali»;

– la legge regionale 7/2000 «Norme per gli interventi in agricoltura» ed in particolare l'art. 17 comma 1 lettera b) – (interventi sugli abbandoni ed abbattimenti), l'art. 18 comma 1 lett. b) «Accesso al fondo di solidarietà nazionale» e tit. IV, capo I «Strumenti e intervento finanziario» art. 26 «Strumenti di intervento finanziario in agricoltura», comma 1 lett. a), b);

Richiamata la d.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Regime di aiuto XA 216/2007»;

Visti i decreti della D.G. Sanità relativi alle misure sanitarie da applicare in zona di protezione interessate dalla malattia vescicolare del suino ed in particolare i seguenti decreti:

- 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia», punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;

- 27 agosto 2007 n. 9348 «Sostituzione dell'allegato 2 del d.d.s. n. 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino»;

Visto il provvedimento della Direzione Generale Sanità prot. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007 «Malattia Vescicolare dei suini - Intervento straordinario»;

Visto:

- l'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo alla concessione degli aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infezioni parassitarie, che dichiara detti aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato e non soggetti a notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato se soddisfano le condizioni previste nell'articolo stesso;

- il regime di aiuto XA 216/2007, «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito» che ha trovato applicazione ai sensi del soprarichiamato art. 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Preso atto che la Direzione Generale Sanità con provvedimento del 29 ottobre 2007, prot. H1.2007.0046390, a seguito della verifica della situazione epidemiologica inerente la malattia vescicolare del suino che continua a manifestarsi in Lombardia nonostante l'applicazione delle misure restrittive e preventive previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione di ulteriori misure cautelative a livello regionale, ha definito un piano straordinario di intervento per la malattia vescicolare che prevede:

- di considerare «sospetti di contaminazione», e come tali soggetti ai provvedimenti previsti per gli allevamenti sede di focolaio, gli allevamenti presenti nella zona della Provincia di Brescia dove si sono verificati i casi di malattia, come previsto dalla normativa vigente rappresentata dal d.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» ed in particolare dall'art. 4 - comma 3 che recita: «L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione»;

- il fermo delle aziende interessate per un periodo di almeno 6 mesi dal termine delle operazioni di abbattimento;

- il trattamento dei liquami e la sospensione temporanea per 3 mesi dello spandimento degli stessi da parte degli allevamenti interessati;

- l'autorizzazione alla riapertura degli allevamenti subordinata alla verifica delle misure di biosicurezza come da allegato 2 «Misure di biosicurezza»;

- l'esecuzione, prima degli interventi di abbattimento, di una campagna straordinaria di derattizzazione;

Ritenuto pertanto necessario dal Dirigente proponente della D.G. Sanità per garantire la massima efficacia dell'intervento straordinario:

a) prevedere per gli allevamenti situati nella zona interessata al suddetto provvedimento della D.G. Sanità il fermo di almeno sei mesi a partire dal completamento delle operazioni di stamping-out nell'ultimo allevamento interessato;

b) estendere l'applicazione delle specifiche norme di biosicurezza indicate nell'allegato 2 agli allevamenti sottoposti a stamping-out e a quelli risultati sede di focolaio a partire dall'1 luglio 2007 e ricadenti nella Provincia di Brescia;

Preso atto dal dirigente proponente della D.G. Agricoltura che:

- la malattia vescicolare del suino figura nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario;

- per la concessione dei contributi in attuazione del piano

straordinario di intervento per la malattia vescicolare del suino in Lombardia adottato dalla D.G. Sanità, che come prassi normale non potrà essere riproposta, è stata preventivata una spesa di € 10.000.000,00 che sarà imputata al capitolo 5775;

- è stato concordato con il Ministero per le Politiche agricole e forestali, in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, di dare attuazione ad un Protocollo d'intesa della filiera suinicola, con il quale i soggetti sottoscrittori condividono un «Piano Operativo 2008» che sarà approvato con specifico decreto ministeriale;

- tra l'altro, il suddetto Protocollo d'intesa prevede la definizione di un piano operativo volto alla eradicazione dell'epidemia vescicolare con la definizione di interventi attuabili nel breve tempo;

Valutato dal Dirigente proponente della D.G. Agricoltura che:

a) è necessario, considerata l'opportunità di dare attuazione alle misure sanitarie straordinarie indispensabili alla risoluzione della crisi, intervenire con un adeguato contributo economico nei riguardi degli allevamenti suinicoli interessati;

b) la metodologia adottata in questa situazione non potrà essere riproposta come prassi normale, ma è necessario identificare soluzioni di tipo strutturale per evitare con ragionevole certezza che ciò si ripeta, attraverso:

- il miglioramento e l'adozione di norme di biosicurezza in allevamento;

- l'adozione di un piano regionale assicurativo che favorisca la stipula di specifiche polizze assicurative;

- l'avvio di un tavolo di filiera per la definizione di un piano di ripopolamento del settore suinicolo lombardo anche in riferimento al quadro nazionale;

e propone, pertanto, l'approvazione del regime di aiuto «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione", e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini», allegato n. 2, da applicarsi solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di stabilire il fermo di almeno sei mesi degli allevamenti situati nella zona interessata al provvedimento della D.G. Sanità del 29 ottobre 2007, prot. H1.2007.0046390, a partire dal completamento delle operazioni di stamping-out nell'ultimo allevamento;

2. di stabilire che il ripopolamento degli allevamenti di cui al punto precedente nonché in quelli della Provincia di Brescia risultati sede di focolaio a partire dall'1 luglio 2007 sia subordinato alla verifica da parte dell'ASL della Provincia di Brescia del rispetto delle specifiche norme di biosicurezza indicate nell'allegato 2 composto di n. 3 pagine parte integrante al presente atto;

3. di approvare il regime di aiuto «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione", e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini», allegato 1 e parte integrante del presente atto composto di n. 4 pagine;

4. di dare atto che il dirigente proponente della D.G. Agricoltura provvederà:

- alla applicazione del regime di cui trattasi, solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

- all'attuazione delle determinazioni e delle modalità tecniche del regime di aiuto approvato;

- all'apertura dei termini di presentazione delle domande sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale;

5. di prendere atto che alla spesa presunta di € 10.000.000,00 si provvederà sulla base delle risorse assegnate dal Ministero per le politiche agricole e forestali e delle disponibilità sul capitolo 5775 del bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO 1

Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o «sospetti di contaminazione», e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini
FINALITÀ

La Regione Lombardia al fine di risolvere la crisi venutasi a creare nel settore suinicolo ritiene indispensabile assumere tutte le misure necessarie, e compatibili con la normativa comunitaria e nazionale, per consentire alle aziende suinicole di rimanere sul mercato in modo competitivo.

Il perdurare della malattia vescicolare del suino ha continuato a manifestarsi, nonostante l'applicazione delle misure restrittive e di prevenzione previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione d'ulteriori misure cautelative a livello regionale, con uno stitilicidio di focolai concentrati in un territorio ristretto della provincia di Brescia, caratterizzata da un'alta densità di allevamenti.

Ciò ha reso necessario l'attuazione di un piano straordinario d'intervento che ha previsto tra l'altro il rafforzamento delle misure di biosicurezza e l'attuazione di uno stamping-out in allevamenti sospetti d'infezione della malattia vescicolare suina.

È in tal senso opportuno proporre misure d'indennizzo del danno subito dagli allevamenti interessati dalle suddette disposizioni sanitarie.

Per l'attuazione di dette misure si farà riferimento anche alle modalità previste nel Piano operativo volto all'eradicazione dell'epidemia vescicolare in approvazione con il decreto ministeriale sui piani di settore.

La metodologia individuata, in questa situazione, è di carattere straordinario e pertanto non potrà essere riproposta come prassi normale.

Il sostegno è ammissibile per mancato reddito a favore degli allevamenti suinicoli interessati dalle misure straordinarie di lotta alla malattia vescicolare, a quelli «sospetti di contaminazione» ed ai nuovi focolai che hanno interrotto l'attività d'allevamento per ordine della pubblica autorità in quanto i loro animali sono stati abbattuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale 7/2000 «Norme per gli interventi in agricoltura» ed in particolare l'art. 17 (Interventi sugli abbandoni ed abbattimenti) comma 1 lettera b);
- D.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Regime d'aiuto XA 216/2007»;
- Decreti della D.G. Sanità:
 - 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia», punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
 - 27 agosto 2007 n. 9348 «Sostituzione dell'allegato 2 del d.d.s. n. 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino»;
- Provvedimento della D.G. Sanità prot. n. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007;
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al Regolamento (CE) n. 70/2001, art. 10.

1. Tipologie aziende suinicole

Ai fini della concessione del contributo per il sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie d'allevamenti suinicoli:

- *allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC)*: i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nella quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;
- *allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA)*: i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna.

Sono assimilati alla tipologia produttiva RCA gli allevamenti classificati distintamente come: da riproduzione o Sito 1, da svezzamento o Sito 2;

- *allevamento da ingrasso*: i cui suini, provenienti da altri allevamenti, sono destinati esclusivamente all'ingrasso.

2. Beneficiari

Allevatori suinicoli che siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, di cui al provvedimento prot. n. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007.

3. Modalità applicative

Concessione di un contributo per sostegno al reddito per il danno ritenuto ammissibile dovuto al periodo di fermo sanitario od all'abbattimento dei capi per sovraffollamento, per motivi di benessere animale o per motivi prevenzione nella diffusione della malattia.

I periodi di fermo sanitario dell'attività d'allevamento per motivi sanitari e il numero di capi presenti ed abbattuti, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

Il contributo erogabile è calcolato in base ai dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA, pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), e in base ai prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, relativi alla settimana riferita all'ordinanza dell'Autorità Sanitaria di riferimento.

Dal contributo erogabile sono dedotti eventuali premi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti.

4. Criteri di valutazione del danno economico

4.1 Per le aziende colpite o sospette di contaminazione che ricadono nella parte interna (entro 2 km dai focolai) della zona di protezione e che saranno interessate dal provvedimento della D.G. Sanità del 29 ottobre 2007, prot. n. H1.2007.0046390 (stamping-out) l'indennizzo sarà concesso per il periodo di vuoto sanitario disposto dalle autorità sanitarie competenti, e fino ad un massimo di 6 mesi.

Per le modalità di calcolo dell'aiuto si applicheranno le sotto elencate condizioni:

4.1.1 per gli allevamenti RCC (allevamenti a ciclo chiuso) e RCA (allevamenti ciclo aperto), dovendo ricostruire il patrimonio genetico e riproduttivo, per disporre dei suinetti da destinare all'ingrasso o alla commercializzazione, sarà riconosciuto l'indennizzo per tutto il periodo di fermo aziendale disposto dalle autorità sanitarie.

4.1.2 Per gli allevamenti da INGRASSO, verrà applicato l'aiuto «zona di protezione» e considerando il fatto che non sono presenti animali in azienda verrà calcolato il mancato reddito in base i giorni di fermo x il margine lordo RICA. I giorni di fermo obbligatorio decorrono dal 30° giorno di messa in vuoto sanitario.

4.2 Per le aziende in zona tampone (dai 2 km ai 3 km dai focolai) della zona di protezione limitatamente agli animali potenzialmente invenduti, per i quali si è verificato un deprezzamento commerciale degli stessi, l'aiuto sarà concesso secondo le modalità di cui al paragrafo «zone di protezione» del punto 4) dell'allegato alla d.g.r. n. 5377/2007 e precisamente:

4.2.1 Per gli allevamenti RCC (allevamenti a ciclo chiuso) e da INGRASSO, il cui prodotto finale è la movimentazione verso il macello, l'aiuto concedibile è parametrato sull'effettivo deprezzamento commerciale.

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali invenduti saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei «Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge n. 218/1988». Il danno economico «teorico» subito dalle aziende è quantificato dalla differenza tra il valore fatturato, dimostrabile dalla vendita degli animali potenzialmente invenduti, ed il valore calcolato secondo le tabelle ISMEA. La differenza di valore rappresenta l'aiuto massimo concedibile.

4.2.2 Per gli allevamenti RCA (allevamenti ciclo aperto), va considerato che potrebbero non aver subito un vero danno economico, in quanto il mercato definisce il valore commerciale in funzione del peso degli stessi.

Per queste tipologie di allevamento, l'eventuale danno econo-

mico subito è calcolato secondo la metodologia adottata per gli allevamenti RCC e INGRASSO, ma i giorni di fermo obbligatorio della movimentazione decorrono dal 30° giorno di messa in zona di protezione.

4.3 Casi particolari in zona di protezione: qualora l'allevamento debba procedere all'abbattimento e alla distruzione dei capi, per sovraffollamento, per motivi di benessere animale o di prevenzione nella diffusione della malattia, è previsto un contributo pari al 100% del valore di mercato, desunto dalle tabelle ISMEA, degli animali abbattuti e distrutti, oltre al rimborso di un importo pari al 100% delle spese dimostrabili d'abbattimento e distruzione.

L'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie per sovraffollamento o per benessere animale o per motivi di prevenzione nella diffusione della malattia è accertata dalle ASL competenti per territorio dietro specifica richiesta dell'allevatore. Con lo stesso provvedimento le ASL definiscono il numero e la categoria di animali oggetto di abbattimento o di distruzione.

L'eventuale reddito ricavato dall'abbattimento o dalla distruzione degli animali autorizzati dalle ASL viene dedotto dal contributo concedibile.

5. Limiti, divieti e condizioni

Gli allevamenti focolaio e quelli soggetti a stamping-out dovranno essere in regola con le «Misure di biosicurezza per le aziende ricadenti nella zona oggetto di provvedimento straordinario della D.G. Sanità prot. n. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007 e riportate in appendice al presente provvedimento.

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, d'esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

6. Procedure

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando saranno definite dal Dirigente dell'Unità organizzativa competente della D.G. Agricoltura con proprio atto, sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari d'adozione di misure straordinarie per prevenire la diffusione dell'epidemia e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento e alla definizione delle tipologie d'allevamento ammissibili a finanziamento tra quelle elencate al punto 1 del presente programma.

7. Decorrenza

Potrà essere riconosciuto il mancato reddito relativo al periodo decorrente dal 30 novembre 2007 data di completamento delle operazioni di stamping-out e per la durata di 6 mesi.

ALLEGATO 2

Misure di biosicurezza per le aziende ricadenti nella zona oggetto del provvedimento straordinario (provvedimento D.G. Sanità prot. n. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007) e per gli allevamenti della Provincia di Brescia sede di focolaio dal 1° luglio 2007

Ai fini dell'applicazione delle misure di bio-sicurezza vengono considerati i seguenti requisiti:

Tipologie produttive:

1. Riproduzione (ciclo aperto o Sito 1 e ciclo chiuso),
2. Svezamento o Sito 2,
3. Ingrassio o Sito 3.

1. Riproduzione (ciclo aperto, chiuso)

Stato sanitario degli animali (per MVS)

I suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la MVS. Nel caso di aziende sede di focolaio o depopolate perché considerate a rischio, il ripopolamento dell'azienda deve essere preceduta dall'introduzione di «suini sentinella», come previsto dall'All. II del d.P.R. 362/96.

Strutture

Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.

Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.

Barriere (cancelli, sbarre, muri di cinta ecc.) che consentono di regolamentare l'accesso a personale, mezzi e di limitare contatti con animali di altre aziende o selvatici.

Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori effettuano il cambio degli abiti e la doccia o indossano copriabiti e calzari monouso.

Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali. Nella piazzola devono essere presenti apparecchiature a pressione per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS.

Modalità gestionale dell'azienda

Quarantena: nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per MVS. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/ tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.

Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dal azienda (mono-carico) e
2. il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico degli animali.

Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

Carico suini morti: i suini morti in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

Scarico mangime: deve essere effettuato dall'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e, il veicolo sia stato pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS.

Alimentazione: è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorante o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.

Spargimento liquami: i liquami non possono essere utilizzati ai fini agronomici se non previo stoccaggio per un periodo di almeno tre mesi.

Nelle aziende che sono risultate sede di focolaio o che sono state depopolate perché considerate a rischio per la diffusione dell'infezione, i liquami devono essere trattati così come previsto dal manuale operativo per la malattia vescicolare del suino.

Ingresso persone: prima di accedere all'area di governo degli animali, il personale dell'azienda e i visitatori devono effettuare doccia ed il cambio degli abiti oppure indossare copriabiti e calzari monouso.

Ingresso/uscita reparti aziendali: devono essere presenti punti di disinfezione, materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

Registrazione movimenti animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati oltre che su l'apposito registro aziendale.

Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. Deve essere registrata anche la targa dei veicoli.

Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

Derattizzazione: deve essere attuato un piano di derattizzazione aziendale.

Mezzi di trasporto

Prima e dopo ogni spedizione, i veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della MVS.

Personale

- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili,
- il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. Svezzamento o Sito 2

Per queste tipologie produttive sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena)
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

3. Ingresso o Sito 3

Per questa tipologia produttiva sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena)
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

(BUR2008016)

(4.3.2)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6396

Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Regime di aiuto XA 216/2007 (d.g.r. n. 5377/2007) - Proroga dei termini disposti al punto 7)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Regime di aiuto XA216/2007»;

Visto il decreto della D.G. Sanità 27 agosto 2007 n. 9348 «Sostituzione dell'allegato 2 del d.d.s. n. 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino»;

Visto il provvedimento della Direzione Generale Sanità, prot. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007 «Malattia vescicolare dei suini - Intervento straordinario» che integra e modifica le misure straordinarie adottate con il sopra richiamato decreto n. 9348/2007;

Preso atto che la Direzione Generale Sanità, con il soprarichiamato provvedimento, a seguito della verifica della situazione epidemiologica inerente la malattia vescicolare del suino che continua a manifestarsi in Lombardia, nonostante l'applicazione delle misure restrittive e preventive previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione di ulteriori misure cautelative a livello regionale, in particolare propone:

1. di considerare «potenzialmente contaminati» e come tali soggetti a stamping-out una parte di allevamenti individuati come previsto dalla normativa vigente rappresentata dal d.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» ed in particolare all'art. 4 - comma 3 recita: «L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione»;

2. il fermo delle aziende interessate per un periodo di almeno 6 mesi dal termine delle operazioni di abbattimento;

3. il trattamento dei liquami e la sospensione temporanea per 3 mesi dello spandimento degli stessi da parte degli allevamenti interessati;

4. l'autorizzazione alla riapertura degli allevamenti subordinata alla verifica di adozione di «Misure di biosicurezza» allegate al provvedimento stesso;

5. l'esecuzione, prima degli interventi di abbattimento, di una campagna straordinaria di derattizzazione;

Preso atto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

a) è necessario ed opportuno, a seguito del decreto la D.G. Sanità 27 agosto 2007 n. 9348 e del provvedimento straordinario della Direzione Generale Sanità, prot. H1.2007.0046390 «Malattia vescicolare dei suini - Intervento straordinario», prorogare i termini di cui al punto 7 dell'allegato alla d.g.r. 8/5377 del 14 settembre 2007, relativi al periodo riconosciuto utile per la concessione dei benefici, dal 24 settembre 2007, data di pubblicazione della deliberazione stessa (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 Se.O. del 24 settembre 2007) alla data di attuazione del provvedimento della Direzione Generale Sanità, prot. H1.2007.0046390 determinata al 30 novembre 2007;

b) la spesa per la concessione dei contributi di cui al presente atto rientrerà nella spesa preventivata con d.g.r. n. 5377/2007 di € 5.000.000,00;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:

1. Di approvare la proroga dei termini di cui al punto 7 dell'allegato alla d.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Regime di aiuto XA216/2007», dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 Se.O. del 24 settembre 2007) alla data di attuazione del provvedimento della D.G. Sanità, prot. H1.2007.0046390 determinata al 30 novembre 2007.

2. Di prendere atto che la spesa per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento rientrerà nella spesa preventivata con d.g.r. n. 5377/2007 di € 5.000.000,00.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente l'attuazione degli adempimenti conseguenti alla proroga approvata con il presente atto.

Il segretario: Dainotti

(BUR2008017)

(3.1.0)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6398

Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2007 in applicazione della legge n. 328/2000 - Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 5223/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura nonché il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2007-2009, in particolare i seguenti obiettivi:

- 5.2.1 «Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali»;
- 5.2.2 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori»;
- 5.2.3 «Tutela delle fragilità: anziani e disabili»;
- 5.2.4 «Politiche di inclusione e integrazione sociale»;

Preso atto dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria 1998), che ha istituito il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo Nazionale per le Politiche Sociali» (successivamente indicato come F.N.P.S.) ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e del comma 46 del medesimo articolo che, a partire dall'esercizio finanziario 1998, fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;

Richiamato l'art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data dal 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore al fine di consentire un'efficace programmazione regionale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 46 che:

• al comma 1, stabilisce che le risorse affluiscono al F.N.P.S. senza vincolo di destinazione;

• al comma 5, stabilisce che le risorse devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

Dato atto che l'art. 37, comma 2, della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 prevede la definizione di un contributo per interventi a favore delle famiglie nelle zone montane più disagiate;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia che all'art. 4, comma 9, stabilisce che la programmazione, la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione secondo i principi indicati nell'art. 1, commi dall'1 al 15, della medesima legge;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali» in cui agli artt. 1 e 3 sono individuate le responsabilità e il livello di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici che dei soggetti privati ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 sono definite rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato;

Preso atto che al comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

• d.g.r. 23 novembre 2001, n. 7069 di ripartizione delle risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2001 con la quale, sulla base degli accordi intervenuti nel 2001 con l'ANCI, sono stati individuati i distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla legge 328/00;

• d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803, d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452, d.g.r. 23 dicembre 2005, n. 19977, d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1642 e d.g.r. 3921 del 27 dicembre 2006 di ripartizione delle risorse del F.N.P.S. per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;

Visto il decreto del Ministero della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 16 giugno 2007, pubblicato sulla G.U. n. 213 del 13 settembre 2007, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2007 pari complessivamente a € 105.415.354,09;

Considerato che, per effetto del comma 507, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono stati accantonati € 186.237.791 sullo stanziamento di bilancio del F.N.P.S.;

Dato atto che l'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007 rende nuovamente disponibili gli accantonamenti effettuati ai sensi del comma 507, art. 1 della legge n. 296/2006 ed in particolare anche l'importo di € 186.237.791 relativo al F.N.P.S.;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 2007 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 che dispone l'incremento del F.N.P.S. per il 2007 di € 25.000.000,00;

Considerato che il citato decreto ministeriale del 16 giugno 2007, all'art. 4, prevede che le ulteriori risorse derivanti da tutti i provvedimenti di reintegro del F.N.P.S. relativi al 2007, incluse le somme accantonate per effetto del comma 507, art. 1 della legge n. 296/06 sopra richiamata, saranno ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al decreto medesimo e che per effetto di tali disposizioni alla Regione Lombardia saranno assegnate ulteriori risorse;

Dato atto che tra le risorse indistinte sono ricomprese anche le risorse afferenti al Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di competenza della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione della Presidenza, definite in € 819.000,00 per l'anno 2007, in accordo con la direzione medesima;

Viste le circolari della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale n. 34 del 29 luglio 2005 e n. 48 del 27 ottobre 2005 con le quali sono stati definiti gli indirizzi per la programmazione del nuovo triennio dei Piani di Zona;

Richiamato quanto stabilito con la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1642 in particolare che, in base agli indirizzi regionali, le risorse del F.N.P.S. assegnate agli ambiti distrettuali, dovranno essere prioritariamente destinate:

• allo sviluppo dei titoli sociali e in particolare alla realizzazio-

ne dell'obiettivo dell'attivazione in tutti gli ambiti distrettuali dei voucher sociali entro il 2008;

• allo sviluppo di interventi e servizi previsti ai sensi della configurazione prevista dall'art. 22 della legge 328/2000;

• alle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinate dalla programmazione regionale;

Richiamata la circolare regionale del 2 febbraio 2004, n. 6 con la quali sono state date indicazioni per l'attivazione dei buoni e dei voucher sociali;

Richiamato altresì quanto stabilito con la citata d.g.r. n. 1642/2005, in particolare che:

• gli ambiti distrettuali danno attuazione agli interventi previsti dalle leggi di settore nazionali (d.P.R. 309/90 - l. 45/99; legge 104/92; legge 285/97; d.lgs. 286/98 - l. 40/98; legge 328/00 art. 28);

• la competenza degli interventi di lotta alla droga di natura prevalentemente sociosanitaria, disciplinati dal d.P.R. 309/90 e dalla l. 45/99, è in capo alle ASL;

• il finanziamento regionale dei programmi per l'immigrazione viene destinato alle ASL da utilizzarsi per il finanziamento di progetti di natura sovradistrettuale e provinciale, al fine di garantire il cofinanziamento, previsto d.lgs. 286/98, di tali programmi nella misura del 20% del finanziamento statale, calcolato sulla base dell'ultima assegnazione specifica effettuata dallo Stato;

Richiamata la nota n. 14301 del 21 luglio 2007 la quale sono state fornite indicazioni per l'attuazione delle leggi di settore e le modalità di utilizzo dei finanziamenti da parte degli ambiti distrettuali ad integrazione della nota n. 11119 del 7 luglio 2006;

Confermata la necessità di porre particolare attenzione alle problematiche dell'area penale adulti e minori, secondo le indicazioni contenute e le priorità indicate nella circolare 48/05, invitando i comuni interessati (sede di Istituti Penitenziari per l'area penale adulti e sede di distretto di Corte d'Appello per l'area penale minori) a sviluppare forme di progettazione integrata con Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e i Servizi della Giustizia minorile al fine di creare opportunità di inclusione e di reinserimento;

Preso atto che le modalità di utilizzo del F.N.P.S. per l'anno 2007 specificate nei paragrafi successivi, sono state concordate con l'ANCI, tenuto conto dei criteri di ripartizione e di utilizzo delle risorse già definiti nei precedenti provvedimenti;

Ricordato che, per effetto della l.r. n. 34/2004, le attività svolte a favore dei minori ex ONMI sono state riportate in capo ai comuni e che pertanto i contributi, erogati negli anni precedenti alle Province, dal Fondo anno 2006 sono destinati direttamente agli ambiti distrettuali;

Stabilito di riservare in capo alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale una quota delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2007, pari a € 5.000.000,00, per l'attuazione della legge 28 agosto 1998, n. 284 (progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni) e della legge 388/2000, art. 80, comma 14 (servizi di telefonia per persone anziane) nonché per garantire la prosecuzione e l'implementazione di iniziative sperimentali di rilevanza regionale e degli interventi relativi alle altre leggi di settore nazionali, degli osservatori regionali e provinciali e del sistema informativo sociale regionale;

Ritenuto inoltre di rinviare a successivi provvedimenti la destinazione delle ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione Lombardia nell'ambito del F.N.P.S. 2007 anche per l'attuazione di iniziative di interesse regionale, in capo alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale nonché per le iniziative attuative delle linee programmatiche approvate con d.g.r. 5 dicembre 2007, n. 6001 di recepimento delle intese del 20 e 26 settembre 2007 tra il governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano e le autonomie locali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia e di interventi, iniziative ed azioni sociali e sociosanitarie in favore delle famiglie, in accordo con ANCI;

Stabilito di riservare la somma di € 3.700.000,00, che saranno assegnati alle ASL con destinazione vincolata all'area degli interventi di lotta alla droga di natura sociosanitaria previsti dal d.P.R. 309/90, secondo le indicazioni regionali, dando atto che le risorse per gli interventi di natura sociale sono comprese in quelle assegnate agli ambiti distrettuali, di cui al paragrafo successivo;

Stabilito, conseguentemente, di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2007, complessivamente pari a € 92.000.000,00, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle deliberazioni delle precedenti annualità del fondo, secondo quanto indicato nell'allegato 1, riservando:

- a) una quota del 5%, pari a € 4.600.000,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso le ASL, per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali, che dovrà essere prioritariamente destinato al sostegno gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad integrazione del fondo di solidarietà costituito presso ogni ambito, con particolare riguardo alle esigenze dei piccoli comuni;
- b) una quota dello 0,3%, pari a € 276.000,00, da destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

Ricordato, per quanto riguarda le leggi nazionali di settore, che i compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati sono affidati:

- 1) agli ambiti distrettuali di associazione dei comuni e al comune di Milano, per la parte di competenza, per le leggi: d.P.R. n. 309/90 – legge 45/99 (interventi di natura prevalentemente sociale), legge n. 104/92, legge n. 285/97, d.lgs. n. 286/98 – legge 40/98 e legge n. 328/00, art. 28;
- 2) alle ASL per il d.P.R. n. 309/90 – legge 45/99, relativamente agli interventi di natura prevalentemente sociosanitaria;
- 3) alle ASL per il cofinanziamento regionale dei programmi per l'immigrazione ex d.lgs. n. 286/98 – legge 40/98;

Dato atto che le ASL garantiscono la continuazione della gestione dei progetti relativi ai bandi degli anni pregressi, fino alla conclusione dei medesimi, nonché le attività di valutazione, verifica e controllo del conseguimento degli obiettivi definiti con circolare n. 48/2005 e dei flussi informativi, per l'attuazione delle quali viene riconosciuta alle medesime una quota di risorse pari a € 800.000,00, ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno precedente, come indicato nell'allegato 2;

Considerato che le risorse del F.N.P.S. 2007 rappresentano di fatto l'ultima assegnazione per la triennalità 2006-2008 di attuazione dei piani di zona e che pertanto le risorse del F.N.P.S. assegnate per le annualità 2005-2007, utilizzate per le gestioni 2006-2008, dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2008 in misura pari almeno al 90% delle risorse assegnate e che eventuali residui, corrispondenti a somme non impegnate e a somme non liquidate entro il 31 dicembre 2008, saranno oggetto di compensazione rispetto all'assegnazione del F.N.P.S. 2008;

Rilevato che la Regione Lombardia con d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5223 ha, nel corso del 2007, ripartito tra gli ambiti distrettuali, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, i finanziamenti del Fondo sociale regionale per complessivi € 83.540.218,74, sulla base dei criteri stabiliti con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2222;

Ricordato che la d.g.r. n. 2222/06 ha definito i seguenti criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale per garantire il passaggio ad una assegnazione per quota capitaria in modo graduale:

- 2006: assegnazione su base storica ossia sulla spesa storica dei servizi;
- 2007: assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria;
- 2008: assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria;

Considerato che l'applicazione del criterio di riparto previsto per il 2007 dalla citata d.g.r. 2222/06 avrebbe comportato, rispetto all'assegnazione 2006, consistenti variazioni, positive o negative, sia a livello più complessivo di ambito ASL, sia anche a livello di singolo ambito distrettuale, con particolare criticità per gli ambiti maggiormente dotati di servizi che, in taluni casi, avrebbero visto una significativa riduzione dell'assegnazione delle risorse regionali;

Dato atto che con la d.g.r. n. 5223/07, rispetto al criterio di riparto per il 2007, sono stati introdotti criteri correttivi che, collegando la ripartizione del Fondo Sociale Regionale al parziale o mancato utilizzo del F.N.P.S. 2005, prevedevano l'assegnazione di:

- quote di Fondo Sociale Regionale (base teorica assegnazione 2007 calcolata con il criterio 50% spesa storica e 50% quota capitaria), in percentuale sulla base dell'utilizzo del F.N.P.S. 2005 rispetto all'assegnato 2005;
- una quota aggiuntiva, pari al 15% della somma definita con le modalità del punto precedente, agli ambiti distrettuali che hanno dichiarato un utilizzo del F.N.P.S. 2005 pari o superiore al 95%, e se l'assegnazione teorica del Fondo Sociale Regionale 2007 è inferiore alla quota ricevuta nel 2006; nel caso in cui l'assegnazione complessiva 2007 così definita sia superiore alla somma assegnata nel 2006, l'assegnazione 2007 viene ricondotta a quella del 2006;

Preso atto che diversi ambiti distrettuali, pur in presenza di residui derivanti dalle assegnazioni di precedenti annualità del F.N.P.S., hanno comunque rilevato difficoltà nel coniugare la riduzione dell'assegnazione del Fondo sociale regionale 2007 con l'utilizzo delle risorse del F.N.P.S. 2005, a fronte di asseriti maggiori oneri sostenuti a carico del F.N.P.S. 2005 per la gestione 2006 e in parte per quella del 2007, ed hanno richiesto la valutazione delle problematiche emerse tramite un tavolo tecnico congiunto con ANCI;

Rilevato che dal tavolo tecnico congiunto è emersa la richiesta di rivedere o di integrare le assegnazioni del Fondo sociale regionale 2007 per le situazioni più rilevanti nonché di prevedere l'applicazione del criterio di riparto definito con d.g.r. n. 2222/06 per il 2007 anche per il 2008 facendo slittare di un anno la applicazione dei criteri previsti per il 2008 e 2009;

Considerato che le verifiche delle diverse situazioni documentate e dei dati presentati dagli ambiti distrettuali a consuntivo 2006, valutati congiuntamente alle schede di rendicontazione di utilizzo del F.N.P.S. 2001-2006, attività necessaria per valutare la possibilità di rideterminare le assegnazioni disposte con la d.g.r. n. 5223/07, utilizzando quota parte dell'assegnazione del F.N.P.S. 2007, hanno portato alle seguenti risultanze, riportate nell'allegato 3:

- ridefinizione delle risorse da assegnare agli ambiti distrettuali di Castellanza e Gallarate dell'ASL della Provincia di Varese a seguito del passaggio del comune di Cairate, con effetto dal 1° gennaio 2007, dal distretto di Castellanza a quello di Gallarate, non considerato nella d.g.r. n. 5223/07; tale rideterminazione non comporta variazioni delle assegnazioni 2007 per gli altri ambiti distrettuali e non comporta maggiori oneri rispetto alla d.g.r. n. 5223/07;
- ridefinizione delle risorse assegnate agli ambiti distrettuali dell'ASL della Provincia di Bergamo alla luce della diversa ripartizione tra gli stessi delle risorse relative alla gestione per l'anno 2006 dei CSE, trasformati in CDD, da parte dell'ASL la cui comunicazione non è pervenuta in tempo utile per la definizione della ripartizione delle risorse regionali per il 2007; tale rideterminazione non comporta variazioni delle assegnazioni 2007 per gli altri ambiti distrettuali e comporta un maggiore onere di € 30.785,91 rispetto alla d.g.r. n. 5223/07;
- ridefinizione delle risorse da assegnare ad alcuni ambiti distrettuali (Valle Brembana, Valle Imagna, Salò, Erba, Lecco, Castano Primo, Corsico, Cernusco sul Naviglio, Rozzano, Vimercate-Trezzo) a seguito della verifica dei consuntivi della gestione anno 2006, dai quali risulta una percentuale di utilizzo del F.N.P.S. 2005 maggiore di quella esposta nei preventivi per la mancata indicazione di quote di fondo effettivamente utilizzate relative in particolare alle leggi di settore; tale rideterminazione comporta variazioni delle assegnazioni 2007 per gli altri ambiti distrettuali in questione e comporta un maggiore onere di € 1.090.915,86 rispetto alla d.g.r. n. 5223/07;

Considerato che, anche con la sistemazione delle situazioni indicate al paragrafo precedente e la verifica delle posizioni degli ambiti distrettuali che hanno avuto un'assegnazione del Fondo sociale regionale 2007 ridotta per il mancato o parziale utilizzo del F.N.P.S. 2005, attraverso l'analisi dei consuntivi della gestione 2006, continua a permanere per gli stessi una situazione di difficoltà;

Ritenuto pertanto di destinare una quota di risorse del F.N.P.S. 2007 da assegnare agli ambiti distrettuali che hanno avuto un'assegnazione del Fondo sociale regionale 2007 ridotta, per il mancato o parziale utilizzo del F.N.P.S. 2005, rispetto all'assegnazione teorica 2007 o all'assegnazione dell'anno 2006, in misura pari

al 60% della riduzione praticata, come riportato nell'allegato 3, per un importo complessivo di € 5.116.394,16;

Ritenuto pertanto di procedere, in accordo con ANCI, alla ridefinizione delle assegnazioni del Fondo sociale regionale disposte con la d.g.r. n. 5223/07 a seguito di quanto indicato nei paragrafi precedenti, così come riportato nell'allegato 3, che comportano un onere complessivo di € 6.238.095,93;

Considerato che sull'UPB 5.2.2.2.91 - capitolo 5109 sono stati resi disponibili € 8 ml per l'attuazione di politiche in favore delle famiglie numerose tramite erogazione di buoni/voucher alle famiglie e che, nelle more dell'approvazione dei relativi provvedimenti, le risorse in questione sono destinate all'attuazione del presente provvedimento riservando contestualmente analoga somma dalle risorse complesse del F.N.P.S. 2007, già assegnate e in fase di assegnazione, per l'attuazione dell'intervento citato;

Dato atto che gli allegati 1, 2 e 3, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziati sulle UPB 5.2.1.2.87 - capitolo 5660 per € 100.557.095,93 e 5.2.2.2.91 - capitolo 5109 per € 8.000.000,00 del bilancio regionale per l'esercizio 2007;

Vagliate e fatte proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per quanto in premessa motivato;

1) di destinare le risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, assegnate e ripartite agli ambiti distrettuali per l'attuazione dei piani di zona, prioritariamente:

- a) allo sviluppo dei titoli sociali e in particolare alla realizzazione dell'obiettivo dell'attivazione in tutti gli ambiti distrettuali dei voucher sociali entro il 2008;
- b) allo sviluppo di interventi e servizi previsti ai sensi della configurazione prevista dall'art. 22 della legge 328/2000;
- c) alle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinate dalla programmazione regionale, secondo le modalità stabilite nei successivi punti;

2) di confermare che gli ambiti distrettuali danno attuazione agli interventi previsti dalle seguenti leggi di settore nazionali:

- a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l. 45/99: interventi per la lotta alla droga, per la parte di competenza dei comuni;
- b) legge 5 febbraio 1992, 104: interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
- c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie;
- e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

3) di impegnare gli ambiti distrettuali a destinare maggiori risorse all'attuazione delle leggi di settore nazionali nelle aree di evidente maggiore bisogno territoriale operando per un impiego efficace delle medesime;

4) di riservare in capo alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale una quota delle risorse del F.N.P.S. per il 2007, pari a € 5.000.000,00 per l'attuazione della legge 28 agosto 1998, n. 284 (progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni) e della legge 388/2000, art. 80, comma 14 (servizi di telefonia per persone anziane), nonché per garantire la prosecuzione e l'implementazione di iniziative sperimentali di rilevanza regionale e degli interventi relativi alle altre leggi di settore nazionali, degli osservatori regionali e provinciali e del sistema informativo sociale regionale;

5) rinviare a successivi provvedimenti la destinazione delle ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione Lombardia nell'ambito del F.N.P.S. 2007 anche per l'attuazione di iniziative di interesse regionale, in capo alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale nonché per le iniziative attuative delle linee programmatiche approvate con d.g.r. 5 dicembre 2007, n. 6001 di recepimento delle intese del 20 e 26 settembre 2007 tra il governo, le regioni e le province di Trento e Bolzano e le autonomie locali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia

e di interventi, iniziative ed azioni sociali e sociosanitarie in favore delle famiglie, in accordo con ANCI;

6) di destinare € 3.700.000,00, che saranno assegnati alle ASL, per l'attuazione di interventi di lotta alla droga di natura sociosanitaria previsti dal d.P.R. 309/90, secondo le indicazioni regionali;

7) di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali della quota del F.N.P.S. per l'anno 2007, complessivamente pari a € 92.000.000,00, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle deliberazioni delle precedenti annualità del fondo, secondo quanto indicato nell'allegato 1, con le seguenti determinazioni:

- a) riservare una quota del 5%, pari a € 4.600.000,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso le ASL, per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali, che dovrà essere prioritariamente destinato al sostegno gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad integrazione del fondo di solidarietà costituito presso ogni ambito, con particolare riguardo alle esigenze dei piccoli comuni;
 - b) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 276.000,00, da destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;
 - c) ripartire, per ambito distrettuale, al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, le risorse indistinte pari a € 87.124.000,00;
- 8) di stabilire che:

- a) le risorse del F.N.P.S. di cui al precedente punto 7, sono assegnate agli ambiti distrettuali per il tramite delle ASL;
 - b) la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale provvederà all'erogazione delle risorse alle ASL;
 - c) le ASL provvederanno all'erogazione di tali risorse all'ente capofila dell'ambito, individuato nell'accordo di programma, secondo la seguente modalità:
 1. 40% delle risorse a seguito della valutazione del monitoraggio dell'attuazione dei piani di zona;
 2. 45% delle risorse a seguito della valutazione del piano economico finanziario preventivo 2008, secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 48/2005;
 3. 15% delle risorse a seguito della valutazione del piano economico finanziario consuntivo 2007 in coerenza con quanto indicato nel relativo piano a preventivo;
- 9) di stabilire che le ASL garantiscono la continuazione della gestione dei progetti relativi ai bandi degli anni pregressi, fino alla conclusione dei medesimi, nonché le attività di valutazione, verifica e controllo del conseguimento degli obiettivi definiti con circolare n. 48/2005 e dei flussi informativi, per l'attuazione delle quali viene riconosciuta alle medesime una quota di risorse pari a € 800.000,00, ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno precedente, come indicato nell'allegato 2;

10) di confermare quanto già stabilito con d.g.r. n. 1642/2005:

- a) al punto 6, lett. d) ed e) relativamente al fondo di solidarietà per ogni ambito distrettuale, all'interno della quota di risorse assegnate del F.N.P.S.;
- b) al punto 10, per quanto riguarda le leggi nazionali di settore, per l'affidamento dei compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati;

11) di stabilire le risorse del F.N.P.S. assegnate per le annualità 2005-2007, utilizzate per le gestioni 2006-2008, dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2008 in misura pari almeno al 90% delle risorse assegnate e che eventuali residui, corrispondenti a somme non impegnate e a somme non liquidate entro il 31 dicembre 2008, saranno oggetto di compensazione rispetto all'assegnazione del F.N.P.S. 2008;

12) di procedere alla modifica ed integrazione delle assegnazioni del Fondo sociale regionale 2007, disposte con la d.g.r. n. 5223/07, come indicato nell'allegato 3, per un importo complessivo di € 6.238.095,93;

13) di modificare le modalità di riparto del Fondo sociale regionale definite con d.g.r. n. 2222/06 per il triennio 2006-2008, stabilendo che il criterio previsto per l'anno 2007 (assegnazione 50% su base storica - 50% su base capitaria) verrà applicato anche per il 2008 e che il criterio per il 2008 (assegnazione 25% su base storica - 75% su base capitaria) verrà applicato nel 2009;

14) di confermare che anche per il riparto del Fondo sociale regionale 2008 si proseguirà nella linea di una complessiva verifica dell'utilizzo delle risorse regionali e statali ripartite agli ambiti distrettuali per l'attuazione dei piani di zona;

15) di dare atto che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziare sulle UPB 5.2.1.2.87 - capitolo 5660 per € 100.557.095,93 e 5.2.2.2.91 - capitolo 5109 per € 8.000.000,00 del bilancio regionale per l'esercizio 2007;

16) di dare atto gli allegati 1, 2 e 3 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

17) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO 1

Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale

**RIPARTIZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE
PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2007**

N.	Cod. ASL	ASL	AMBITO DISTRETTUALE	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse per ambito	Totale risorse da F.N.P.S.
1	301	BERGAMO	DISTRETTO ALTO SEBINO	14.615,00	278.666,00	293.281,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO DI ALBINO	47.087,00	912.754,00	959.841,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO DI BERGAMO	-	1.377.358,00	1.377.358,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO DI DALMINE	-	1.244.946,00	1.244.946,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO DI GRUMELLO	-	418.377,00	418.377,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	-	701.922,00	701.922,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO DI SERIATE	-	638.441,00	638.441,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO DI TREVIGLIO	-	937.702,00	937.702,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	1.444,00	1.114.979,00	1.116.423,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO	14.309,00	277.521,00	291.830,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO VALLE BREMBANA	21.334,00	416.075,00	437.409,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	15.613,00	474.069,00	489.682,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALMÈ	18.566,00	484.044,00	502.610,00
1	301	BERGAMO	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	21.205,00	411.259,00	432.464,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	-	1.046.210,00	1.046.210,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	-	488.489,00	488.489,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	-	558.646,00	558.646,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA EST	-	813.397,00	813.397,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA OVEST	-	837.341,00	837.341,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO DI BRESCIA	-	1.826.064,00	1.826.064,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO DI GARDA - SALÒ	-	1.048.375,00	1.048.375,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO MONTE ORFANO	-	514.914,00	514.914,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO OGLIO OVEST	-	800.096,00	800.096,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO SEBINO	-	474.845,00	474.845,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO VALLE SABBIA	1.909,00	681.469,00	683.378,00
2	302	BRESCIA	DISTRETTO VALLE TROMPIA	-	1.022.643,00	1.022.643,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	-	19.864,00	19.864,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI CANTÙ	-	635.781,00	635.781,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI COMO	-	1.333.081,00	1.333.081,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI DONGO	-	161.459,00	161.459,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI ERBA	-	642.969,00	642.969,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	-	486.457,00	486.457,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI MENAGGIO	-	342.221,00	342.221,00
3	303	COMO	DISTRETTO DI OLGiate COMASCO	-	782.788,00	782.788,00
3	303	COMO	DISTRETTO LOMAZZO - FINO MORNASCO	-	845.396,00	845.396,00
4	304	CREMONA	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	-	358.837,00	358.837,00
4	304	CREMONA	DISTRETTO DI CREMA	-	1.410.252,00	1.410.252,00
4	304	CREMONA	DISTRETTO DI CREMONA	-	1.424.261,00	1.424.261,00
5	305	LECCO	DISTRETTO DI BELLANO	19.064,00	480.661,00	499.725,00
5	305	LECCO	DISTRETTO DI LECCO	-	1.509.948,00	1.509.948,00
5	305	LECCO	DISTRETTO DI MERATE	-	1.045.578,00	1.045.578,00
6	306	LODI	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO E LODI	-	1.604.192,00	1.604.192,00
6	306	LODI	DISTRETTO DI SANT'ANGELO LODIGIANO	-	406.647,00	406.647,00
7	307	MANTOVA	DISTRETTO DI ASOLA	-	407.739,00	407.739,00
7	307	MANTOVA	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	-	551.807,00	551.807,00
7	307	MANTOVA	DISTRETTO DI MANTOVA	-	1.333.610,00	1.333.610,00
7	307	MANTOVA	DISTRETTO DI OSTIGLIA	-	416.754,00	416.754,00
7	307	MANTOVA	DISTRETTO DI SUZZARA	-	462.975,00	462.975,00
7	307	MANTOVA	DISTRETTO DI VIADANA	-	428.313,00	428.313,00
8	308	MILANO	COMUNE DI MILANO	-	11.786.003,00	11.786.003,00
9	309	MILANO 1	DISTRETTO DI ABBIATEGRASSO	-	675.898,00	675.898,00
9	309	MILANO 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	-	605.873,00	605.873,00
9	309	MILANO 1	DISTRETTO DI CORSICO	-	1.025.351,00	1.025.351,00
9	309	MILANO 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	-	2.274.932,00	2.274.932,00
9	309	MILANO 1	DISTRETTO DI LEGNANO	-	1.614.472,00	1.614.472,00

N.	Cod. ASL	ASL	AMBITO DISTRETTUALE	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse per ambito	Totale risorse da F.N.P.S.
9	309	MILANO 1	DISTRETTO DI MAGENTA	-	1.072.950,00	1.072.950,00
9	309	MILANO 1	DISTRETTO DI RHO	-	1.507.882,00	1.507.882,00
10	310	MILANO 2	DISTRETTO BINASCO - AREA 6	-	425.234,00	425.234,00
10	310	MILANO 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AREA 4	-	987.759,00	987.759,00
10	310	MILANO 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE - AREA 2	-	946.827,00	946.827,00
10	310	MILANO 2	DISTRETTO MELZO - AREA 5	-	706.860,00	706.860,00
10	310	MILANO 2	DISTRETTO PAULLO - AREA 1	-	471.124,00	471.124,00
10	310	MILANO 2	DISTRETTO PIOLTELLO - AREA 3	-	785.775,00	785.775,00
10	310	MILANO 2	DISTRETTO ROZZANO - AREA 7	-	648.194,00	648.194,00
11	311	MILANO 3	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	-	1.295.384,00	1.295.384,00
11	311	MILANO 3	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	-	1.252.985,00	1.252.985,00
11	311	MILANO 3	DISTRETTO DI DESIO	-	1.338.790,00	1.338.790,00
11	311	MILANO 3	DISTRETTO DI MONZA	-	1.549.185,00	1.549.185,00
11	311	MILANO 3	DISTRETTO DI SEREGNO	-	1.157.832,00	1.157.832,00
11	311	MILANO 3	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	-	1.174.743,00	1.174.743,00
11	311	MILANO 3	DISTRETTO DI VIMERCATE - TREZZO SULL'ADDA	-	1.844.665,00	1.844.665,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI BRONI	-	358.897,00	358.897,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI CASTEGGIO	-	300.656,00	300.656,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI CERTOSA	-	556.345,00	556.345,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI CORTE OLONA	-	369.277,00	369.277,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI GARLASCO	-	508.161,00	508.161,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI MORTARA	-	383.126,00	383.126,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI PAVIA	-	894.344,00	894.344,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI VIGEVANO	-	706.544,00	706.544,00
12	312	PAVIA	DISTRETTO DI VOGHERA	-	592.088,00	592.088,00
13	313	SONDRIO	DISTRETTO DI BORMIO	11.754,00	238.428,00	250.182,00
13	313	SONDRIO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	11.901,00	230.515,00	242.416,00
13	313	SONDRIO	DISTRETTO DI MORBEGNO	21.954,00	420.119,00	442.073,00
13	313	SONDRIO	DISTRETTO DI SONDRIO	11.084,00	517.293,00	528.377,00
13	313	SONDRIO	DISTRETTO DI TIRANO	-	274.559,00	274.559,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI ARCISATE	-	451.963,00	451.963,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI AZZATE	-	461.401,00	461.401,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	-	737.325,00	737.325,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI CASTELLANZA	-	568.302,00	568.302,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI GALLARATE	-	1.073.982,00	1.073.982,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI LAVENO CITTIGLIO	-	645.408,00	645.408,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI LUINO	-	497.202,00	497.202,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI SARONNO	-	790.433,00	790.433,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	-	437.443,00	437.443,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	-	604.816,00	604.816,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI TRADATE	-	486.500,00	486.500,00
14	314	VARESE	DISTRETTO DI VARESE	-	1.074.225,00	1.074.225,00
15	315	VALLECAMONICA-SEBINO	DISTRETTO VALLECAMONICA	44.161,00	903.738,00	947.899,00
				276.000,00	87.124.000,00	87.400.000,00

ASSEGNAZIONE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2007

N.	ASL	Fondo Riequilibrio ambiti territoriali (5%)	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse per ambiti distrettuali	Totale ambiti distrettuali da FNPS	Totale generale risorse assegnate da FNPS (cap. 5660 e cap. 5109)
		A	B	C	D = (B + C)	E = (A + D)
301	BERGAMO	501.910,00	154.173,00	9.688.113,00	9.842.286,00	10.344.196,00
302	BRESCIA	526.080,00	1.909,00	10.112.489,00	10.114.398,00	10.640.478,00
303	COMO	275.195,00	-	5.250.016,00	5.250.016,00	5.525.211,00
304	CREMONA	169.126,00	-	3.193.350,00	3.193.350,00	3.362.476,00
305	LECCO	157.799,00	19.064,00	3.036.187,00	3.055.251,00	3.213.050,00
306	LODI	106.570,00	-	2.010.839,00	2.010.839,00	2.117.409,00
307	MANTOVA	191.144,00	-	3.601.198,00	3.601.198,00	3.792.342,00
308	CITTÀ DI MILANO	635.361,00	-	11.786.003,00	11.786.003,00	12.421.364,00
309	MILANO 1	466.582,00	-	8.777.358,00	8.777.358,00	9.243.940,00
310	MILANO 2	262.254,00	-	4.971.773,00	4.971.773,00	5.234.027,00
311	MILANO 3	510.479,00	-	9.613.584,00	9.613.584,00	10.124.063,00
312	PAVIA	250.330,00	-	4.669.438,00	4.669.438,00	4.919.768,00
313	SONDRIO	87.273,00	56.693,00	1.680.914,00	1.737.607,00	1.824.880,00
314	VARESE	411.979,00	-	7.829.000,00	7.829.000,00	8.240.979,00
315	VALLECAMONICA-SEBINO	47.918,00	44.161,00	903.738,00	947.899,00	995.817,00
TOTALE ASL		4.600.000,00	276.000,00	87.124.000,00	87.400.000,00	92.000.000,00

ALLEGATO 2

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL F.N.P.S. 2007

N.	BENEFICIARI	Quota per gestione amministrativa (cap. 5660)
		(a)
1	ASL BERGAMO	98.080,00
2	ASL BRESCIA	99.040,00
3	ASL COMO	53.680,00
4	ASL CREMONA	33.200,00
5	ASL LECCO	30.400,00
6	ASL LODI	25.760,00
7	ASL MANTOVA	36.480,00
8	ASL CITTÀ DI MILANO	38.720,00
9	ASL MILANO N. 1	77.840,00
10	ASL MILANO N. 2	56.000,00
11	ASL MILANO N. 3	87.200,00
12	ASL PAVIA	43.120,00
13	ASL SONDRIO	22.400,00
14	ASL VARESE	85.600,00
15	ASL VALCAMONICA	12.480,00
	TOTALE	800.000,00

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

(a) In percentuale rispetto all'assegnazione dell'anno precedente

ALLEGATO 3

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
INTEGRAZIONE RISORSE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2007
ASSEGNAZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE

ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2006 Rideterminata	TOTALE ASSEGN. TEOR. 2007 (criteri d.g.r. 2222/06 50% storico - 50% quota cap.) Rideterminata	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 ex d.g.r. 5223/07	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 Rideterminata	INTEGRAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 DEFINITIVA
		A1	B1	C	D	E	F = D + E
BG	DISTRETTO ALTO SEBINO	248.110,42	267.039,61	267.183,95	267.039,61	0,00	267.039,61
BG	DISTRETTO DI ALBINO	1.125.563,60	1.023.454,80	1.058.454,64	1.125.563,60	0,00	1.125.563,60
BG	DISTRETTO DI BERGAMO	1.914.371,87	1.657.621,85	1.757.882,03	1.657.621,85	0,00	1.657.621,85
BG	DISTRETTO DI DALMINE	954.240,02	1.112.763,89	629.916,89	612.020,14	300.446,25	912.466,39
BG	DISTRETTO DI GRUMELLO	304.260,15	364.268,52	364.443,68	364.268,52	0,00	364.268,52
BG	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	595.064,20	657.464,58	352.375,56	361.605,52	177.515,44	539.120,96
BG	DISTRETTO DI SERIATE	510.786,10	580.310,40	343.842,01	319.170,72	156.683,81	475.854,53
BG	DISTRETTO DI TREVIGLIO	838.009,61	904.611,74	559.180,32	587.997,63	189.968,47	777.966,10
BG	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	769.307,64	956.605,69	614.579,46	621.793,70	200.887,19	822.680,89
BG	DISTRETTO MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO	133.522,20	206.750,18	120.121,56	113.712,60	55.822,55	169.535,15
BG	DISTRETTO VALLE BREMBANA	329.978,07	373.708,35	219.544,05	280.281,26	56.056,25	336.337,51
BG	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	460.687,24	463.868,29	277.650,64	255.127,56	125.244,44	380.372,00
BG	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALMÈ	394.447,15	436.457,91	216.277,75	414.635,01	13.093,74	427.728,75
BG	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	410.084,46	412.494,84	348.515,38	391.870,10	12.374,84	404.244,94
BS	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	931.582,83	996.180,38	996.180,38	996.180,38	0,00	996.180,38
BS	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	410.935,26	456.059,38	456.059,38	456.059,38	0,00	456.059,38
BS	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	529.803,17	544.717,85	463.010,17	463.010,17	49.024,61	512.034,78
BS	DISTRETTO BRESCIA EST	512.573,49	673.853,95	673.853,95	673.853,95	0,00	673.853,95
BS	DISTRETTO BRESCIA OVEST	710.801,15	781.058,45	781.058,45	781.058,45	0,00	781.058,45
BS	DISTRETTO DI BRESCIA	3.375.095,84	2.619.798,94	3.012.768,78	3.012.768,78	0,00	3.012.768,78
BS	DISTRETTO DI GARDA - SALÒ	1.050.681,64	1.067.401,49	1.014.031,42	1.067.401,49	0,00	1.067.401,49
BS	DISTRETTO MONTE ORFANO	478.052,02	501.765,67	501.765,67	501.765,67	0,00	501.765,67
BS	DISTRETTO OGLIO OVEST	867.766,93	843.307,61	716.811,47	716.811,47	75.897,68	792.709,15
BS	DISTRETTO SEBINO	422.878,35	455.673,63	455.673,63	455.673,63	0,00	455.673,63
BS	DISTRETTO VALLE SABBIA	585.748,99	634.039,86	634.039,86	634.039,86	0,00	634.039,86

ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2006 Rideterminata	TOTALE ASSEGN. TEOR. 2007 (criteri d.g.r. 2222/06 50% storico - 50% quota cap.) Rideterminata	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 ex d.g.r. 5223/07	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 Rideterminata	INTEGRAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 DEFINITIVA
		A1	B1	C	D	E	F = D + E
BS	DISTRETTO VALLE TROMPIA	1.044.379,56	1.046.583,36	1.046.583,36	1.046.583,36	0,00	1.046.583,36
CO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	8.544,46	14.886,77	14.886,77	14.886,77	0,00	14.886,77
CO	DISTRETTO DI CANTÙ	837.083,20	743.535,14	743.535,14	743.535,14	0,00	743.535,14
CO	DISTRETTO DI COMO	1.343.587,67	1.357.219,87	1.357.219,87	1.357.219,87	0,00	1.357.219,87
CO	DISTRETTO DI DONGO	145.243,20	156.214,09	156.214,09	156.214,09	0,00	156.214,09
CO	DISTRETTO DI ERBA	529.812,61	597.552,41	507.919,55	567.674,79	17.926,57	585.601,36
CO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	316.946,18	410.431,54	389.909,96	389.909,96	12.312,95	402.222,91
CO	DISTRETTO DI MENAGGIO	220.330,30	284.697,92	284.697,92	284.697,92	0,00	284.697,92
CO	DISTRETTO DI OLGiate COMASCO	665.355,17	729.168,09	729.168,09	729.168,09	0,00	729.168,09
CO	DISTRETTO LOMAZZO - FINO MORNASCO	678.821,07	778.521,11	778.521,11	778.521,11	0,00	778.521,11
CR	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	471.042,65	417.397,14	471.042,65	471.042,65	0,00	471.042,65
CR	DISTRETTO DI CREMA	1.283.660,77	1.377.048,09	1.377.048,09	1.377.048,09	0,00	1.377.048,09
CR	DISTRETTO DI CREMONA	1.756.294,73	1.619.998,57	1.756.294,73	1.756.294,73	0,00	1.756.294,73
LC	DISTRETTO DI BELLANO	313.650,55	403.012,16	403.012,16	403.012,16	0,00	403.012,16
LC	DISTRETTO DI LECCO	1.505.239,87	1.515.662,12	1.439.879,01	1.515.662,12	0,00	1.515.662,12
LC	DISTRETTO DI MERATE	831.657,39	954.441,67	954.441,67	954.441,67	0,00	954.441,67
LO	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO- LODI	1.613.756,10	1.642.341,02	903.287,56	903.287,56	443.432,08	1.346.719,64
LO	DISTRETTO DI S. ANGELO LODIGIANO	212.999,80	316.371,62	174.004,39	174.004,39	85.420,34	259.424,73
MN	DISTRETTO DI ASOLA	425.200,73	418.686,28	425.200,73	425.200,73	0,00	425.200,73
MN	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	553.354,85	560.984,28	560.984,28	560.984,28	0,00	560.984,28
MN	DISTRETTO DI MANTOVA	1.719.046,22	1.562.701,95	1.719.046,22	1.719.046,22	0,00	1.719.046,22
MN	DISTRETTO DI OSTIGLIA	712.904,70	576.676,70	663.178,21	663.178,21	0,00	663.178,21
MN	DISTRETTO DI SUZZARA	578.623,58	528.884,23	578.623,58	578.623,58	0,00	578.623,58
MN	DISTRETTO DI VIADANA	479.477,11	461.286,75	479.477,11	479.477,11	0,00	479.477,11
MI	COMUNE DI MILANO	14.703.663,66	13.584.053,32	14.703.663,66	14.703.663,66	0,00	14.703.663,66
MI 1	DISTRETTO DI ABBIATEGRASSO	652.662,58	676.368,29	372.002,56	372.002,56	182.619,44	554.622,00
MI 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	538.686,30	587.155,56	322.935,56	499.082,23	52.844,00	551.926,23
MI 1	DISTRETTO DI CORSICO	1.075.609,87	1.075.222,64	806.416,98	913.939,24	96.770,04	1.010.709,28
MI 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	2.234.454,28	2.296.060,29	1.262.833,16	1.262.833,16	619.936,28	1.882.769,44
MI 1	DISTRETTO DI LEGNANO	1.615.840,88	1.651.597,90	1.651.597,90	1.651.597,90	0,00	1.651.597,90
MI 1	DISTRETTO DI MAGENTA	876.326,21	999.586,15	749.689,61	749.689,61	149.937,92	899.627,53
MI 1	DISTRETTO DI RHO	1.491.397,15	1.533.165,16	843.240,84	843.240,84	413.954,59	1.257.195,43
MI 2	DISTRETTO BINASCO - AREA 6	384.376,21	412.655,32	412.655,32	412.655,32	0,00	412.655,32
MI 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AREA 4	919.094,31	971.930,93	826.141,29	971.930,93	0,00	971.930,93
MI 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE - AREA 2	1.020.854,72	1.001.477,28	1.020.854,72	1.020.854,72	0,00	1.020.854,72
MI 2	DISTRETTO MELZO - AREA 5	690.087,41	710.590,61	710.590,61	710.590,61	0,00	710.590,61
MI 2	DISTRETTO PAULLO - AREA 1	336.761,46	414.124,74	414.124,74	414.124,74	0,00	414.124,74
MI 2	DISTRETTO PIOLTELLO - AREA 3	671.688,21	743.715,84	743.715,84	743.715,84	0,00	743.715,84
MI 2	DISTRETTO ROZZANO - AREA 7	629.673,87	644.206,78	483.155,09	547.575,76	57.978,61	605.554,37
MI 3	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	1.285.847,95	1.311.935,33	721.564,43	721.564,43	354.222,54	1.075.786,97
MI 3	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	1.527.161,12	1.423.029,77	1.209.575,30	1.209.575,30	128.072,68	1.337.647,98
MI 3	DISTRETTO DI DESIO	1.094.240,74	1.240.279,92	1.240.279,92	1.240.279,92	0,00	1.240.279,92
MI 3	DISTRETTO DI MONZA	2.070.928,38	1.836.021,56	1.009.811,86	1.009.811,86	495.725,82	1.505.537,68
MI 3	DISTRETTO DI SEREGNO	914.018,74	1.061.857,27	1.061.857,27	1.061.857,27	0,00	1.061.857,27
MI 3	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	1.398.974,74	1.324.783,38	1.398.974,74	1.398.974,74	0,00	1.398.974,74
MI 3	DISTRETTO DI TREZZO SULL'ADDA- VIMERCATE	2.013.619,22	1.961.742,13	1.078.958,17	1.275.132,38	411.965,85	1.687.098,23
PV	DISTRETTO DI BRONI	403.877,03	391.866,90	403.877,03	403.877,03	0,00	403.877,03
PV	DISTRETTO DI CASTEGGIO	189.041,15	253.486,31	240.811,99	240.811,99	7.604,59	248.416,58
PV	DISTRETTO DI CERTOSA	411.655,02	494.677,32	371.007,99	371.007,99	74.201,60	445.209,59
PV	DISTRETTO DI CORTE OLONA	268.914,77	328.023,96	328.023,96	328.023,96	0,00	328.023,96
PV	DISTRETTO DI GARLASCO	338.238,22	434.573,12	325.929,84	325.929,84	65.185,97	391.115,81
PV	DISTRETTO DI MORTARA	339.524,18	369.633,57	314.188,53	314.188,53	33.267,02	347.455,55
PV	DISTRETTO DI PAVIA	1.239.468,48	1.095.602,84	1.239.468,48	1.239.468,48	0,00	1.239.468,48
PV	DISTRETTO DI VIGEVANO	870.857,45	816.142,42	870.857,45	870.857,45	0,00	870.857,45

ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2006 Rideterminata	TOTALE ASSEGN. TEOR. 2007 (criteri d.g.r. 2222/06 50% storico - 50% quota cap.) Rideterminata	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 ex d.g.r. 5223/07	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 Rideterminata	INTEGRAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 DEFINITIVA
		A1	B1	C	D	E	F = D + E
PV	DISTRETTO DI VOGHERA	470.134,02	547.317,39	547.317,39	547.317,39	0,00	547.317,39
SO	DISTRETTO DI BORMIO	289.568,14	259.782,08	289.568,14	289.568,14	0,00	289.568,14
SO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	260.780,16	246.821,45	260.780,16	260.780,16	0,00	260.780,16
SO	DISTRETTO DI MORBEGNO	363.009,83	396.286,28	396.286,28	396.286,28	0,00	396.286,28
SO	DISTRETTO DI SONDRIO	550.250,78	546.127,15	550.250,78	550.250,78	0,00	550.250,78
SO	DISTRETTO DI TIRANO	324.119,41	300.901,15	324.119,41	324.119,41	0,00	324.119,41
VA	DISTRETTO DI ARCISATE	385.865,87	424.305,18	424.305,18	424.305,18	0,00	424.305,18
VA	DISTRETTO DI AZZATE	160.949,97	316.647,34	316.647,34	316.647,34	0,00	316.647,34
VA	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	1.072.430,78	915.043,56	1.052.300,09	1.052.300,09	0,00	1.052.300,09
VA	DISTRETTO DI CASTELLANZA	651.188,49	621.691,86	657.959,40	621.691,86	0,00	621.691,86
VA	DISTRETTO DI GALLARATE	1.043.392,78	1.079.866,97	1.043.599,43	1.079.866,97	0,00	1.079.866,97
VA	DISTRETTO DI LAVENO-CITGLIO	296.010,52	479.851,35	479.851,35	479.851,35	0,00	479.851,35
VA	DISTRETTO DI LUINO	429.960,32	470.362,50	470.362,50	470.362,50	0,00	470.362,50
VA	DISTRETTO DI SARONNO	855.138,14	839.693,28	855.138,14	855.138,14	0,00	855.138,14
VA	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	237.485,97	345.448,45	345.448,45	345.448,45	0,00	345.448,45
VA	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	745.088,80	688.461,53	745.088,80	745.088,80	0,00	745.088,80
VA	DISTRETTO DI TRADATE	329.965,90	415.050,88	415.050,88	415.050,88	0,00	415.050,88
VA	DISTRETTO DI VARESE	1.267.771,46	1.182.279,89	1.267.771,46	1.267.771,46	0,00	1.267.771,46
VALC	DISTRETTO VALLECAMONICA	1.210.171,39	1.075.106,54	1.210.171,39	1.210.171,39	0,00	1.210.171,39
				83.540.218,74	84.661.920,51	5.116.394,16	89.778.314,67

INTEGRAZIONE RISORSE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2007
RIEPILOGO PER ASL

BENEFICIARIO	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 ex d.g.r. 5223/07	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 rideterminata	INTEGRAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2007 DEFINITIVA	TOTALE ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA (cap. 5109)
	C	D	E	F = D + E	G
ASL della Provincia di Bergamo	7.129.967,92	7.372.707,82	1.288.092,98	8.660.800,80	1.530.832,88
ASL della Provincia di Brescia	10.751.836,52	10.805.206,59	124.922,29	10.930.128,88	178.292,36
ASL della Provincia di Como	4.962.072,50	5.021.827,74	30.239,52	5.052.067,26	89.994,76
ASL della Provincia di Cremona	3.604.385,47	3.604.385,47	0,00	3.604.385,47	0,00
ASL della Provincia di Lecco	2.797.332,84	2.873.115,95	0,00	2.873.115,95	75.783,11
ASL della Provincia di Lodi	1.077.291,95	1.077.291,95	528.852,42	1.606.144,37	528.852,42
ASL della Provincia di Mantova	4.426.510,13	4.426.510,13	0,00	4.426.510,13	0,00
ASL della Città di Milano	14.703.663,66	14.703.663,66	0,00	14.703.663,66	0,00
ASL della Provincia di Milano n. 1	6.008.716,61	6.292.385,54	1.516.062,27	7.808.447,81	1.799.731,20
ASL della Provincia di Milano n. 2	4.611.237,61	4.821.447,92	57.978,61	4.879.426,53	268.188,92
ASL della Provincia di Milano n. 3	7.721.021,69	7.917.195,90	1.389.986,89	9.307.182,79	1.586.161,10
ASL della Provincia di Pavia	4.641.482,66	4.641.482,66	180.259,18	4.821.741,84	180.259,18
ASL della Provincia di Sondrio	1.821.004,77	1.821.004,77	0,00	1.821.004,77	0,00
ASL della Provincia di Varese	8.073.523,02	8.073.523,02	0,00	8.073.523,02	0,00
ASL di Vallecarnonica-Sebino	1.210.171,39	1.210.171,39	0,00	1.210.171,39	0,00
TOTALE	83.540.218,74	84.661.920,51	5.116.394,16	89.778.314,67	6.238.095,93

(BUR2008018)

(3.2.0)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6400
Comune di Lissone (MI) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che il comune di Lissone (MI), alla data del 31 dicembre 2005, annoverava una popolazione residente di n. 38.088 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Richiamata la d.g.r. n. 63673 del 7 febbraio 1995 che prevede che la pianta organica delle farmacie di Lissone (MI), sia costituita da n. 8 sedi farmaceutiche;

Richiamata la nota prot. n. H1.2006.0032601 del 6 luglio 2006

con cui la D.G. Sanità, ha avviato d'ufficio il procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Lissone (MI) volto all'istituzione della sede farmaceutica n. 9, sulla base dell'intervenuto aumento della popolazione;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal comune di Lissone (MI), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21 dicembre 2006, che prevede l'istituzione delle sedi n. 9 e n. 10, sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica delle sedi attualmente esistenti;

Vista altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 254 del 18 luglio 2007, con cui il comune di Lissone (MI), ha integrato la precedente proposta, ridelimitando i confini delle sedi;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 46/83, l'ASL della Provincia di Milano 3 e l'Ordine dei Farmacisti di Milano e Lodi, rispettivamente con nota del 2 novembre 2007, prot. n. 33206 e con nota del 16 ottobre 2007, prot. n. 200702409, hanno espresso parere favorevole alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, precisata dal comune di Lissone (MI), secondo le deliberazioni innanzi citate;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal comune di Lissone (MI), alla luce dei pareri e delle osservazioni innanzi richiamati;

Ritenuto:

– di accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal comune di Lissone (MI), così come precisata con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 18 luglio 2007;

– di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Lissone (MI) per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, istituendo le sedi farmaceutiche n. 9 e n. 10, secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/68:

– il comune di Lissone (MI), potrà esercitare il diritto di prelazione, a sua scelta, su una delle due sedi di nuova istituzione (n. 9 e n. 10);

– la sede farmaceutica di nuova istituzione non prelaionata dal comune di Lissone (MI), verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

– in caso di rifiuto dell'offerta di prelazione o di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Lissone (MI), entrambe le sedi farmaceutiche (n. 9 e n. 10), verranno assegnate a seguito di pubblico concorso;

Visti:

– la legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni;

– il d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 e successive modificazioni;

– la legge 8 novembre 1991 n. 362 successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 25 maggio 1983 n. 46 e successive modificazioni;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal comune di Lissone (MI), così come precisata con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 18 luglio 2007;

2) di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Lissone (MI) per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modificazioni, istituendo le sedi farmaceutiche n. 9 e n. 10 secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

3) di precisare che ai sensi dell'art. 9 l. 475/68:

– il comune di Lissone (MI), potrà esercitare il diritto di prelazione, a sua scelta, su una delle due sedi di nuova istituzione (n. 9 e n. 10);

– la sede farmaceutica di nuova istituzione non prelaionata dal comune di Lissone (MI), verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

– in caso di rifiuto dell'offerta di prelazione o di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Lissone (MI), entrambe le sedi farmaceutiche (n. 9 e n. 10), verranno assegnate a seguito di pubblico concorso;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO 1

PIANTA ORGANICA FARMACIE DEL COMUNE DI LISSONE (MI)

SEDE N. 1 (attiva e funzionante, privata)

Delimitata dalla linea ferroviaria, dalla via Varese inclusa, via Goito inclusa fino all'incrocio con via Dante esclusa, poi via Don Minzoni esclusa, via SS. Pietro e Paolo esclusa, piazza Libertà esclusa, via Madonna esclusa, piazza Garibaldi esclusa, via S. Rocco e via don Colnaghi escluse, via Gen. Giudoni esclusa sino alla linea ferroviaria.

SEDE N. 2 (attiva e funzionante, privata)

Delimitata ad est: viale della Repubblica escluso fino all'incrocio con la via S. Agnese; a nord: via S. Agnese e via Aliprandi escluse; a sud: via S. Rocco incrocio con via Colnaghi, via Pietro da Lissone fino all'incrocio con viale della Repubblica tutte escluse; ad ovest: via S. Rocco, piazza Garibaldi, via Madonna, piazza Libertà, via SS. Pietro e Paolo e via Don Minzoni tutte incluse fino all'incrocio con via Dante esclusa.

SEDE N. 3 (attiva e funzionante, privata)

Delimitata ad est: viale Martiri della Libertà incluso; ad ovest linea ferroviaria; a nord via Rossini (esclusa), via Volturmo (inclusa) sino all'incrocio con via Matteotti, via Matteotti (inclusa) fino all'incrocio con via Sauro, via Sauro (inclusa), via Vecellio (inclusa) fino all'incrocio con viale Martiri della Libertà incluso; a sud: dalla linea ferroviaria, via Varese esclusa, via Goito esclusa fino all'incrocio con via Dante, via Aliprandi, via S. Agnese fino all'incrocio con viale Martiri della Libertà tutte incluse.

SEDE N. 4 (attiva e funzionante, privata)

Delimitata dai confini territoriali della frazione Bareggia.

SEDE N. 5 (attiva e funzionante, comunale)

Ubicata nella parte del territorio comunale delimitata a nord e ad est dalla linea ferroviaria; ad ovest dal confine con il comune di Muggiò; a sud dalla via Cadorna (esclusa) e via Carducci (inclusa) sino all'incrocio con via Bramante da Urbino, via Bramante da Urbino (inclusa) sino alla linea ferroviaria.

SEDE N. 6 (attiva e funzionante, comunale)

Delimitata ad ovest, nord ed est dai confini del comune; a sud dalle vie Boltraffio, D'Annunzio, Toti e dalla frazione Bareggia escluse.

SEDE N. 7 (attiva e funzionante, privata)

Delimitata ad est: viale della Repubblica incluso; a sud dal sottopasso ferroviario via Fratelli Bandiera inclusa, via Trieste inclusa sino all'incrocio con viale Repubblica incluso; ad ovest linea ferroviaria; a nord dalla linea ferroviaria, via Gen. Guidoni, via don Colnaghi, via San Rocco, via Pietro da Lissone fino all'incrocio con viale della Repubblica tutte incluse.

SEDE N. 8 (attiva e funzionante, comunale)

Delimitata a sud: via Negrelli inclusa fino all'incrocio con il viale della Repubblica; ad ovest viale della Repubblica incluso; a nord via Lamarmora, via Canova tutte incluse sino all'incrocio con viale Martiri della Libertà escluso; ad est confine con i Comuni di Biassono e Vedano al Lambro.

SEDE N. 9 DI NUOVA ISTITUZIONE

Ubicata nella parte del territorio comunale delimitata a nord dalla Cascina Panceri in linea retta sino a via Negrelli esclusa sino all'incrocio con viale della Repubblica (esclusa), via Trieste (esclusa), via F.lli Bandiera (esclusa), via Bramante da Urbino (esclusa), sino all'incrocio con via Cadorna (esclusa), via Cadorna esclusa sino all'incrocio con via Vallassina.

SEDE N. 10 DI NUOVA ISTITUZIONE

Da nord da via Vallassina in linea retta sino a via Boltraffio (inclusa), via G. D'Annunzio (inclusa), via E. Toti sino all'incrocio con viale Martiri della Libertà (esclusa), tratto di viale Martiri della Libertà (esclusa) sino all'incrocio con via Settembrini (esclusa), tratto di via Vico (esclusa), via Catalani (esclusa) sino all'incrocio con via V. Bottego, via V. Bottego sino alla frazione Bareggia (esclusa), confine comunale di Biassono, via La Marmora (esclusa), via Canova (esclusa), tratto viale Martiri della Libertà (esclusa) sino all'incrocio con via T. Vecellio, via T. Vecellio (esclusa), via N. Sauro (esclusa) fino all'incrocio con via G. Matteotti, via G. Matteotti (esclusa) sino all'incrocio con via Volturmo, via Volturmo (esclusa), via Tagliamento, via Rossini, linea sino al confine con il comune di Desio.

(BUR2008019)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6403

(3.2.0)

Accreditamento delle strutture ambulatoriali di medicina dello sport ed iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate (d.g.r. n. 3580/2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'instaurazione dei nuovi rapporti con le strutture pubbliche e private per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale fondati sul criterio dell'accREDITAMENTO delle istituzioni, sulla remunerazione delle prestazioni e sulla adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie»;

Visti i dd.mm. 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica» e 4 marzo 1993 «Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate»;

Vista la legge regionale 21 febbraio 2000 n. 9 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 «Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e per la tutela sanitaria delle attività sportive», con particolare riferimento agli articoli 2 e 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni, che prevede l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza delle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica agonistica nelle società dilettantistiche e di considerare il rilascio di tale certificazione come esito finale di una prestazione complessa che include l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico legale;

Richiamati i provvedimenti regionali:

- d.g.r. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'art. 12 comma 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 - Definizione dei requisiti e indicatori per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie»;

- d.g.r. 6/47508 del 29 dicembre 1999 «Approvazione schema tipo di un contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le ASL ed i soggetti erogatori di prestazioni in regime di Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 12, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

- d.g.r. 7/3312 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1999 n. 15, relative alle attività svolte presso strutture pubbliche e private»;

- d.c.r. VII/462 13 marzo 2002 «Piano socio sanitario regionale 2002-2004»;

- d.g.r. 7/8867 del 24 aprile 2002 «Determinazioni conseguenti all'approvazione della d.c.r. 462/02 relative all'iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate e alla stipula dei rapporti contrattuali»;

- d.g.r. 7/12455 del 21 marzo 2003 «Definizione dei requisiti e degli indicatori per gli ambulatori pubblici e privati riconosciuti idonei al rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui ai d.m. 18 febbraio 1982 e d.m. 4 marzo 1993»;

- d.g.r. 8/3776 del 13 dicembre 2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

- d.g.r. 8/5743 del 31 ottobre 2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che la d.g.r. 7/12455 del 21 marzo 2003 determina:

- apposita procedura per ottenere l'autorizzazione ad erogare prestazioni specialistiche ambulatoriali atte al rilascio di certifi-

cazioni idoneità all'attività sportiva agonistica di cui ai d.m. 18 febbraio 1982 e d.m. 4 marzo 1993 in regime di Servizio Sanitario Regionale;

- requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per l'accREDITAMENTO degli ambulatori di medicina dello sport secondo gli allegati: «2 Elenco dei requisiti generali, 3 Elenco dei requisiti specifici, 4 Elenco dei requisiti specifici l.r. 9/2000»;

- tempi e modalità per l'adeguamento degli requisiti sopra richiamati dei soggetti già autorizzati in possesso dell'idoneità regionale e che richiedano di essere accreditati;

- che le ASL competenti per territorio verifichino il possesso dei requisiti sopra menzionati;

Considerato che con la d.g.r. n. 8/3580 del 22 novembre 2006 «AccREDITAMENTO istituzionale dei centri di medicina sportiva in strutture pubbliche e private» è stato definito il percorso per la conclusione dell'iter procedimentale per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private riconosciute idonee al rilascio delle certificazioni per l'attività sportiva agonistica e la conseguente iscrizione nell'apposito Registro Regionale delle Strutture accreditate;

Rilevato inoltre che la predetta d.g.r. stabilisce che:

- le Strutture che fino ad oggi hanno presentato istanza per l'accREDITAMENTO e già sottoposte a verifica devono presentare nuova domanda redatta sulla base all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento che confermi l'interesse all'iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate accompagnata dall'attestazione relativa al permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- il perfezionamento della procedura sopra descritta non sarà condizionato dallo svolgimento di specifiche verifiche da parte delle ASL competenti per territorio;

- l'istanza deve essere presentata alla Direzione Generale Sanità entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento alle strutture interessate da parte delle ASL territorialmente competenti;

Rilevato altresì che il richiamato provvedimento stabilisce che:

- le istanze di accREDITAMENTO presentate successivamente all'adozione del presente atto saranno sottoposte alla normativa attualmente vigente in materia di accREDITAMENTO per tutte le strutture sanitarie operanti in Lombardia;

- l'applicazione delle disposizioni della d.c.r. n. 870 del 30 luglio 2003, che ha sospeso la messa a contratto con il Servizio Sanitario Regionale di nuove attività di medicina specialistica, così come confermato dalle deliberazioni di Giunta regionale annuali, in attuazione dell'art. 12 - comma 5 - della l.r. 31/97, che prevedono il permanere della sospensione della messa a contratto per i nuovi accREDITAMENTI;

Preso atto inoltre che le prestazioni riguardanti le certificazioni di idoneità di minori e disabili sono garantite in forma gratuita, rientrando tali oneri nelle risorse complessive di settore così come definito dalla d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, così come confermato dalla d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007;

Viste le domande presentate dai Legali Rappresentanti dei centri di medicina sportiva pubbliche e private sulla base all'allegato 1, parte integrante della d.g.r. n. 8/3580 del 22 novembre 2006, con le quali tali strutture confermano l'interesse all'iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate accompagnate dall'attestazione relativa al permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Precisato che agli atti della Direzione Generale Sanità sono disponibili tutte le relative istanze;

Ritenuto quindi di procedere all'accREDITAMENTO, con conseguente iscrizione al Registro Regionale delle Strutture Accreditate, delle strutture che hanno presentato istanza, dando atto che quelle indicate nell'Allegato 1, composto da pagine n. 4, parte integrante del presente atto, sono strutture accreditate a contratto, mentre quelle indicate nell'Allegato 2, composto da pagine n. 1, anch'esso parte integrante del presente provvedimento, sono strutture accreditate senza contratto;

Preso atto che lo Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s., titolare di due studi di medicina sportiva rispettivamente con sede a Varese in piazza Giovanni XXIII, 15 ed a Como in via Recchi, 7 ha promosso ricorso al TAR Milano (Sezione I RG 1153/2005) avverso le disposizioni regionali che hanno stabilito i requisiti di accREDITAMENTO;

Preso atto che il Legale Rappresentante delle strutture medesi-

me ha rinnovato la richiesta di accreditamento, agli atti della Direzione Generale Sanità, precisando di adeguarsi ad alcuni requisiti a seguito della definizione del giudizio di primo grado;

Considerato che, in base a specifica comunicazione da parte degli uffici regionali competenti, il Legale Rappresentante delle strutture summenzionate, attraverso il legale incaricato, ha depositato formali istanze di prelievo al Tribunale medesimo, al fine di promuovere una più tempestiva pronuncia del giudice a-dito, acquisite agli atti della D.G. Sanità;

Ritenuto pertanto di procedere ad accreditare con riserva, con conseguente iscrizione temporanea al Registro Regionale delle Strutture Accreditate, le strutture specificate nell'Allegato 3, composto da pagine n. 1, parte integrante del presente provvedimento, nelle more della definizione del giudizio di primo grado attualmente pendente avanti al TAR;

Ritenuto che tale provvedimento verrà trasmesso ai Legali Rappresentanti delle strutture sopra menzionate ed al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia dalla normativa vigente;

Ritenuto di comunicare il presente atto alla competente Commissione Consiliare;

Considerata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Sanità;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di accreditare e conseguentemente iscrivere nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate le strutture che hanno presentato istanza, dando atto che quelle indicate nell'Allegato 1, composto da pagine 4, parte integrante del presente atto, sono

strutture accreditate a contratto, mentre quelle indicate nell'Allegato 2, composto da pagine 1, anch'esso parte integrante del presente provvedimento, sono strutture accreditate senza contratto;

2. di accreditare con riserva, con iscrizione temporanea al Registro Regionale delle Strutture Accreditate, le strutture specificate nell'Allegato 3, composto da pagine 1, parte integrante del provvedimento, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, attualmente pendente avanti al TAR;

3. di garantire l'erogazione delle prestazioni riguardanti le certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica agonistica in forma gratuita, ritenendo tali oneri rientranti nelle risorse complessive di settore così come definito dalla d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, così come confermato dalla d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007;

4. di ribadire che per i nuovi accreditamenti troveranno applicazione le disposizioni della d.c.r. n. 870 del 30 luglio 2003, che ha sospeso la messa a contratto con il Servizio Sanitario Regionale di nuove attività di medicina specialistica, così come confermato dalle deliberazioni di Giunta regionale annuali, in attuazione dell'art. 12 - comma 5 - della l.r. 31/97;

5. di comunicare il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) della l.r. 31/97;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai Legali Rappresentanti delle strutture sopra menzionate ed al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia dalla normativa vigente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO 1

STRUTTURE ACCREDITATE ED A CONTRATTO

-	C.f./p. IVA	Ente	Sede	Località	Pr.	Cod. struttura	Struttura	Indirizzo	Località	Pr.
BG	01445440165	ATHAENA POLIAMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	via Ronzoni 3	Bergamo	BG	301009301	ATHAENA POLIAMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	via Ronzoni 3	Bergamo	BG
BG	02108580164	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT SEBINO di Sorlini Emilia & C. S.A.S.	via Torricella 7/e	Lovere	BG	301013201	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT SEBINO DI SORLINI EMILIA & C. S.A.S.	via Torricella 7/e	Lovere	BG
BG	00842880163	CENTRO MEDICO SAN LUCA S.R.L.	via San Bernardino 102	Bergamo	BG	301009201	CENTRO MEDICO SAN LUCA S.R.L.	via San Bernardino 102	Bergamo	BG
BG	02541960155	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	viale Caterina da Forlì 19	Milano	MI	301015219	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT DON ORIONE	via Don Orione 6	Bergamo	BG
BG	02274640164	IL PUNTO MEDICO SPORTIVO S.R.L.	via per Curnasco 52	Bergamo	BG	301013001	IL PUNTO MEDICO SPORTIVO S.R.L.	via Daste e Spalenga 28/c	Gorle	BG
BG	02129550162	SPORTMAN'S CENTER	via Milano 23	Osio sotto	BG	301009101	SPORTMAN'S CENTER	via Milano 23	Osio Sotto	BG
BG	02368550162	STUDIO MEDICO SPORTIVO MINERVA S.A.S.	via Nazionale 98	Casazza	BG	301013701	STUDIO MEDICO SPORTIVO MINERVA S.A.S.	via Nazionale 98	Casazza	BG
BG	80020570166	Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	l.go Barozzi 1	Bergamo	BG	962000201	Centro di medicina dello sport	via Borgo Palazzo 130	Bergamo	BG
VALC	01521390987	CENTRO CAMUNO DI MEDICINA SPORTIVA CAMILLO GOLGI DI NOVELLI & C. S.N.C.	via Carlo Magno 2	Erbanno-Darfo Boario Terme	BS	315032401	CENTRO CAMUNO DI MEDICINA SPORTIVA CAMILLO GOLGI DI NOVELLI CRESCENZA E C. S.N.C.	via A. De Gasperi 2	Darfo Boario Terme	BS
BS	01621600178	MARATHON S.R.L.	via Creta 56/d	Brescia	BS	302023001	MARATHON S.R.L.	via Creta 56/d	Brescia	BS
BS	01972400988	Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda	località Montecroce	Desenzano del Garda	BS	956004901	Ospedale di Leno	piazza Donatori di Sangue 1	Leno	BS
BS	00298840174	Azienda Ospedaliera - Spedali Civili di Brescia	piazzale Spedali Civili 1	Brescia	BS	954007501	Presidio Ospedaliero di Montichiari	via Ciotti 154	Montichiari	BS
BS	03071120178	KINESIS S.R.L.	via Vergnano 89/91	Brescia	BS	302034501	MEDICAL FITNESS	via Vergnano 91	Brescia	BS
BS	01635250176	MEDICAL SPORT S.A.S. di Guizzi Bassini Mario & C.	via Bazoli 6	Brescia	BS	302022801	MEDICAL SPORT S.A.S. di Guizzi Bassini Mario & C.	via Bazoli 6	Brescia	BS

-	C.f./p. IVA	Ente	Sede	Località	Pr.	Cod. struttura	Struttura	Indirizzo	Località	Pr.
BS	03305850178	PANATHLETICON S.R.L. – MEDICINA DELLO SPORT	via Aldo Moro 14	Brescia	BS	302022901	PANATHLETICON S.R.L. MEDICINA DELLO SPORT	via Aldo Moro 14	Brescia	BS
BS	03458780172	SPORTLIFE S.R.L.	via Creta, 66	Brescia	BS	302037201	SPORTLIFE MEDICAL CENTER	via Malta 12	Brescia	BS
CO	01545340133	CENTRO ASSISTENZA E VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA ROVELLASCA	via Monte Grappa 7	Rovellasca	CO	303009501	CENTRO ASSISTENZA E VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA	via Monte Grappa 7	Rovellasca	CO
CO	02135210132	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT DI MOLINARI STEFANO & C. S.A.S.	via Provinciale 26	Eupilio	CO	303009401	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT DI MOLINARI STEFANO & C. S.A.S.	via Provinciale 26	Eupilio	CO
CR	01129740195	CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA CITTÀ DI CREMA	via Kennedy 45	Crema	CR	304001101	CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA CITTÀ DI CREMA	via Kennedy 45	Crema	CR
CR	00776770190	SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C. S.N.C.	piazza Vida 9	Cremona	CR	304000901	SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C. S.N.C.	piazza Vida 9	Cremona	CR
CR	00808590194	S. MARTINO FISIOKINESITERAPIA S.A.S. DI PROVENZI GIAN FRANCO E C.	via Brolo 12/a	Soncino	CR	304001001	S. MARTINO FISIOKINESITERAPIA S.A.S. DI PROVENZI GIAN FRANCO E C.	via Brolo 12/a	Soncino	CR
CR	01071310195	Azienda Ospedaliera «ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA»	v.le Concordia 1	Cremona	CR	957001921	Ambulatorio di Medicina dello Sport «Istituti Ospitalieri di Cremona»	via Trento e Trieste 15	Cremona	CR
LC	01620970135	CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	via Rubini 11	Dervio	LC	305005601	CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	via Rubini 11	Dervio	LC
LC	07472340152	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT LARIO DI FERRACINI DR. CARLO & C. S.A.S.	c.so E. Filiberto 8	Lecco	LC	305005701	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT LARIO Lario di Ferracini DR. CARLO & C. S.A.S.	Cso E. Filiberto 8	Lecco	LC
LO	08863390152	MEDICAL SPORT CENTER S.A.S. DI MEAZZA CARLA e C.	via Emilia SS 9 km 298.500	Lodi	LO	306004501	MEDICAL SPORT CENTER S.A.S. DI MEAZZA CARLA E C.	via Emilia SS 9 km 298.500	Lodi	LO
LO	01154820185	C.M.S. SANT'ANGELO di Fedeli Manuela e C. s.a.s.	via Caduti 20/a	Corteolona	PV	306004401	CENTRO MEDICO SPORTIVO SANT'ANGELO S.A.S.	via Statuto 83	Sant'Angelo Lodigiano	LO
LO	03426440966	AO LODI	p.le Ospitale 10	Lodi	LO	978000203	Centro di Medicina dello Sport – OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO	via Fleming 1	Presidio Ospedaliero di CasalpusterlenGO	LO
MIC	07208490156	CENTRO AMBROSIANO DI MEDICINA DELLO SPORT S.N.C. di Cavallaro Gianfranco e Levi Daniela	via Capo Palinuro 2	Milano	MI	308050701	CENTRO AMBROSIANO DI MEDICINA DELLO SPORT S.N.C. di Cavallaro Gianfranco e Levi Daniela	via Capo Palinuro 2	Milano	MI
MIC	08590850155	CENTRO DI FISILOGIA SPORTIVA – Studio Medico Associato dei Dottori Piero e Anna Aghemo	v.le Tunisia 35	Milano	MI	308050901	CENTRO DI FISILOGIA SPORTIVA – Studio Medico Associato dei Dottori Piero e Anna Aghemo	v.le Tunisia 35	Milano	MI
MIC	08182080153	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT SAN GOTTARDO	via Gentilino 9	Milano	MI	308050601	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT SAN GOTTARDO	via Gentilino 9	Milano	MI
MIC	08727990155	POLIAMBULATORIO MEDICO SPORTIVO TONALE S.A.S.	via Tonale 9	Milano	MI	308050501	POLIAMBULATORIO MEDICO SPORTIVO TONALE S.A.S.	via Tonale 9	Milano	MI
MIC	07282470157	FI.ME.S. FISILOGIA MEDICINA DELLO SPORT	via G.G. Mora 22	Milano	MI	308050301	FI.ME.S. FISILOGIA MEDICINA DELLO SPORT	via G.G. Mora 22	Milano	MI
MIC	04793650583	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	p.le Morandi 6	Milano	MI	308050801	Centro di Medicina dello Sport IRCCS SANTA MARIA NASCENTE – Fondazione Don Carlo Gnocchi	via Gozzadini,7 Milano	Milano	MI
MIC	80031750153	Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento	via Daverio 6	Milano	MI	03091202	Centro di medicina dello sport dell'AO ICP – Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi	via Castelvetro 32	Milano	MI
MIC	07845210157	ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI MILANO	via Piranesi 12	Milano	MI	308050101	ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI MILANO	via Piranesi 12	Milano	MI
MIC	12525610155	MARMIL S.R.L.	via Pietro Calvi 36	Milano	MI	308050001	MARMIL S.R.L.	via Pietro Calvi 36	Milano	MI
MIC	10295710155	SPARTACO POLIAMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.A.S.	via Spartaco 36	Milano	MI	308050401	SPARTACO POLIAMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.A.S.	via Spartaco 36	Milano	MI

-	C.f./p. IVA	Ente	Sede	Località	Pr.	Cod. struttura	Struttura	Indirizzo	Località	Pr.
MI1	10427040158	ALFA POLIAMBULATORIO MEDICO SPORTIVO S.A.S. DI E. PORRETTI & C	Cso Europa 127	Rho	MI	309012901	ALFA POLIAMBULATORIO MEDICO SPORTIVO S.A.S.	Cso Europa 127	Rho	MI
MI1	10202430152	SANTA CRESCENZIA S.R.L.	via Santa Crescenza 1	Magenta	MI	309019001	AMBULATORIO MEDICO SPORTIVO SANTA CRESCENZIA S.R.L.	via Santa Crescenza 1	Magenta	MI
MI1	11303260159	CENTRO ALTO MILANESE DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L. (in breve) «C.A.M.M.S. S.R.L.»	via Correggio 24	Busto Garolfo	MI	309018501	CENTRO ALTO MILANESE DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L. (in breve) «C.A.M.M.S. S.R.L.»	via Correggio 24	Busto Garolfo	MI
MI1	10404400151	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT BAREGGIO S.R.L.	via G. Falcone 17	Bareggio	MI	309013001	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT BAREGGIO S.R.L.	via G. Falcone 17	Bareggio	MI
MI1	11103360159	NUOVA DECATHLON S.R.L. CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT	via A. Volta 18	Corsico	MI	309013101	NUOVA DECATHLON S.R.L. CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT	via A. Volta 18	Corsico	MI
MI1	11666230153	NUOVA DIMENSIONE SPORT S.R.L.	Nirone 8	Milano	MI	309012801	NUOVA DIMENSIONE SPORT S.R.L.	Pza Carlo Marx 11	Senago	MI
MI1	12313480159	Azienda Ospedaliera «OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO»	via Candiani 2	Legnano	MI	973004401	CENTRO DI FISILOGIA SPORTIVA	via Candiani 2	Legnano	MI
MI2	07327190158	DELTA MEDICA s.r.l	via Toscana 35/37	Rozzano	MI	310002222	DELTA MEDICA S.R.L.	via Toscana 35/37	Rozzano	MI
MI2	11584190158	VIESSEFFE S.N.C. di Paola Verza, Paola Francesca Sarchi e Fabio Fincati	via Carolina Balconi 34	Cernusco S/N	MI	310008301	AMBULATORIO LARIX MEDICINA SPORTIVA	via Carolina Balconi 34	Cernusco S/N	MI
MI2	10287810153	MINERVA POLIAMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.A.S. di Calicchio Alberto e C.	via Einstein 16	Cassano d'Adda	MI	310005901	MINERVA POLIAMBULATORIO DI MED SPORTIVA SAS	via Einstein 16	Cassano d'Adda	MI
MI3	02734330968	CAM SPORT S.R.L.	via Missori 9	Monza	MI	311010601	CAM SPORT S.R.L.	via Missori 9	Monza	MI
MI3	00864900964	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.	via Donizetti 26	Carate Brianza	MI	311010501	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.	via Donizetti 26	Carate Brianza	MI
MI3	07501590157	CENTRO MEDICO BRIANZA S.R.L.	via Caveto 7	Cusano Milanino	MI	311010901	CENTRO MEDICO BRIANZA S.R.L.	via Caveto 7	Cusano Milanino	MI
MI3	00870570967	C.M.S CENTRO MEDICO SPORTIVO COOP. A R.L.	Viale Marelli 79	Sesto S/G	MI	311010801	C.M.S. CENTRO MEDICO SPORTIVO COOP. A R.L.	via Manin 110	Sesto S/G	MI
MI3	07347080157	BISAPIENS S.A.S. DI BILARDI F. & C.	via vicolo Villa 19	Bresso	MI	311019701	MEDICAL CENTER BRESSO	via Vicolo Villa 19	Bresso	MI
MI3	00853400968	P.B.M. CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT	via Europa 8	Bovisio Masciago	MI	311010701	P.B.M. CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT	via Europa 8	Bovisio Masciago	MI
PV	80007270186	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	via Strada Nuova 65	Pavia	PV	312014404	CENTRO INTERDISCIPLINARE DI BIOLOGIA E MED SPORT	via Salvatore Maugeri, 10 (c/o Fondazione I.R.C.C.S. «S. Maugeri»)	Pavia	PV
PV	01127320180	I.R.O.S. Centro di medicina dello sport soc.coop.	corso Novara 225/c	Vigevano	PV	312014402	I.R.O.S. CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORTsoc.coop.	c.so Novara 227	Vigevano	PV
PV	01045840186	MEDICA SPORT MINERVA S.A.S. DI SANTUCCI RITA & C.	via Cavagna Sangiuliani 5	Pavia	PV	312014403	MEDICA SPORT MINERVA S.A.S.	via Cavagna San Giuliani 5	Pavia	PV
SO	00202030144	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	via Stelvio 25	Sondrio	SO	980000102	Centro di Medicina dello Sport «Mario Mevio»	via Zubiani 33	Sondalo	SO
SO	00202030144	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	via Stelvio 25	Sondrio	SO	980006014	Centro di Medicina dello Sport	via Morelli 1	Morbegno	SO
VA	02620540126	AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	via Pirandello 31	Varese	VA	314017201	AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	via Pirandello 31	Varese	VA
VA	01356310589	Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione	via della Luce,46	Roma	VA	314012201	Provincia Italiana della C.F.I.C. - Ambulatorio di Medicina dello sport	via Legnani 4	Saronno	VA
VA	02676400126	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA SEZIONE MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.	via Gorizia 42	Tradate	VA	314020001	CENTRO DIAGNOSTICO S. NICOLA SEZIONE MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.	via Gorizia 42	Tradate	VA
VA	01995210125	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.	piazza Buffoni 3	Gallarate	VA	314012001	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.	piazza Buffoni 3	Gallarate	VA

-	C.f./p. IVA	Ente	Sede	Località	Pr.	Cod. struttura	Struttura	Indirizzo	Località	Pr.
VA	02411080126	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO	p.le Solaro 3	Busto Arsizio	VA	953000204	P.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO	p.le Solaro 3	Busto Arsizio	VA

ALLEGATO 2

STRUTTURE ACCREDITATE SENZA CONTRATTO

-	C.f./p. IVA	Ente	Sede	Località	Pr.	Cod. struttura	Struttura	Indirizzo	Località	Pr.
CR	00446220196	ASD ASSOCIAZIONE ATLETICA INTERFLUMINA	via Baslenga 32/36	Casalmaggiore	CR		CENTRO DI MEDICINA E SALUTE PER UNO SPORT PULITO	via Baslenga 32/36	Casalmaggiore	CR
SO	00802250142	Centro Medicina dello sport (C.M.S) S.R.L.	via San Rocco 19	Morbegno	SO		CENTRO MEDICINA DELLO SPORT (CMS) S.R.L.	via San Rocco 19	Morbegno	SO
VA	00558080123	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT - CASORATE SEMPIONE	via Sempione 16	Casorate Sempione	VA		CENTRO MEDICINA DELLO SPORT - CASORATE SEMPIONE	via Sempione 16	Casorate Sempione	VA
VA	02610730125	«OLYMPIA 3000 DI KOGOJ M. e C. S.A.S.»	via Puccini 20	Laveno Mombello	VA		CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT OLYMPIA 3000 DI KOGOJ M. e C. S.A.S.	via Puccini 20	Laveno Mombello	VA
VA	02299700126	CENTRO MEDICO SPORTIVO D.O. S.A.S. DI ROMANI ROBERTO & C.	via Italia 24	Gorla Maggiore	VA		CENTRO MEDICO SPORTIVO D.O. S.A.S. DI ROMANI ROBERTO & C.	via Italia 24	Gorla Maggiore	VA

ALLEGATO 3

STRUTTURE ACCREDITATE PROVVISORIAMENTE E TEMPORANEAMENTE ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE

-	C.f./p. IVA	Ente	Sede	Località	Pr.	Cod. struttura	Struttura	Indirizzo	Località	Pr.
CO	02547750121	STUDIO MEDICO SPORTIVO VARESIANO S.A.S. DI AMBROGIO BIANCHINI E MARCO CONTI	p.za Giovanni XXIII 15	Varese	VA	303009402	MEDSPORT STUDIO MEDICO SPORTIVO VARESIANO S.A.S.	via Recchi 7	Como	CO
VA	02547750121	STUDIO MEDICO SPORTIVO VARESIANO S.A.S. DI AMBROGIO BIANCHINI E MARCO CONTI	p.za Giovanni XXIII 15	Varese	VA	3140002301	MEDSPORT STUDIO MEDICO SPORTIVO VARESIANO S.A.S.	p.za Giovanni XXIII 15	Varese	VA

(BUR20080110)

(5.2.1)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6412
Nuova disciplina dei servizi automobilistici di collegamento aeroportuale (art. 25, l.r. n. 22/1998)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale»;

Visto l'art. 25 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Vista la d.g.r. 12 novembre 1999, n. 6/46247 «Servizi di collegamento con gli aeroporti: individuazione delle relazioni a domanda forte e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 22/98 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Vista la d.g.r. 2 luglio 2001, n. 7/5365 «Individuazione delle modalità per l'affidamento dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della l.r. 22/98 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Considerato che, la Regione Lombardia, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22, programma, organizza e coordina i servizi di collegamento tra gli aeroporti del sistema lombardo aperti al traffico civile, effettuati con autobus, in considerazione della valenza interprovinciale e regionale dei collegamenti e della conseguente necessità di garantire e tutelare gli interessi dei cittadini provenienti da località nazionali e internazionali a raggiungere gli aeroporti lombardi con servizi di qualità;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2006, n. 8/3939 riguardante la pro-

roga al 31 dicembre 2007 del regime autorizzativo sperimentale relativo ai servizi automobilistici di collegamento aeroportuale;

Dato atto che i dati di monitoraggio relativi ai servizi espletati sul territorio lombardo evidenziano la positività del periodo sperimentale di apertura del settore al mercato e alla concorrenza, in vigore dall'anno 2000 all'anno 2007, durante il quale si è assistito ad un progressivo aumento del numero dei passeggeri trasportati, al consolidamento dell'elevato livello di qualità del servizio - sia per quanto riguarda le caratteristiche del materiale rotabile utilizzato, sia per quanto concerne la progressiva intensificazione dei programmi d'esercizio e quindi dell'offerta all'utenza -, allo sviluppo delle politiche di investimento e di marketing da parte delle aziende, nonché ad una contenuta dinamica di aumento dei livelli tariffari applicati dai gestori;

Ritenuto necessario definire la disciplina dei servizi di collegamento mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale tenendo conto delle caratteristiche, delle modalità e dei risultati relativi al servizio effettuato nel periodo di sperimentazione;

Ritenuto opportuno, in considerazione della rilevanza regionale degli insediamenti aeroportuali, punti di snodo della mobilità di viaggiatori provenienti da località nazionali e internazionali, mantenere in capo alla Regione Lombardia non solo la definizione della disciplina, ma anche la gestione del sistema di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei collegamenti con gli aeroporti, in attuazione delle funzioni regionali di coordinamento dei servizi e a tutela dell'uniformità e dell'adeguatezza dei servizi su tutto il territorio regionale;

Ritenuto di promuovere la semplificazione amministrativa e la competitività tra gli operatori del settore stabilendo con la disciplina a regime a partire dal prossimo 1° gennaio 2008:

- le condizioni, uniformi per tutte le relazioni da servire, ido-

nee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti;

- i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori per i collegamenti con gli aeroporti lombardi aperti al traffico civile, nonché le modalità per le verifiche periodiche, anche in conformità a quanto disciplinato dal Ministero dei Trasporti in relazione ai trasporti internazionali di viaggiatori con autobus, con circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri A.P.C. n. 8/04, in attuazione del regolamento 16 marzo 1992 n. 684-92/684/CEE;
- le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;
- le sanzioni amministrative e le relative modalità applicative in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nell'esercizio del servizio;

Dato atto che nel corso dell'anno 2007 è stato avviato un tavolo di confronto con i rappresentanti delle aziende esercenti i servizi di trasporto al fine di valutare il livello dei requisiti minimi dei servizi di collegamento aeroportuale, con l'obiettivo di garantire adeguati livelli di qualità idonei al soddisfacimento della domanda di mobilità verso gli aeroporti lombardi;

Ritenuto opportuno, in particolare, confermare, in base alla sperimentazione effettuata, le caratteristiche di qualità del parco autobus da adibire al servizio in termini di età massima e di alimentazione ecologica con lo scopo di contenere le emissioni inquinanti in atmosfera, precisando che non possono essere utilizzati mezzi oggetto di contribuzione pubblica, ed inoltre consolidare gli elementi che hanno caratterizzato l'apertura al mercato del settore nel periodo sperimentale, tra i quali la liberalizzazione delle tariffe applicate;

Ritenuto di definire la disciplina dei servizi di collegamento aeroportuale che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2008, contenuta nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare la disciplina dei servizi di collegamento aeroportuale che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2008, contenuta nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI COLLEGAMENTO AEROPORTUALI

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. La Regione Lombardia, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 1), 2), 3), della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22, programma, organizza e coordina i servizi di collegamento tra gli aeroporti del sistema lombardo aperti al traffico civile, effettuati con autobus, in considerazione della valenza interprovinciale e regionale dei collegamenti e della conseguente necessità di garantire a cittadini provenienti da località nazionali e internazionali la possibilità di raggiungere gli aeroporti lombardi con servizi di qualità.

2. La Regione con il presente atto, nel rispetto della circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri A.P.C. n. 8/04, in attuazione del regolamento 16 marzo 1992 n. 684-92/684/CEE:

- a) disciplina i servizi di collegamento mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale;
- b) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti;
- c) stabilisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori per i collegamenti con gli aeroporti lombardi aperti al traffico civile, nonché le modalità per le verifiche periodiche;
- d) determina le sanzioni amministrative e le relative modalità

applicative in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

- e) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;
- f) promuove la semplificazione amministrativa e la competitività tra gli operatori del settore.

Art. 2 – Definizioni

1. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti aperti al traffico civile lombardo sono individuati come:

- a) le relazioni che originano all'interno del territorio della Regione e hanno come destinazione finale uno dei seguenti aeroporti:
 - Malpensa
 - Linate
 - Orio al Serio
 - Montichiari
- b) le relazioni di collegamento tra gli aeroporti di cui alla lettera a);
- c) le relazioni che originano al di fuori del territorio lombardo, che hanno come destinazione finale gli aeroporti di cui alla lettera a), che esplicano la maggior parte del servizio all'interno del territorio lombardo, previo accordo con tutti i soggetti interessati.

2. Le relazioni di collegamento al sistema aeroportuale non possono sovrapporsi con i servizi automobilistici di trasporto pubblico locale che abbiano come destinazione un aeroporto del sistema lombardo. Per sovrapposte si intendono quelle relazioni che, avendo come destinazione lo stesso aeroporto, coincidono totalmente nel punto di origine, nel percorso e nelle relative fermate.

3. Ai fini della presente disciplina, si intende per:

- a) *impresa*: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi aeroportuali di cui alla presente disciplina;
- b) *riunioni di imprese*: i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006;
- c) *relazione di traffico*: il collegamento tra due località, in cui è consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;
- d) *autobus in disponibilità dell'impresa*:
 - gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 12 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa,
 - gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 12 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata altra impresa collegata o controllata all'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Art. 3 – Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. I servizi automobilistici di collegamento aeroportuale di cui all'art. 2 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione della Regione Lombardia, secondo le modalità e i criteri previsti dalla presente disciplina.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno termine di validità di 6 anni e sono rinnovabili previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo.

3. Le imprese devono coprire il servizio nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione agli orari di operatività degli scali, articolato in orari fissi e cadenzati. I punti di origine dei percorsi devono essere collocati in prossimità dei nodi di interscambio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico, al fine di garantire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto.

4. Le imprese devono garantire l'affidabilità, la regolarità e l'organizzazione del servizio:

- prevedendo la riconoscibilità dei capolinea e delle fermate, contraddistinti da opportuna segnaletica;
- dotando gli autobus utilizzati per l'espletamento del servizio

di appositi indicatori di percorso posti in maniera visibile sul parabrezza e riportanti, oltre agli estremi della relazione, la seguente dicitura «Autobus autorizzato dalla Regione Lombardia all'espletamento del servizio di collegamento aeroportuale di linea con atto n. del....»;

- non consentendo il trasporto di passeggeri in piedi;
- garantendo l'accessibilità e il trasporto di passeggeri su sedia a ruote sia mediante veicoli attrezzati anche per tale utenza, sia mediante veicoli specifici a chiamata;
- garantendo la disponibilità di idonea struttura o organizzazione nei punti di fermata e/o a bordo degli autobus tale da garantire al passeggero un'agevole acquisizione dei biglietti;
- garantendo l'organizzazione di idonee strutture o sistemi di informazione all'utenza, riguardanti le condizioni e le modalità di effettuazione del servizio, gli orari, le tariffe applicate e i punti vendita dei biglietti.

5. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi di collegamento aeroportuale, l'impresa richiedente, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionali previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 395, e successive modificazioni;
- b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EU ISO nella versione per tempo vigente, rilasciata dagli organismi accreditati dal SINCERT. Trascorsi sei anni, all'atto del successivo rinnovo dell'autorizzazione l'impresa dovrà possedere anche la certificazione relativa alla qualità ambientale secondo le norme UNI EN ISO nella versione per tempo vigente rilasciata dagli organismi accreditati dal SINCERT;
- c) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche, in misure idonee ad assicurare il regolare esercizio del servizio; le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sei anni, rispondenti alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico, con particolare riguardo alle disposizioni della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24;
- d) disponibilità di parco autobus dotato di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi;
- e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;
- f) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, la normativa vigente;
- g) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obbligo di servizio pubblico;
- h) ottenere da parte degli enti competenti, il nulla osta, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;
- i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'art. 8;
- j) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'art. 8;
- k) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca del titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus.

6. Se l'esercizio del servizio è richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 5, ad eccezione delle lettere c), e), h), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere c), e), h) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese.

7. L'autorizzazione può essere denegata dalla Regione, con

provvedimento motivato, quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al comma 5.

8. L'autorizzazione rilasciata non può essere ceduta ad altra impresa.

Art. 4 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale sono presentate, da parte delle imprese interessate, alla Regione Lombardia. Le domande, redatte in bollo ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, devono contenere:

- a) denominazione dell'impresa richiedente, sede, numero iscrizione registro imprese, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del titolare e del legale rappresentante dell'impresa di trasporto;
- b) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, alla applicazione delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all'assenza nell'anno antecedente del ricevimento della domanda di più di due infrazioni considerate molto gravi o di più di cinque infrazioni considerati gravi, nonché della revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto su strada mediante autobus, e resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite;
- c) la dichiarazione relativa alla disponibilità di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, anche dalle singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane impiegate, attestazione della tipologia e dell'ubicazione degli impianti, e specificazione dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche: l'impresa e, in caso di riunione di imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetustà degli autobus in propria disponibilità, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonché specificando, con riferimento al singolo servizio richiesto, quanti tra questi si intendono utilizzare, gli autobus oggetto di compravendita o di contratto di acquisto che entreranno in propria disponibilità entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda e il piano di sostituzione degli autobus che hanno più di 5 anni dalla prima immatricolazione. Nella stessa dichiarazione, l'impresa, o le imprese riunite, attestano l'assenza, per l'acquisto degli autobus destinati ai servizi richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;
- e) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio CEE n. 1191/69, del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento del Consiglio CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991; l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli obblighi inerenti la separazione contabile;
- f) la dichiarazione relativa al nulla-osta relativo alla sicurezza del percorso ottenuto dal competente ufficio della Motorizzazione Civile, al nulla-osta in materia di sicurezza della capolinea di partenza e delle fermate ottenuto dall'ente locale competente, nonché al nulla osta relativo alle aree destinate a capolinea presso l'aeroporto di destinazione ottenuto dalla competente società di gestione;
- g) relazioni di traffico che si intendono soddisfare con il servizio richiesto;
- h) modalità di esercizio proposte;
- i) percorso e fermate, programma, periodo ed orari di esercizio;
- j) mezzi organizzativi e commerciali posseduti;
- k) numero, tipo e data di immatricolazione del materiale rotabile da adibire alla svolgimento del servizio;
- l) tariffe che l'impresa intende applicare;
- m) dichiarazione attestante l'assenza per l'impresa interessata di situazioni di controllo attivo o passivo con altre imprese già autorizzate al servizio sulla stessa relazione, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) documentazione cartografica relativa alla puntuale ubicazione dei capolinea, del percorso e delle fermate richieste;
- b) tabelle orarie e tabelle polimetriche tariffarie; gli orari devono essere coordinati con gli orari delle altre aziende eventualmente già autorizzate ad esercitare il servizio sulla medesima relazione;
- c) documentazione comprovante il requisito della capacità finanziaria di cui al d.lgs. n. 395/2000.

3. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dal titolare o legale rappresentante della società capogruppo nel caso di riunione di imprese (ATI).

4. Qualora la domanda risulti incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, in riferimento alle indicazioni date, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte degli uffici regionali competenti.

5. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine stabilito al precedente comma, la Regione procederà al rigetto della domanda medesima.

6. In conformità a quanto previsto dalla circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri A.P.C. n. 8/04, attuativa del Regolamento 16 marzo 1992 n. 684-92/684/CEE, la Regione provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, a rilasciare o negare l'autorizzazione. In caso siano già autorizzati due aziende sulla stessa relazione di traffico la Regione provvede ad informare tali vettori della richiesta di nuova autorizzazione presentata da altra impresa sulla medesima relazione. I vettori già autorizzati a esercitare sulla linea interessata possono formulare motivate osservazioni volte a dimostrare motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla nuova impresa richiedente. Nel caso dimostrino che l'esercizio del servizio con la nuova autorizzazione comprometta direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati o che tale esercizio riguardi unicamente i servizi più redditizi tra quelli esistenti sulla relazione esistente, la Regione rifiuta il rilascio della nuova autorizzazione.

7. L'autorizzazione regionale costituisce titolo per l'immatricolazione dei mezzi per il servizio di linea.

Art. 5 - Obblighi delle imprese

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare:

- a) le condizioni previste all'art. 3 della presente disciplina;
- b) le condizioni contenute nell'autorizzazione;
- c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

2. L'impresa è tenuta a:

- a) produrre con cadenza annuale alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, apposita dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, del presente regolamento; l'impresa allega alla dichiarazione il piano di sostituzione degli autobus in servizio sulla linea che hanno più di 5 anni dalla prima immatricolazione;
- b) comunicare alla Regione l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza;
- c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione e una dichiarazione nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
- d) adibire al servizio di linea esclusivamente autobus in propria disponibilità non acquistati con sovvenzioni pubbliche, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ente competente, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3;
- e) rendere noto, l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe applicate e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
- f) adottare la carta della mobilità sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 30 dicembre 1998 e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le

altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;

- g) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbano necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
- h) fornire alla Regione i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 6;
- i) attivare l'esercizio del servizio entro 90 giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell'autorizzazione;
- j) comunicare alla Regione qualsiasi variazione al programma di esercizio e alle tariffe applicate almeno 10 giorni prima della loro entrata in vigore, nonché a comunicare le relative modalità di informazione agli utenti. Le aziende definiscono gli adeguamenti tariffari motivandoli adeguatamente.

Art. 6 - Monitoraggio e controllo

1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente regolamento, in relazione all'andamento della domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi aeroportuali, la Regione Lombardia promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi.

2. A tal fine l'impresa è tenuta ad attivare nel periodo di validità dell'autorizzazione idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri saliti e discesi dal veicolo) e n. passeggeri trasportati (articolati in fasce orarie, totali, giornalieri, mensili) i cui esiti devono essere comunicati alla Regione ogni volta che lo richieda ed almeno ogni sei mesi, secondo le modalità stabilite dalla Regione stessa.

3. La Regione può disporre controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, sul rispetto da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art. 5, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi aeroportuali, nonché il rispetto delle altre disposizioni contenute nella presente disciplina. A tal fine il personale addetto è abilitato a:

- a) fare verifiche sulle linee;
- b) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;
- c) fare copie e prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
- d) acquisire qualsiasi atto informativo sull'attività dell'impresa;
- e) applicare le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Richiamo, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le sanzioni amministrative sono il richiamo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio aeroportuale. Esse sono applicate dalla Regione nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo.

2. L'impresa che compie le infrazioni lievi, relative alle seguenti fattispecie:

- a) non tiene a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione e/o una dichiarazione nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
- b) non adotta la carta della mobilità sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 30 dicembre 1998 e non rende noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
- c) non fornisce alla Regione i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 6; incorre nella sanzione del richiamo.

3. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette complessivamente tre infrazioni lievi, anche di specie diversa, nell'esercizio del servizio è richiamata a non reiterare le infrazioni.

4. L'impresa che compie le infrazioni relative alle seguenti fattispecie:

- a) in fase di controllo, non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 e successive modificazioni;
- b) in fase di controllo, non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale e qualità ambientale EN UNI ISO per tempo vigente, rilasciata dagli organismi accreditati dal SINCERT;
- c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto vigente;
- d) non rispetta le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- e) non produce la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del presente regolamento;

incombe nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa comunica alla Regione di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti della Regione, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.

5. Decorso il periodo di sospensione previsto dal comma 4, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulti titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.

6. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate nelle seguenti fattispecie:

- a) non rispetta gli obblighi previsti all'art. 5, comma 2, lettere e) e j);
- b) esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione;
- c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati;
- d) non rispetta l'obbligo previsto all'art. 5, comma 2, lettera h), relativo al rilascio del titolo di viaggio;
- b) impedisce, senza giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui al precedente art. 6, comma 3;

incombe nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni. È disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni è inferiore a sei mesi.

7. L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate, tra le fattispecie di cui al precedente comma 6, entro il periodo di tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al medesimo comma 6, incorre nella revoca dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo comma 8.

8. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi di cui alle seguenti fattispecie:

- a) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi del precedente comma 3;
- b) non rispetta l'obbligo previsto all'art. 5, comma 1 lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere b) e c) del comma 6;
- c) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato la Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b);
- d) ritarda reiteratamente di almeno 20 minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;
- e) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia;
- f) le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'art. 78, comma 3; dell'art. 80, commi 14 e 17; dell'art. 82, comma 9; dell'art. 87, comma 6; dell'art. 180, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,

incombe nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione, in tale ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. È disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonché quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.

9. L'impresa che:

- attesta il falso permanere dei requisiti nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), oltre alle sanzioni previste nel d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- non attiva il servizio nel termine previsto all'art. 5, comma 2, lettera i),

incombe nella revoca dell'autorizzazione.

10. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono adottate anche nei casi previsti dall'art. 178, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 8 – Norme transitorie

1. Le autorizzazioni dei servizi aeroportuali rilasciate ai sensi della d.g.r. del 12 novembre 1999 n. 46247 e della d.g.r. n. 5365 del 2 luglio 2001 sono rinnovate su richiesta delle aziende interessate e previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 3. Le autorizzazioni già rilasciate restano valide fino al completamento della procedura di rinnovo.

2. Le richieste di rinnovo devono pervenire alla Regione Lombardia entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

(BUR20080111)

(5.2.0)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6414

Progetto definitivo per appalto integrato «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) – Variante di Santa Lucia» – Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 8/5543 del 20 ottobre 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la d.c.r. n. V/508 del 19 marzo 1992 con la quale è stata adottata la proposta di Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, compilato ai sensi dell'art. 5 della sopraccitata legge 2 maggio 1990, n. 102;

Vista la l.r. 1 agosto 1992, n. 23 che individua le norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dagli eventi calamitosi del 1987 ed, in particolare, l'art. 2 relativo ai compiti attuativi spettanti ai vari enti in merito all'esecuzione degli stessi interventi;

Considerato:

- che con d.g.r. n. 5/34383 del 23 marzo 1993, come disposto dalla sopra citata legge regionale 1 agosto 1992, n. 23, sono stati definiti gli enti attuatori dei singoli interventi previsti nel Piano di ricostruzione e sviluppo, individuando nella Regione e in ANAS i soggetti responsabili delle opere relative al sistema stradale e alla viabilità valliva e intervalliva su indicazione delle Province interessate;

- che con successivi atti la Regione si è assunta, in un quadro complessivo di progettazione, l'onere di sviluppare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del quadro programmatico, progettuale e ambientale dello studio via per procedura regionale, della S.S. 38 Variante di Bormio;

- che il progetto preliminare di detto intervento – predisposto da Fiat Engineering s.p.a. in attuazione di apposito contratto sottoscritto in data 9 settembre 1999 n. di rep. 3489/UR – è stato approvato con d.g.r. n. 6/48656 del 29 febbraio 2000;

- che la Regione Lombardia, a seguito dell'esperimento di specifica procedura di gara i cui esiti sono stati approvati con decreto del dirigente della struttura contratti del 20 settembre 2001 n. 22009, ha affidato l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva della S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno al Raggruppamento Temporaneo di Imprese E-nel,Hydro s.p.a. (mandataria) – ai Engineering s.r.l. – ai Studio Architettura Ingegneria Urbanistica-net Engineering s.p.a. – dott.

ing. Marcello Bormioli – prof. ing. Giorgio Macchi e dott. ing. Stefano Macchi, con sede in via Pastrengo n. 9, 24068 Seriate (BG);

Visto l'Accordo di Programma quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005 – sottoscritto da Regione Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS ed enti locali interessati in data 11 aprile 2003 – che ha consentito di garantire il parziale finanziamento ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166 di una serie di interventi infrastrutturali collegati allo svolgimento dei Mondiali di sci 2005, tra cui l'intervento denominato «S.S. 38 – Variante di Bormio per Livigno»;

Rilevato che, nell'ambito della predetta d.g.r. n. 7/15953 del 30 dicembre 2003 si è ritenuto opportuno, per la Variante di Santa Lucia, disporre lo sviluppo del progetto preliminare e del progetto definitivo per appalto integrato;

Visti:

- la d.g.r. n. 540 del 4 agosto 2005 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia»;

- la d.g.r. n. 1544 del 22 dicembre 2005 con la quale sono state assunte le determinazioni della sessione conclusiva della Conferenza di Servizi sul progetto preliminare relativo alla «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia»;

- l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della «S.S. 38 "dello Stelvio": 1° lotto – Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano (compreso)», sottoscritto in data 18 dicembre 2006, ed in particolare gli artt. 4, 5, 6, 7 e 12 che contengono, tra l'altro, gli impegni di Ministero delle Infrastrutture, ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Sondrio in merito alla sottoscrizione della Convenzione relativa alla Variante di Santa Lucia entro il 31 marzo 2007;

- la Convenzione sottoscritta in data 26 marzo 2006 tra ANAS s.p.a., Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Comune di Sondrio per la realizzazione dell'intervento «S.S. 38 – Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (6° lotto) – Variante di Santa Lucia» in Comune di Valdisotto con la quale, tra l'altro:

- la Provincia di Sondrio subentra ad ANAS in qualità di soggetto attuatore incaricato di realizzare l'opera in luogo di ANAS;

- Regione Lombardia si impegna a consegnare alla Provincia di Sondrio il progetto definitivo per appalto integrato, accompagnato dalle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi previo adeguamento alle eventuali prescrizioni che in tale sede dovessero emergere, non recepibili in sede di progetto esecutivo o di realizzazione;

Dato atto che il progetto definitivo per appalto integrato è stato depositato per la valutazione di impatto ambientale presso la struttura Valutazioni di Impatto Ambientale regionale in data 27 marzo 2007;

Visto il decreto n. 1404 del 21 novembre 2007 del dirigente della struttura Valutazioni di Impatto Ambientale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale;

Visti:

- l'art. 7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, inerente la disciplina regionale sulla Conferenza di Servizi;

- l'art. 19 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9, recante disposizioni per le procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;

Premesso che:

- la Regione Lombardia, con d.g.r. del 10 ottobre 2007, n. 8/5543, ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo per appalto integrato relativo alla «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia», individuando il Dirigente dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, ing. Aldo Colombo, come rappresentante della Regione nell'ambito della stessa Conferenza e responsabile del procedimento;

- tale d.g.r. è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Editoriale Ordinaria del 22 ottobre 2007 e inviata a cura della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia a tutti i soggetti interessati dall'opera, con nota n. S119761 del 26 ottobre 2007;

- ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata data notizia dell'avvio del procedimento approvativo dell'opera mediante la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Editoriale Inserzioni del 24 ottobre 2007 e sul quotidiano il Giorno pagina locale del 25 ottobre 2007 nonché agli albi pretori della Provincia di Sondrio e dei Comuni di Valdisotto e Bormio;

- la Regione Lombardia, con nota n. S1.2007.0020577 del 7 novembre 2007 a firma del responsabile del procedimento, ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21 novembre 2007 invitando tutti gli Enti e Amministrazioni interessati presso la propria Sede territoriale di Sondrio;

- che con la medesima nota e la successiva n. S1.2007.0020577 del 7 novembre 2007 la Regione ha trasmesso copia completa degli elaborati progettuali su supporto informatico e copia completa o parziale degli stessi in forma cartacea a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessati dal procedimento, anticipando contestualmente la comunicazione che la seconda riunione della stessa Conferenza era stata programmata per il giorno 28 novembre 2007, presso la propria Sede territoriale di Sondrio;

- in data 21 novembre 2007 ha avuto luogo la prima seduta della Conferenza di Servizi nel corso della quale i soggetti partecipanti hanno concordato modalità e tempi di svolgimento dei lavori, confermando il 28 novembre 2007 come termine per l'adozione della determinazione conclusiva sul progetto definitivo in argomento;

- il 28 novembre 2007 si è tenuta presso Regione Lombardia Sede territoriale di Sondrio la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi,

- durante le due sedute di Conferenza sono state affrontate le problematiche sollevate dagli Enti e Amministrazioni partecipanti e sono state acquisite agli atti, dopo averne data lettura, le osservazioni pervenute per iscritto da parte dei soggetti assenti sebbene convocati, arrivando a definire tutte le indicazioni necessarie allo sviluppo del progetto esecutivo e alla realizzazione dell'opera;

- in sede di Conferenza dei Servizi si è concordato che il decreto via tenga luogo a tutti gli effetti come parere di competenza della Regione ai fini del procedimento della stessa Conferenza dei Servizi;

- nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si è dato atto che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento approvativo dell'opera, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono pervenute presso i competenti uffici regionali, provinciali e comunali osservazioni da parte di soggetti privati e si è determinato di esprimere valutazione favorevole al progetto definitivo per appalto integrato relativo alla «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia», assentendo all'espletamento della gara e allo sviluppo successivo della progettazione in conformità alle indicazioni tecniche e alle determinazioni complessivamente assunte in sede di Conferenza;

Visto il verbale della sessione conclusiva della Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo per appalto integrato relativo alla «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia», trasmesso a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti con nota n. S1.2005.0024528 dell'1 dicembre 2005 e allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Rilevato che, pur in presenza di varie indicazioni tecniche e prescrizioni formulate dai soggetti interessati, il procedimento può proseguire nel proprio iter in quanto non sono emersi vincoli ostativi espressi nelle modalità previste dalla procedura approvativa medesima;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di assumere le determinazioni della sessione conclusiva della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo per appalto inte-

grato relativo alla «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia», convocata in sessione conclusiva in data 28 novembre 2007, secondo gli elaborati allegati (Allegato A) (*omissis*), che verbalizzano le determinazioni medesime e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento, conforme alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi, vincola le procedure di appalto e lo sviluppo della progettazione esecutiva in conformità con le condizioni e gli elementi espressi in sede di Conferenza e debitamente verbalizzati e documentati nel relativo allegato A;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dando mandato alla D.G. Infrastrutture e Mobilità di trasmetterlo a tutti i soggetti coinvolti ivi inclusa la Provincia di Sondrio che dovrà prontamente mettere in atto le procedure per pervenire alla disponibilità delle aree di cantiere e per l'appalto dei lavori.

Il segretario: Dainotti

(BUR20080112)

(1.3.0)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6415

Criteria per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli Enti locali

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– il PRS VIII Legislatura ed in particolare l'Asse 6.4.1 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale», che prevede la definizione e la costruzione della rete ecologica regionale, integrata con i sistemi di pianificazione territoriali vigenti;

– la legge 6 dicembre 1991 n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

– la l.r. 27 luglio 1977 n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»;

– la l.r. 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

– la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

– la l.r. 16 luglio 2007 n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzioni di parchi»;

– le direttive del Consiglio Europeo 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

– il d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, attuativo delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

– le dd.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106, 15 ottobre 2004 n. 7/19018, 25 gennaio 2006 n. 8/1791, 13 dicembre 2006 n. 8/3798, 18 luglio 2007 n. 8/5119, relative all'attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000;

Vista la d.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2211 «Primo provvedimento organizzativo anno 2006» ed in particolare l'Allegato B4 «Elementi essenziali della convenzione-quadro da sottoscrivere con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente-FLA»;

Vista la convenzione-quadro sottoscritta tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente in data 23 maggio 2006, ai sensi della d.g.r. 2211/2006;

Dato atto che tra le attività indicate nella convenzione-quadro vi è la ricerca in tutti i settori che riguardano l'ambiente ed in particolare l'ambito «aree protette e biodiversità»;

Considerato che, ai sensi della suddetta convenzione-quadro, con nota 30 maggio 2006 prot. T1.2006.017070, la Regione ha conferito alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente l'incarico «Realizzazione delle attività di supporto tecnico-scientifico e ricerca riguardanti le tematiche delle aree protette, della biodiversità, della Rete Natura 2000 e dell'educazione ambientale»;

Dato atto che tra le attività di cui al suddetto incarico, all'art. 3, punto 1, vi è la realizzazione del progetto biennale «Rete Ecologica della Pianura Padana lombarda», articolato nelle seguenti due fasi:

– **FASE 1:** «Studio a macroscale volto a individuare le principali aree "prioritarie", le eventuali connessioni (macrocorridoi) e i macroelementi necessari per la realizzazione di una rete ecologica in modo tale da ottenere un quadro generale descrittivo della situazione della Pianura Padana e dei relativi punti critici»;

– **FASE 2:** «Analisi di maggior dettaglio (1:25.000), da effettuarsi provincia per provincia con i responsabili dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), volta a fornire le informazioni ragionate per la realizzazione di uno strumento di definizione volto a creare continuità ecologica»;

Visto che con d.d.g. Qualità dell'Ambiente 3 aprile 2007 n. 3376 sono stati approvati gli elaborati relativi alla Fase 1 del progetto «Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda», consistente nell'individuazione di 35 aree prioritarie per la biodiversità;

Dato atto che sempre con d.d.g. n. 3376/2007 è stato riconosciuto al progetto «Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda» la valenza di infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell'ambito del Piano Territoriale Regionale in corso di definizione;

Considerati i seguenti obiettivi generali del progetto «Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda»:

– riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità;

– individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli territoriali;

– fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali per il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche in relazione al sistema delle aree protette nazionali e regionali, alla Rete Natura 2000 nonché al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Po;

– identificare gli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di valutazione ambientale;

– articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali);

Considerato che l'articolazione prevista per la rete ecologica regionale è la seguente:

– schema direttore regionale;

– reti ecologiche provinciali;

– reti ecologiche locali e speciali;

Dato atto che, con il contributo del gruppo di lavoro apposita costituito dalla FLA per l'espletamento dell'incarico assegnato, è stato predisposto il documento «Criteri regionali per l'interconnessione della rete ecologica regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

Considerato che il suddetto documento ha l'obiettivo di fornire alle Province ed ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l'attuazione delle reti ecologiche in Lombardia, così come previsto dal Piano Territoriale Regionale, collocandosi all'interno di un processo di progressiva precisazione del Piano medesimo;

Preso atto che nel 2008 sarà prodotto un ulteriore documento di approfondimento anche sulla base del confronto con le diverse Direzioni regionali e gli Uffici provinciali interessati ai temi della riqualificazione ambientale e che detto documento conterrà anche le indicazioni metodologiche e gli schemi tecnici necessari per l'attuazione degli elementi della rete ecologica;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento «Criteri regionali per l'interconnessione della rete ecologica regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali», allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO 1

Criteri regionali per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli Enti locali

1. La Rete Ecologica della Regione Lombardia (RER)

- 1.1 Premessa
- 1.2 Ruolo rispetto allo Sviluppo Sostenibile
- 1.3 Obiettivi della Rete Ecologica Regionale
2. Il rapporto con le politiche di settore e di sistema
 - 2.1 Le aree protette e Rete Natura 2000
 - 2.2 L'agricoltura e le foreste
 - 2.3 La fauna
 - 2.4 Le acque
 - 2.5 Le infrastrutture di trasporto
 - 2.6 Altri settori
 - 2.7 Il paesaggio
 - 2.8 Il governo del territorio

1. La Rete Ecologica della Regione Lombardia (RER)

1.1 Premessa

Il presente documento di indirizzi ha l'obiettivo di fornire alle Province ed ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l'attuazione delle reti ecologiche in Lombardia, in coerenza con l'impianto del Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della l.r. n. 12/05. Esso si colloca all'interno del processo di progressiva precisazione del PTR, e deve pertanto essere considerato come un primo documento volto a fornire schemi generali di azione.

Entro il mese di giugno 2008 verrà predisposto un ulteriore documento di approfondimento del presente che terrà conto degli esiti del confronto che è stato avviato all'interno della struttura regionale e con gli Uffici provinciali a vario titolo interessati ai temi della riqualificazione ambientale. Tale ulteriore documento conterrà anche le indicazioni metodologiche e gli schemi tecnici necessari per l'attuazione degli elementi della rete ecologica, nonché riferimenti esemplificativi di buone pratiche, derivanti da esperienze già realizzate.

Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i contenuti generali al capitolo 1.5.6.

Già in precedenza la Regione Lombardia aveva riconosciuto la valenza strategica di una rete ecologica di livello regionale:

- con il PRS dell'VIII legislatura – Asse 6.4.1 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale», è stata prevista la definizione e la costruzione della rete ecologica regionale, integrata con i sistemi di pianificazione vigenti;
- con d.d.g. 3 aprile 2007 n. 3376 è stato successivamente riconosciuto al progetto «Rete Ecologica della Pianura Padana lombarda» la valenza di infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell'ambito del Piano Territoriale Regionale.

Sia pure con modalità metodologiche differenti, quasi tutte le Province lombarde si sono dotate negli scorsi anni di un progetto di rete del verde o rete ecologica multifunzionale come parte integrante del PTCP. I contenuti tecnici di tali progetti hanno mostrato, accanto all'esistenza di professionalità diffuse in grado di sviluppare in Lombardia le competenze inerenti l'implementazione delle reti ecologiche, anche notevoli difformità reciproche dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie utilizzate.

Scopo del presente documento è quindi quello di fornire in primo luogo un quadro di riferimento unitario dal punto di vista dei contenuti tecnici da considerare per i futuri adeguamenti delle Reti ecologiche provinciali, affinché dette reti possano produrre coerenze e sinergie, in particolare per gli elementi di rilevanza regionale.

Motivazione fondamentale a premessa dello sviluppo delle reti ecologiche, in Lombardia e più in generale in Europa, è il riconoscimento del degrado del patrimonio naturale ed il progressivo scardinamento degli ecosistemi a livello globale, regionale e locale, che impone azioni di riequilibrio in un'ottica di sviluppo sostenibile (punto 1.2), di cui deve farsi carico il governo del territorio.

La Rete Ecologica Regionale lombarda (RER) si raccorda con la Rete Verde Regionale e costituisce strumento essenziale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR):

- difesa ed aumento della biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate (obiettivo TM 1.9);
- conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale (obiettivo TM 1.10).

A tal fine le reti ecologiche non si pongono solo l'obiettivo di conservazione delle valenze naturalistiche presenti, ma anche quello di inquadrarle in un sistema di relazioni spaziali, compre-

se quelle con i fattori di pressione prodotti dalle attività umane, in modo da mantenere i collegamenti necessari alla loro funzionalità.

In tal senso le reti ecologiche interagiscono con le diverse politiche che producono trasformazioni sul territorio, fornendo anche un contributo determinante per il raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali del PTR:

- riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua (vedi obiettivo TM 1.4);
- coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale (obiettivo TM 1.11);
- sostegno a pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale (obiettivo TM 3.6);
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese (obiettivo TM 3.7);
- promozione dell'innovazione nel campo dell'edilizia (obiettivo TM 5.4);
- riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse (obiettivo TM 4.6);
- in generale, raggiungimento dei molteplici obiettivi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento (miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua, riduzione dell'inquinamento acustico e luminoso), con la finalità di salvaguardare la salute del cittadino.

1.2 Ruolo rispetto allo Sviluppo Sostenibile

L'azione risponde al 6° Programma comunitario di azioni in materia ambientale, approvato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che fa rientrare tra le principali finalità ambientali dell'Unione (art. 1) la protezione della natura e della biodiversità, e più specificamente (art. 6) la conservazione delle specie e degli habitat, prevenendone, in particolare, la frammentazione. Il Programma più in generale (art. 2) promuove la totale integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente in tutte le politiche ed azioni comunitarie, definendo obiettivi ambientali, nonché traguardi e scadenze di cui tenere conto nei settori rilevanti.

Più specificamente la Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per il raggiungimento delle finalità previste, in materia di biodiversità e servizi ecosistemici dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica e dalla nuova Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (SSSE 10917/2006), di cui un obiettivo generale è precisamente «migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici».

Rispetto al complesso delle politiche che impegnano il territorio, le reti ecologiche rendono quindi conto degli aspetti relativi all'ecosistema, affiancando quelli relativi alle altre fondamentali prospettive di sistema: il paesaggio ed il territorio. In tale ottica ecosistema, paesaggio e territorio costituiscono la base concreta attraverso cui lo sviluppo sostenibile può affrontare le tematiche classiche dell'ambiente, dell'economia, della società. Gli indirizzi per le reti ecologiche si propongono dunque di chiarire anche la natura e le modalità di partecipazione, complementari e sinergiche, degli aspetti naturalistici ed ecosistemici rispetto agli strumenti tecnico-amministrativi esistenti e previsti in materia di paesaggio e territorio.

1.3 Obiettivi della Rete Ecologica Regionale

La RER viene definita e realizzata con i seguenti obiettivi generali:

- riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità;
- individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli territoriali;
- fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali per:
 - l'inclusione dell'insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE);
 - il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali;
 - l'identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale;
 - l'integrazione con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Po che costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche (comma 12, art. 1, N.A. del PAI);

• articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali).

Il raggiungimento di tali obiettivi, potrebbe risultare problematico, come anche indicato dalla Valutazione Ambientale del PTR, da alcune strategie di intervento del PTR, qualora venissero perseguite senza considerare le esigenze ambientali:

- l'adeguamento e completamento del sistema infrastrutturale di trasporto (obiettivo TM 2.1) potrebbe creare ulteriori barriere infrastrutturali o indebolire i varchi esistenti, rischiando di compromettere corridoi di connessione ecologica e gangli rilevanti della rete;

- la realizzazione delle altre infrastrutture tecnologiche lineari (obiettivo TM 2.16), potrebbe comportare impatti di natura analoghi;

- il miglioramento della competitività del sistema industriale ed il completamento della programmazione per il comparto estrattivo (obiettivi TM 3.8 e TM 3.10), potrebbero determinare impatti negativi sulla natura e sul paesaggio;

- un turismo non ben regolato rischierebbe di aumentare le pressioni del sistema antropico anche nei confronti dei siti Natura 2000 e degli elementi sensibili della rete ecologica;

- l'obiettivo di miglioramento dei servizi di gestione e di recupero dei rifiuti (obiettivo TM 2.7) richiederà modalità e procedure volte ad evitare ogni tipo di impatto sulle aree sensibili per la protezione della natura.

Occorre pertanto precisare una serie di obiettivi tecnici, correlati alla realizzazione ed alla gestione della Rete Ecologica ai diversi livelli ed in grado di evitare mitigare o compensare i rischi precedenti, quali:

- il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;

- l'integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l'individuazione delle direttrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime;

- la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;

- la realizzazione di nuove unità ecosistemiche o di corridoi ecologici funzionali all'efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;

- la previsione di interventi di deframmentazione ecologica mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale;

- più in generale la fornitura dei riferimenti tecnici necessari per la definizione delle azioni di compensazioni di significato naturalistico ed ecosistemico, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale o di altre procedure che prevedono autorizzazioni subordinabili a prescrizioni di carattere ambientale;

- la specificazione delle unità ambientali, attuali o da prevedere, in grado di svolgere servizi ecosistemici di interesse territoriale (autodepurazione, biomasse polivalenti, ecc.); in tal senso quindi fornire indicazioni ai Sistemi Verdi regionali per la localizzazione di interventi che abbiano anche un significato funzionale per l'ecosistema di area vasta.

2. Il rapporto con le politiche di settore e di sistema

La RER, quale elemento riconosciuto tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia insieme con la Rete Verde Regionale si configurano come sistema e congiuntamente perseguono gli obiettivi di presidio e salvaguardia definiti nell'ambito del sistema rurale, paesistico e ambientale della Lombardia individuato al punto 1.5.1 del Documento di PTR e in coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico.

In relazione alla specifica componente ecologica della RER, si individuano di seguito elementi di rapporto con le politiche di settore e di sistema.

2.1 Le aree protette e Rete Natura 2000

Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura, compito svolto dalle aree protette (Parchi e Riserve) e dal sistema di Rete Natura 2000.

Rispondono pertanto agli obiettivi specifici della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale», e delle dd.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106,

15 ottobre 2004 n. 7/19018, 25 gennaio 2006 n. 8/1791, 13 dicembre 2006 n. 8/3798, 18 luglio 2007 n. 8/5119, relative all'attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000, prevista dalle Direttive del Consiglio di Europa 92/43/CEE (riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha prodotto l'individuazione dei SIC, Siti di Importanza Comunitaria), e 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha prodotto l'individuazione delle ZPS, Zone di Protezione Speciale).

L'attuale insieme di SIC e ZPS non è sufficiente a garantire il mantenimento della biodiversità presente in Lombardia. La logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata attraverso un sistema integrato d'aree protette, *buffer zone* e sistemi di connessione, così da ridurre e/o evitare l'isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche.

2.2 L'agricoltura e le foreste

La Regione Lombardia ha già accettato il principio che gli interventi di infrastrutturazione agroforestale possano contribuire alle reti ecologiche di valenza regionale o provinciale.

Già il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, approvato in attuazione del Regolamento 1257/99/CE, prevedeva interventi per la riqualificazione naturale e paesaggistica del territorio rurale, in particolare nell'ambito della misura F (Misure agro-ambientali, Azione 4 «Miglioramento ambientale del territorio rurale»). Per quanto attiene più specificamente il settore forestale, il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale) aveva per finalità la valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile. La legge forestale regionale (l.r. 27/2004) è stata adeguata a questi principi. La legge definisce le attività selvicolturali come «strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio». Grande rilevanza assumeranno i piani generali d'indirizzo forestale (PIF), piani-quadro la cui evoluzione a livello europeo rivela una crescente integrazione degli obiettivi di protezione della natura e del paesaggio e di fruizione ricreativa, nonché un approccio che tende a ricucire le componenti fondamentali del paesaggio montano (foreste, pascoli, alpeggi, ecc.), con ampie potenzialità per la gestione dei beni naturali e paesistici.

Per l'ambito pianiziale assume specifica rilevanza, dal punto di vista delle azioni concrete di rinaturazione effettuabili nell'ottica delle reti ecologiche, il Programma «10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali», così come articolato nella d.g.r. 3839/2006. Gli elementi primari (corridoi e gangli) della rete ecologica costituiscono idealmente sede prioritaria per azioni di rinaturazione di questo tipo.

2.3 La fauna

I riferimenti di livello nazionale per quanto attiene la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio sono quelli forniti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed i conseguenti piani faunistico-venatori regionali. Di specifico rilievo sono a questo riguardo le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, che si inseriscono naturalmente nel sistema dei capisaldi della rete ecologica.

Per la realtà lombarda riferimento normativo e programmatico di interesse per la rete ecologica è anche la d.g.r. 20 aprile 2001 n. 7/4345 «Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia».

La delibera delinea altresì le strategie generali di conservazione per le specie minacciate, indicando le tipologie di intervento consigliate, e considera anche le specie alloctone per la loro possibilità di indurre squilibri anche rilevanti nelle biocenosi autotone.

2.4 Le acque e la difesa del suolo

Il riferimento strategico per il settore «acque» è la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), la quale prevede il miglioramento e il ripristino della qualità ecologica di tutti i corsi d'acqua, naturali e artificiali, entro 15 anni.

Il principale riferimento normativo e programmatico regionale

del settore acque di interesse per la rete ecologica è il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. 2244 del 29 marzo 2006. Riferimenti di interesse specifico sono:

- la protezione delle acque nelle zone identificate come vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 3297 dell'11 ottobre 2006), ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- la protezione dei corpi idrici designati come aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE;
- la riqualificazione dei corpi idrici significativi, secondo la zonizzazione riportata nella Tavola 11 del PTUA, al fine di migliorare le condizioni ambientali dei tratti di corso d'acqua interessati.

Oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli legati alla quantità delle acque fluenti e più in generale il settore della difesa del suolo è fortemente legato agli scenari di rete ecologica. Il legame riguarda soprattutto la salvaguardia idraulica, e quindi le modalità di regimazione dei corsi d'acqua primari e secondari. Nodale è anche il piano di assetto idrogeologico del bacino del Po, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, che per la sistemazione dei corsi d'acqua prevede, accanto alle convenzionali misure strutturali di tipo intensivo, misure innovative di tipo estensivo, tra cui «interventi di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati e/o dismessi, privilegiando in particolare gli interventi integrati di rinaturazione e di recupero funzionale delle lanche e delle aree golenali ed esondabili».

Riferimenti molto importanti per le azioni di rinaturazione ricorrendo alle prospettive di rete ecologica sono forniti dalla d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740, di approvazione della direttiva «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica».

2.5 Le infrastrutture di trasporto

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto al concetto di riparazione è da preferire quello di prevenzione, ed è in ogni caso necessario che la progettazione almeno delle nuove infrastrutture sia integrata e strettamente interconnessa con la progettazione delle necessarie opere di tutela e riconnessione dell'ambiente naturale. Per un corretto approccio metodologico al rapporto tra natura (e più in generale unità ecosistemiche) e la progettazione delle infrastrutture di trasporto, riferimento prioritario in Lombardia è lo STRAIN – STUDIO interdisciplinare sui Rapporti tra protezione della natura ed Infrastrutture ed in particolare l'allegato II «Criteri ed indirizzi tecnico-progettuale per il miglioramento dei rapporti fra infrastrutture stradali e ambiente naturale». Al documento, approvato con d.d.g. 4517 Qualità dell'Ambiente del 7 maggio 2007 è stata riconosciuta una funzione di:

- elemento orientativo per la progettazione di infrastrutture stradali per quanto riguarda il metodo di approccio e l'individuazione delle tematiche di attenzione e gli ambiti di studio;
- elemento orientativo per quanto riguarda le metodologie per l'identificazione degli interventi di prevenzione, mitigazione e compensazione sul sistema naturale.

2.6 Altri settori

Altri settori sono o possono essere interessati dalle prospettive di rete ecologica nella realtà lombarda, in particolare:

- il settore delle attività estrattive, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni microlocalizzative nei progetti, e le modalità del recupero;
- il settore del governo dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i recuperi delle discariche e le bonifiche dei siti contaminati;
- il settore del turismo, in particolare nei Parchi;
- il settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda le potenzialità degli ecosistemi nella produzione di biomasse come fonti energetiche rinnovabili.

In termini più generali, tutte in settori in grado di produrre trasformazioni degli usi del suolo possono avere interferenze con le reti ecologiche e quindi il loro rapporto con dette reti dovrà essere precisato attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale e con le procedure di valutazione del danno ambientale.

2.7 Il paesaggio

Il paesaggio non può essere considerato un settore di attività come i precedenti: la Convenzione Europea del Paesaggio lo definisce come «una parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali

e/o umani e dalle loro interrelazioni», chiarendo che devono essere considerati sia i paesaggi eccezionali, sia quelli della vita quotidiana e quelli degradati. Esso dunque riflette una prospettiva sistemica complessiva, così come quelle dell'ecosistema e quelle del territorio.

La rete ecologica riflette l'ecosistema, con le sue unità fisiche ed i flussi di materia ed energia che lo determinano, gli esseri viventi con le loro biomasse ed i loro spostamenti. Il paesaggio rende conto della percezione delle realtà ambientali, dei significati (culturali, identitari) ad esse attribuite dalle popolazioni e delle aspettative fruibili collegate. Il paesaggio fruito non comprende solo una serie di elementi delle reti ecologiche, ma anche elementi dedicati al godimento o al governo di valori storico-culturali. Le reti ecologiche forniscono elementi fruibili dalle popolazioni interessate, mantenendo specificità per aspetti più funzionali dal punto di vista ecosistemico quali la biodiversità, il ruolo delle biomasse e delle sostanze nei flussi di materia ed energia. Ciascuna delle due prospettive ha la sua specificità, con una zona di sovrapposizione ampia che richiede un coordinamento degli strumenti di governo, per evitare duplicazioni di attività, lacune, inefficienze.

In tal senso, occorre precisare il rapporto tra le Reti Ecologiche e le Reti Verdi previste dal PTR, in particolare per quanto poi riguarda gli strumenti necessari ai PTCP delle Province ed ai PGT dei Comuni.

2.8 Il governo del territorio

Quanto esposto nel punto precedente aiuta a definire il ruolo fondamentale che le reti ecologiche possono svolgere nel governo del territorio. Esse costituiscono un aspetto fondamentale degli scenari funzionali di medio periodo che le pianificazioni territoriali di vario livello devono utilizzare per meglio calibrare le loro scelte. La funzionalità degli ecosistemi (comprendendo gli agroecosistemi, il ciclo delle acque, la produttività degli ecosistemi, il trasferimento di masse d'aria inquinata tra territori diversi) dipende anche da macro-processi esogeni, quali il cambiamento climatico globale. È ormai accettato a livello internazionale che accanto alle politiche di riduzione delle emissioni di gas-serra diventa urgente attivare anche politiche per l'adattamento; si veda a questo proposito il recente Libro Verde della Commissione Europea «L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'U.E.» (COM 2007 354). Su tale piano la comprensione del ruolo e delle potenzialità degli ecosistemi presenti nel territorio governato diventa essenziale, a livello sia regionale che locale, per scelte (settoriali o di coordinamento) in molteplici politiche strategiche: *in primis* l'agricoltura, l'acqua, l'adeguamento delle modalità di edificazione.

In tal senso, come per il punto precedente, occorre precisare il rapporto tra le Reti Ecologiche, la rete del verde, i PTCP delle Province, i PGT dei Comuni ed i Piani attuativi di livello comunale.

(BUR20080113)

(5.3.4)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6418

Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli – Secondo provvedimento attuativo inerente gli autobus del servizio di trasporto pubblico locale (artt. 13 e 22 l.r. n. 24/2006) – Integrazione della d.g.r. n. 4924/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente;

Richiamati, sempre della l.r. 24/06, in particolare:

– l'art. 13, comma 2, ove si dispone che la Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo allo stato della qualità dell'aria e graduando le misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie dei veicoli, come classificate dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

– l'art. 22, ove si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e, specificatamente, quelle inerenti i veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) omologati ai sensi

della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A (veicoli detti «Euro 1») e alimentati a gasolio, con decorrenza dal 1° ottobre 2008;

Vista la d.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007 «Misure prioritarie di limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13 e 22. Primo provvedimento attuativo inerente gli autobus svolgenti servizio di trasporto pubblico locale»;

Visto l'Allegato 1 alla suddetta d.g.r. «Modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui agli articoli 13 e 22, l.r. 24/06, relativamente ai veicoli di categoria M3 (autobus), che svolgono servizio di trasporto pubblico locale», costituente sua parte integrante e sostanziale, che detta disposizioni limitatamente ai veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE (veicoli detti «pre Euro 1»);

Atteso che la nota circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - n. 331_MOT2/C del 14 febbraio 2006, dettava le disposizioni, a carattere temporaneo, per «l'installazione di silenziatori di scarico supplementari o sostitutivi su autobus», con applicazione circoscritta agli autobus circolanti di tipo urbano, suburbano ed interurbano;

Vista la successiva nota circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - n. 96304 del 19 ottobre 2007 avente ad oggetto il decreto interministeriale «Disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli»;

Dato atto che la suddetta circolare, nel trasmettere agli uffici della Motorizzazione Civile e ai Centri Prova Autoveicoli la stesura definitiva del decreto di cui sopra, autorizza gli stessi Centri ad accettare le domande di omologazione dei sistemi in argomento, ad effettuare le verifiche e prove secondo le prescrizioni fissate nello stesso decreto e a procedere alla conseguente verbalizzazione delle risultanze, nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto stesso;

Preso atto che il testo del decreto annesso alla suddetta Circolare del 19 ottobre 2007 estende il campo di applicazione a tutti gli autoveicoli con massa massima superiore a 3,5 tonnellate;

Considerato pertanto che la suddetta Circolare sostituisce, nel merito delle verifiche tecniche, la nota circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - n. 331_MOT2/C del 14 febbraio 2006;

Dato atto peraltro che i certificati di omologazione del sistema sottoposto a verifica e prova saranno tempestivamente rilasciati in data successiva alla pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Ritenuto pertanto opportuno:

- di introdurre nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione secondo quanto già previsto dall'art. 22 della l.r. 24/06, comma 1, lettera c), estendendo ulteriormente le limitazioni vigenti ai veicoli omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A (veicoli detti «Euro 1») e alimentati a gasolio con decorrenza dal 1° ottobre 2008;

- di integrare e modificare di conseguenza l'Allegato 1 alla d.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007 «Modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui agli articoli 13 e 22, l.r. 24/06, relativamente ai veicoli di categoria M3 (autobus), che svolgono servizio di trasporto pubblico locale» in attuazione di nuove regole sulle proroghe e delle nuove disposizioni;

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepte le premesse:

1) di introdurre nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione secondo quanto previsto dall'art. 22 della l.r. 24/06, comma 1, lettera c), estendendo ulteriormente le limitazioni vigenti ai veicoli omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A (veicoli detti «Euro 1») e alimentati a gasolio con decorrenza dal 1° ottobre 2008;

2) di approvare l'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla d.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO 1

Modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui agli articoli 13 e 22, l.r. 24/06, relativamente ai veicoli di categoria M3 (autobus), che svolgono servizio di trasporto pubblico locale

Ai **veicoli di categoria M3**, ex art. 47, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), **di tipo urbano, suburbano ed interurbano**,

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (**veicoli detti «pre Euro 1»**), *si applica il fermo della circolazione*, a decorrere **dal 1° luglio 2007, da lunedì a domenica, dalle 0.00 alle 24.00**
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE (**veicoli detti «Euro 1»**) e alimentati a gasolio, *si applica il fermo della circolazione*, a decorrere **dal 1° ottobre 2008, da lunedì a domenica, dalle 0.00 alle 24.00**.

1) Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, ad esclusione della rete autostradale insistente sul territorio stesso ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06.

2) Sono esclusi dal fermo:

- a) i veicoli elettrici, ibridi e multimodali, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettere a) della legge regionale 24/06;
- b) i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b) della legge regionale 24/06;
- c) i veicoli alimentati a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento del particolato, omologati ai sensi della vigente normativa, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera c) della legge regionale 24/06;
- d) i veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;
- e) i veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, dei servizi di Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- f) i veicoli svolgenti funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno, in servizio per chiamate di pronto intervento a tutela della salute e della sicurezza (ad esempio luce, gas, acqua, sistemi informatici, soccorso stradale);
- g) i veicoli di pronto soccorso;
- h) i veicoli targati CD e CC;
- i) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap muniti del relativo contrassegno.

3) Nei casi di cui al punto 2), lettera c), i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, proprietari o detentori del veicolo, dovranno garantire, in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, la presenza a bordo dello stesso della seguente documentazione:

- documentazione attestante che il sistema di abbattimento del particolato è stato testato presso idonei laboratori certificati all'interno dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, e ha dimostrato, in sede di omologazione del dispositivo stesso, un abbattimento percentuale delle emissioni di particolato uguale o superiore al 70%;
- libretto di circolazione con l'annotazione dell'avvenuta installazione del sistema di abbattimento del particolato, qualora l'installazione dello stesso intervenga nelle more dell'entrata in vigore delle norme tecniche nazionali relative.

4) Per le limitazioni riguardanti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (**veicoli detti «pre Euro 1»**), sono disposte le seguenti *deroghe temporanee*:

- a) possono circolare **sino ai 90 giorni successivi alla data di**

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto interministeriale «Disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli» i veicoli alimentati a gasolio aventi in corso, entro tale data, la procedura d'installazione di un efficace sistema di abbattimento del particolato e/o sua omologazione sul veicolo.

I soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, proprietari o detentori del veicolo, per ottenere tale deroga a circolare, dovranno presentare **entro il 15 gennaio 2008** agli uffici della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia la seguente documentazione:

- autocertificazione del soggetto proprietario o detentore del veicolo che dichiara l'avvio della procedura di gara europea per l'acquisto del sistema di abbattimento del particolato, accompagnata da copia della lettera di richiesta di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.);
 - o in alternativa
 - nota di conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore del sistema di abbattimento del particolato, che riporti la data prevista di consegna;
 - o in alternativa
 - documentazione attestante la richiesta alla Motorizzazione Civile di omologazione del sistema sul veicolo, finalizzata all'aggiornamento della carta di circolazione.
- b) In considerazione dell'assegnazione delle risorse ex l.r. 166/02, annualità 2007, che avverrà entro il mese di gennaio 2008, e che consentirà la sostituzione di circa 70 autobus nel corso dei primi mesi dell'anno 2008, e in considerazione della richiesta presentata dalla Regione Lombardia al Ministero dell'Economia e Finanze per l'accensione di un mutuo di circa 80.000.000,00 di euro e della procedura *in itinere* per l'ottenimento dello stesso che consentirà la sostituzione di circa 660 autobus sempre nel corso del 2008, possono circolare sino al **30 settembre 2008** i veicoli per i quali è prevista la sostituzione entro tale data, nell'ambito di un programma di rinnovo del parco autobus.

I soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, proprietari o detentori del veicolo, per ottenere tale deroga a circolare, dovranno presentare **entro il 15 gennaio 2008** agli uffici della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia la seguente documentazione in forma di autocertificazione:

 - programma di rinnovo e sostituzione degli autobus costituenti la propria flotta,
 - o in alternativa
 - avvio della procedura di gara europea per l'acquisto del veicolo, accompagnata da copia della lettera di richiesta di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.),
 - o in alternativa
 - copia del contratto stipulato con il fornitore che documenti l'acquisto del nuovo veicolo.
- c) I soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, proprietari o detentori del veicolo, che si avvalgono delle deroghe di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno garantire, in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, la presenza a bordo dello stesso di copia della documentazione presentata agli uffici della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, secondo quanto sopra disposto, riportante l'attestazione dell'avvenuta ricezione da parte degli stessi uffici.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Sanità

(BUR20080114)

(3.2.0)

D.d.g. 31 dicembre 2007 - n. 16863

Bando di cofinanziamento denominato «Dall'ospedale agli ospedali» per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno di strutture sanitarie e assistenziali dei Paesi in via di sviluppo attraverso il loro accesso all'utilizzo di tecnologie e beni dismessi in attuazione della l.r. n. 10/2001

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 28 febbraio 1987 n. 49, «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Vista la l.r. 7 maggio 2001 n. 10 «Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende Sanitarie» con la quale Regione Lombardia ha promosso e disciplinato l'utilizzazione all'estero, con priorità verso i Paesi in via di sviluppo, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende Sanitarie Lombarde, dalle Aziende Ospedaliere e dalle strutture sanitarie private accreditate;

Vista, altresì, la l.r. 5 giugno 1989 n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo» concernente l'impegno di Regione Lombardia a promuovere e perseguire obiettivi di cooperazione e solidarietà coi Paesi in via di Sviluppo (PVS);

Richiamate le d.g.r. n. 6456/2001 e n. 14051/2003 con le quali è stato avviato, in via sperimentale, un percorso attuativo della l.r. 10/2001 dal quale sono emerse in seguito alcune criticità in relazione alla complessa gestione dell'attività di incontro tra la domanda e l'offerta dei beni dismessi;

Richiamata la d.g.r. n. 5975 del 5 dicembre 2007 «Criteri per la predisposizione del bando «Dall'ospedale agli ospedali» in attuazione della l.r. 10/2001 «Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie» con la quale si dà mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità, di concerto con la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione di predisporre il bando di cofinanziamento denominato «Dall'ospedale agli ospedali» per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno di strutture sanitarie e assistenziali dei Paesi in via di Sviluppo attraverso il loro accesso all'utilizzo di tecnologie e beni dismessi in attuazione della l.r. n. 10/2001;

Preso atto del documento «Linee guida per la presentazione del progetto», allegato A parte integrante del presente provvedimento, con il quale vengono fornite le indicazioni per la presentazione dei progetti in conformità ai criteri stabiliti nella d.g.r. 5975/07;

Preso atto altresì del documento «Schema di domanda di presentazione del progetto», allegato B parte integrante del presente provvedimento, con il quale si fornisce il modello per la domanda di cofinanziamento dei progetti oggetto del bando «Dall'ospedale agli ospedali»;

Ritenuto di approvare i documenti «Linee guida per la presentazione del progetto» e «Schema di domanda di presentazione del progetto», rispettivamente allegato A e B, parti integranti del presente provvedimento;

Richiamato il punto 2 della sopracitata d.g.r. 5975/2007 con la quale si dispone la pubblicazione del bando a seguito della disponibilità effettiva delle risorse sui capitoli di spesa 3854, 5472 e 5474 del bilancio 2008/2010;

Richiamato altresì il punto 4 con il quale si stabilisce che per il 2008, sia messa disposizione la somma di 350.000,00 euro così ripartita:

- Presidenza - Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione € 100.000,00 annui a valere sull'UPB 1.1.3.2.90 cap. 3854 del bilancio regionale 2008;
- Direzione Generale Sanità € 200.000,00 annui a valere sull'UPB 5.1.0.2.256 cap. 5472 del bilancio regionale 2008;
- Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale € 50.000,00 a valere sull'UPB 5.1.5.2.258 cap. 5474 del bilancio regionale 2008;

Verificata l'effettiva disponibilità ai fini della pubblicazione del bando sui capitoli di spesa 3854, 5472, 5474 del bilancio 2008/2010;

Verificata altresì l'effettiva disponibilità sui capitoli di spesa 3854, 5472 e 5474 del bilancio 2008;

Rilevato che il progetto oggetto del bando ha finalità sanitarie e sociosanitarie in quanto destinato all'utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it;

Viste:

– la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulla procedura della programmazione sul bilancio e contabilità della Regione Lombardia» e successive modificazioni;

– la l.r. n. 16/96 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare l'allegato A) «Linee guida per la presentazione del progetto» e l'allegato B) «Schema di domanda di presentazione del progetto», parti integranti del presente atto, per il bando di cofinanziamento denominato «Dall'ospedale agli ospedali» per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno di strutture sanitarie e assistenziali dei Paesi in via di Sviluppo attraverso il loro accesso all'utilizzo di tecnologie e beni dismessi in attuazione della l.r. n. 10/2001;

2. di impegnare per il 2008, primo anno di attività del progetto, la somma di 350.000,00 euro così ripartita:

- Presidenza – Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione € 100.000,00 annui a valere sull'UPB 1.1.3.2.90 cap. 3854 del bilancio regionale 2008;
- Direzione Generale Sanità € 200.000,00 annui a valere sull'UPB 5.1.0.2.256 cap. 5472 del bilancio regionale 2008;
- Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale € 50.000,00 a valere sull'UPB 5.1.5.2.258 cap. 5474 del bilancio regionale 2008;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Premessa

La Regione Lombardia intende sostenere un progetto che favorisca l'utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende Sanitarie, in attuazione della l.r. n. 10/2001.

1. Soggetti ammessi a presentare progetti

I progetti possono essere presentati da organismi, singoli o associati, senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, iscritti nei rispettivi albi regionali qualora esistenti, che abbiano una sede operativa permanente sul territorio della Regione Lombardia e che operino direttamente sul medesimo territorio regionale da almeno due anni, con carattere di continuità e specificità nel settore dell'assistenza a progetti di cooperazione in Paesi in via di Sviluppo (PVS):

- organismi non lucrativi di utilità sociale;
- organismi della Cooperazione;
- organizzazioni di Volontariato;
- associazioni ed enti di promozione sociale;
- associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato riconosciute ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati senza scopo di lucro;
- associazioni tra soggetti di cui sopra.

È facoltà dei soggetti di cui sopra costituire forme di partenariato al fine di partecipare al presente bando. In tal caso il progetto dovrà essere presentato da un soggetto individuato quale ente capofila, al quale spetta l'onere di attestare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, da parte di tutti gli enti associati.

2. Tipologie ed entità del finanziamento

Cofinanziamento a fondo perduto, tramite il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare del progetto e comunque per un importo non superiore a 700.000,00 euro nel biennio 2008/2009, di cui 350.000,00 euro nel 2008 e 350.000,00 euro nel 2009.

3. Caratteristiche del progetto

In questa sezione vengono indicati i requisiti minimi che il progetto dovrà rispettare.

3.1 Attività da svolgere

Creazione ed attivazione di un sistema che sostenga le strutture sanitarie e assistenziali di Paesi in via di Sviluppo attraverso il loro accesso all'utilizzo di tecnologie e beni dismessi da parte di aziende sanitarie o aziende ospedaliere o strutture sanitarie private accreditate (c.d. enti espositori).

Data la tipologia di utenza, il soggetto attuatore deve supportare e supervisionare tutto il percorso a cui il bene va incontro, implementando un nuovo strumento informatico su piattaforma Web.

L'obiettivo principale è far incontrare «domanda e offerta» favorendo l'incontro tra richieste dei beneficiari e disponibilità degli espositori. Il sito deve riportare una «esposizione» delle richieste. Il soggetto attuatore deve monitorarla per individuare eventuali disponibilità già presenti, oppure sollecitare gli enti espositori (ad esempio, attraverso newsletter mensile che riporti le richieste inevase, oppure contatti telefonici).

Questo significa che il servizio è difficilmente standardizzabile e che il contatto Web e/o la chiamata telefonica sarà solo un primo contatto, il momento di attivazione di una procedura che metterà in relazione l'ente beneficiario con chi lo accompagnerà nella risoluzione dei suoi bisogni.

Più specificatamente, i compiti di cui tale ente dovrebbe occuparsi riguardano:

- l'assistenza per Enti Beneficiari ed Espositori nell'utilizzo del sito per i beni dismessi, assicurando assistenza tecnica tramite call center;
- la gestione delle apparecchiature presentate sul sito dagli Enti Espositori. Tale attività deve includere:

1. assistenza agli enti espositori nelle procedure di inserimento dei beni dismessi sul sito Web;
2. valutazione sintetica di riutilizzabilità che eventualmente integri e completi le indicazioni dell'ente espositore («rating funzionale») per apparecchiature di una certa complessità;
3. consulenza ed intervento per un eventuale ripristino funzionale del bene (con oneri a carico del beneficiario);
4. preparazione del bene per la spedizione nella struttura sanitaria beneficiaria (se richiesta e con oneri a carico del beneficiario);
5. eventuale supporto alla formazione di utilizzatori e tecnici manutentori nella struttura sanitaria in cui il bene è installato;
6. assistenza tecnica (se richiesta), comprendente la manutenzione dell'apparecchiatura e la gestione di ricambi e di materiali consumabili, garantendone un uso almeno biennale (con oneri a carico del beneficiario);
7. ritiro e immagazzinamento di beni dismessi, presenti sul sito, che non siano stati richiesti entro 60 giorni dal loro inserimento. I beni ritirati potranno essere messi a disposizione di enti beneficiari con sede operativa anche al di fuori del territorio lombardo, fatto salvo che dimostrino di possedere gli stessi requisiti degli enti beneficiari che accedono al sito;
8. consulenza agli Enti Beneficiari (se richiesta), valutando anche «l'adattabilità» dei beni agli ambienti sanitari a cui sono destinati.

3.2 Numero verde

È richiesta l'attivazione di un numero verde (totalmente gratuito) valido su tutto il territorio lombardo. Il numero verde dovrà essere attivo almeno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

3.3 Rete operativa

La rete si baserà fondamentalmente sul sito Web.

Il sito internet per l'accesso ai beni dismessi ha lo scopo di

gestire la pubblicazione on-line e l'assegnazione di apparecchiature elettromedicali e arredi sanitari destinati ad ospedali presenti in Paesi in via di Sviluppo.

L'utenza di tale sito si suddivide in quattro categorie:

- enti beneficiari che accedono al sito per richiedere beni dismessi da inviare negli ospedali di riferimento nei Paesi in via di Sviluppo;
- enti espositori, che accedono al sito per esporre i beni a loro disposizione;
- soggetto attuatore che assiste gli enti espositori nell'inserimento dei beni dismessi;
- comitato di valutazione (con accesso riservato).

Ciascun utente accede alla rispettiva pagina tramite identificazione effettuata digitando una login ed una password. La scheda per l'identificazione è unico ed è il sistema a dirigere l'utente verso la corrispondente area del sito.

PAGINA BENEFICIARI:

• a ciascun beneficiario, abilitato dalla Struttura Relazioni Internazionali della Presidenza di Regione Lombardia, appare una scheda da compilare per la ricerca di apparecchiature fra quelle presenti in elenco. Tale scheda deve semplificare la ricerca del bene, utilizzando ad esempio la tipologia del bene come campo principale di ricerca. Deve essere presente anche la possibilità di richiedere beni non presenti in elenco ma necessari. Il beneficiario deve espressamente indicare il nome di un referente della richiesta e i suoi recapiti telefonici ed elettronici.

PAGINA ENTI ESPOSITORI:

- tramite scheda di compilazione gli enti espositori, con l'assistenza dell'ente gestore, inseriscono nel database del sito i beni dismessi da mettere a disposizione degli enti beneficiari;
- non potranno essere esposti beni non funzionanti o comunque in condizioni che ne impediscano il loro riutilizzo;
- le schede da compilare per descrivere l'apparecchio devono essere differenti, almeno per tipologia di bene (arredo, elettromedicale suddiviso in apparecchi per bioimmagini, per esplorazioni funzionali, da laboratorio, per intervento terapeutico...). In tal modo l'ente beneficiario può scegliere in maniera più oculata l'apparecchio da richiedere;
- l'ente espositore deve indicare un referente responsabile dei beni dismessi esposti e i suoi recapiti telefonici ed elettronici;
- l'ente espositore riceve in via automatica tramite posta elettronica una comunicazione di avvenuta assegnazione del proprio bene (con indicazione dell'ente beneficiario, della data di assegnazione e del paese di destinazione del bene).

PAGINA SOGGETTO ATTUATORE:

- gestisce l'inserimento dei beni dismessi sul sito tramite scheda, in accordo con gli enti espositori, in maniera tale che la natura, le caratteristiche tecniche e lo stato dei beni siano facilmente comprensibili ai beneficiari;
- assiste i beneficiari nel reperire i beni che vengono richiesti;
- mantiene il software e l'aggiorna a seconda delle esigenze che nel tempo emergeranno.

PAGINA COMITATO DI VALUTAZIONE:

- il comitato di valutazione può consultare gli elenchi riportanti i beneficiari e gli enti espositori, nonché le apparecchiature disponibili per l'assegnazione e quelle già assegnate;
- il comitato di valutazione potrà richiedere in via prioritaria rispetto agli enti beneficiari, beni esposti che rispondano a segnalazioni o richieste di aiuto per emergenze sanitarie internazionali che giungano all'attenzione del comitato stesso.

3.4 Tempi e durata del progetto

Una versione dimostrativa per l'attivazione e la completa funzionalità del sistema costituirà elemento di valutazione nell'ambito della proposta organizzativa. In ogni caso i tempi di attivazione dovranno essere entro il 1° aprile 2008.

In caso di inosservanza dei tempi e delle modalità di realizzazione indicate nel presente bando si applicheranno le disposizioni relative alla risoluzione contrattuale.

Il progetto avrà durata biennale a partire dalla data di stipula della convenzione tra Regione Lombardia e Soggetto attuatore.

3.5 Sistemi informatici e telefonici

L'infrastruttura tecnologica e di telefonia deve essere adeguatamente dimensionata per far fronte in ogni momento ai volumi di traffico entrante.

In particolare, per quanto riguarda il sito web, deve essere messo a disposizione un programma «semplificato» che faciliti l'accesso agli enti espositori e beneficiari. È richiesta la costruzione di una banca dati informativa dei casi e dei bisogni.

In caso di mancata o ridotta funzionalità del sistema, dovrà essere data immediata comunicazione a Regione Lombardia. La funzionalità del sistema dovrà essere ripristinata entro 3 gg. lavorativi, e comunque, in questo lasso di tempo, dovranno essere adottate soluzioni di emergenza che non penalizzino l'utenza.

3.6 Reportistica

È richiesta la produzione di una reportistica che rilevi dati (numERICI e per tipologia) relativi a:

- Beni dismessi esposti;
- Beni assegnati;
- Enti espositori (con indicazione del nominativo);
- Enti beneficiari (con indicazione del nominativo);
- Paesi / progetti di destinazione dei beni assegnati.

La reportistica deve essere fornita a cadenza trimestrale e, comunque, qualora vi sia la richiesta da parte del comitato di valutazione.

Sono richieste, inoltre, una relazione annuale e finale sull'attività svolta, con analisi qualitativo/quantitativa e commento dei dati.

3.7 Gestione enti beneficiari ed assegnazione dei beni

Regione Lombardia, ed in particolare la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – U.O. Relazioni Internazionali della Presidenza, sarà responsabile del registro degli enti beneficiari, dell'assegnazione delle chiavi (username e password) per accedere al sito e dell'assegnazione dei beni richiesti.

3.8 Comitato di valutazione

Sarà costituito un comitato di valutazione composto da funzionari della Struttura Relazioni Internazionali della Presidenza e delle DD.GG. Sanità e Famiglia e Solidarietà Sociale, che, oltre a valutare i progetti del presente bando, avrà compito di consulenza nei confronti del Soggetto attuatore e di valutazione periodica (semestrale) dell'attività svolta dal soggetto stesso.

3.9 Costi di software, connessione e di traffico telefonico

Le spese relative al programma di gestione dei beni, di attivazione dei contratti telefonici e del traffico telefonico in entrata ed in uscita saranno totalmente a carico dell'aggiudicatario.

4. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

4.1 Documentazione richiesta

I soggetti interessati a partecipare al bando dovranno presentare la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

1. domanda di ammissione compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), parte integrante del presente provvedimento;
2. attestazione del possesso dei requisiti soggettivi degli organismi destinatari delle contribuzioni, per quanto attiene l'iscrizione ai rispettivi albi e registri regionali, mediante autocertificazione;
3. statuto dell'ente;
4. una relazione relativa al progetto dalla quale risulti:
 - una diretta, continua e specifica esperienza nel settore dell'assistenza a progetti di cooperazione in Paesi in via di Sviluppo;
 - la descrizione delle attività previste, con l'indicazione particolareggiata delle loro modalità di svolgimento;
 - una versione dimostrativa, su supporto informatico, per l'attivazione e la completa funzionalità del sistema;
5. il piano economico finanziario redatto secondo lo schema di cui al punto 4.3.1 del presente bando.

4.2 Proposta di progetto

I soggetti interessati devono rispondere nel modo più conciso possibile a tutte le richieste di informazioni contenute nelle diverse sezioni di cui si compone il bando e nel contempo devono fornire tutte le informazioni necessarie per consentire a Regione Lombardia di poter comprendere le soluzioni, in termini di efficacia e di qualità, nonché il processo di gestione proposto e di poter verificare la congruità e la rispondenza della proposta ai requisiti considerati essenziali da Regione Lombardia.

Tutte le pagine del progetto dovranno essere numerate.

Il progetto, in forma di relazione secondo quanto previsto al punto 4.2.1, dovrà essere incluso in apposita busta riportante la dizione «Proposta di progetto».

4.2.1 STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La relazione di non più di 25 pagine, compresi eventuali allegati, dovrà essere strutturata secondo l'indice seguente.

1. Esperienza

– Esperienza di almeno di 2 anni maturata e know-how nel settore dell'assistenza a favore di progetti di cooperazione in PVS.

– Precedenti esperienze maturate nell'ambito di progetti simili a quello per il quale si concorre e modalità di promozione del progetto.

2. Strategie

a. Strategie e metodo con i quali si intendono declinare le finalità, in relazione ai destinatari e alle caratteristiche del progetto e conseguenti azioni e attività.

b. Modalità per la creazione o il coinvolgimento di una rete/reti di volontariato.

c. Collegamento col sistema dei servizi e degli interventi in ambito sanitario.

3. Organizzazione e personale

a. organizzazione del sistema;

b. organico previsto, ruoli, funzioni, responsabilità;

c. competenze, e caratteristiche del personale;

d. supervisione e formazione.

4. Attività

a. Modalità di gestione dei contatti informatici e telefonici.

b. Modalità di gestione delle richieste di beni e relativi standard di servizio.

c. Proposta tecnica e infrastrutture tecnologiche destinate allo svolgimento del progetto e sistema informativo:

i. tecnologie informatiche e telefoniche

ii. banca dati delle informazioni.

d. Gestione e verifica delle attività:

i. modalità, degli strumenti e indicatori per il monitoraggio e la valutazione;

ii. reportistica.

e. Proposte innovative/attività aggiuntive.

5. Iniziative di promozione

Il soggetto attuatore, in accordo con il comitato di valutazione, deve prevedere un piano di comunicazione / promozione del progetto.

6. Allegati

4.3 Piano economico finanziario

Il piano finanziario, strutturato secondo quanto previsto al punto 4.3.1, dovrà essere sottoscritto con firma per esteso dal legale rappresentante dell'organismo proponente ed inserito in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi riportante la dizione «PIANO ECONOMICO FINANZIARIO».

4.3.1 STRUTTURA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il piano finanziario dovrà essere strutturato sulla base delle seguenti tabelle.

<i>Previsione costi di attivazione</i>	<i>EURO</i>
Progettazione e coordinamento	
Attivazione linee e connessioni	
Hardware (telefonico e inschedaatico)	
Software e banche dati	
Attrezzature e arredi	
Selezione e formazione del personale	
Altro (<i>specificare</i>)	
TOTALE A	

<i>Previsione costi di gestione</i>	<i>EURO</i>
Telefonia (Canoni, traffico, manutenzione, ecc. ...)	

<i>Previsione costi di gestione</i>	<i>EURO</i>
Utenze (affitto locali, luce, ecc...)	
Rimborso spese trasferta	
Aggiornamento personale	
Coordinamento e supervisione	
Promozione/pubblicizzazione	
Spese di rendicontazione	
Manutenzione e aggiornamento hardware	
Manutenzione e aggiornamento software e banche dati	
Materiali di consumo (Cancelleria, fotocopie, spese postali, ecc. ...)	
Manutenzione e pulizia locali	
Altro (<i>specificare</i>)	
TOTALE B	

CONTRIBUTO REGIONALE PREVISTO (MAX 80%)	€
QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE (MIN. 20%)	€
COSTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B = 100%)	€

4.4 Modalità e tempi

La domanda di ammissione, l'attestazione del possesso dei requisiti, lo statuto, la busta contenente il progetto e la busta contenente il piano economico finanziario dovranno essere inserite in un piego a sua volta chiuso e sigillato con ceralacca.

Detto piego dovrà riportare all'esterno la denominazione del soggetto attuatore e la seguente dizione: «Bando di cofinanziamento denominato "Dall'ospedale agli ospedali" per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno di strutture sanitarie e assistenziali dei paesi in via di sviluppo attraverso il loro accesso all'utilizzo di tecnologie e beni di smessi in attuazione della l.r. n. 10/2001».

Il plico, indirizzato alla Struttura Relazioni Internazionali – Regione Lombardia – via Filzi 22, 20124 Milano – deve essere consegnato agli sportelli del protocollo di Regione Lombardia entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; in caso di invio attraverso il servizio postale il plico dovrà essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A.R). Farà fede la data di spedizione.

Il termine suddetto è perentorio.

Orari

– da lunedì a giovedì: 9.00-12.00 / 14.30-16.30

– venerdì: 9.00-12.00

Protocollo D.G. Famiglia

MILANO – via Pola, 9/11

Altri protocolli sedi Milano

– via Taramelli, 20

– via Stresa, 24

Protocolli delle sedi Provincia Milano

LEGNANO – via Cavallotti, 13

MONZA – piazza Cambiaghi, 3

Protocolli delle sedi provinciali

BERGAMO – via XX Settembre, 18/A

BRESCIA – via Dalmazia 92/94

COMO – via Einaudi, 1

CREMONA – via Dante 136

LECCO – c.so Promessi Sposi 132

LODI – via Haussmann 7

MANTOVA – corso Vittorio Emanuele 57

PAVIA – viale Cesare Battisti 150

SONDRIO – via Del Gesù 17

VARESE – viale Belforte 22

5. Valutazione e punteggi

L'individuazione del soggetto attuatore avverrà sulla base del progetto che avrà ottenuto il maggior numero di punteggio in riferimento ai criteri generali definiti nella d.g.r. 5975 del 5 dicembre 2007.

Data la peculiarità del progetto e il forte impatto di servizio nei confronti di popolazioni svantaggiate, si ritiene di attribuire (su un totale di 100 punti disponibili) 80 punti alle voci destinate alla valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi e 20 punti alla valutazione dell'offerta economico finanziario.

I progetti presentati entro il termine prescritto verranno valutati dal Comitato di Valutazione in base ai seguenti parametri e relativi punteggi.

CRITERIO	Punti
Esperienza maturata e know-how nel settore dell'assistenza a favore di progetti di cooperazione in PVS	20 (max)
Creazione o coinvolgimento di una rete/reti di volontariato	10 (max)
Qualità della proposta organizzativa, competenze/qualifiche del personale/standard di servizio e servizi aggiuntivi	20 (max)
Qualità della proposta tecnica; infrastrutture tecnologiche destinate allo svolgimento del progetto	20 (max)
Descrizione della metodologia per il monitoraggio dei risultati e descrizione dei relativi indicatori	10 (max)
Piano economico che evidenzia il miglior rapporto costo-benefici	20 (max)

È stabilita una soglia minima di idoneità tecnica per l'aggiudicazione non inferiore a 55 punti.

Il progetto complessivamente presentato in seguito al bando non sarà restituito dall'Amministrazione ai concorrenti non aggiudicatari.

6. Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:

a) Rimborso spese di attivazione:

- 50% della quota prevista alla comunicazione di avvio del progetto a seguito di firma della convenzione;
- 50% restante alla conclusione dell'attivazione del sistema, a seguito della documentazione delle spese sostenute.

L'anticipo del 50% dovrà essere coperto da fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo che sarà restituita a conclusione del progetto.

b) *Rimborso spese gestionali* su base trimestrale a seguito della presentazione delle relazioni, trimestrali e finale, di cui al punto 3.7 e della documentazione delle spese sostenute.

Tutte le spese andranno certificate da un revisore dei conti incaricato dal soggetto beneficiario secondo le modalità che verranno definite nella convenzione. L'individuazione e la scelta del revisore – che dovrà essere regolarmente iscritto al «Registro dei Revisori Contabili» tenuto dal Ministero della Giustizia (d.lgs. del 27 gennaio 1992 n. 88), così come l'onere derivante dalla sua prestazione professionale, saranno a carico del soggetto beneficiario.

ALLEGATO B

«MODELLO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO»

Regione Lombardia – Presidenza
 D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
 U.O. Relazioni Internazionali
 Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale
 via F. Filzi 22 – 20124 Milano

OGGETTO: **Bando di cofinanziamento denominato «Dall'ospedale agli ospedali» per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno di strutture sanitarie e assistenziali dei Paesi in via di sviluppo attraverso il loro accesso all'utilizzo di tecnologie e beni dismessi in attuazione della l.r. n. 10/2001**

Il sottoscritto
 nella qualità di legale rappresentante di
 (N.B. riportare denominazione completa dell'organismo richiedente come indicata nello Statuto)
 Sede legale – Comune
 Indirizzo
 n. tel. n. fax e-mail
 nominativi di riferimento per comunicazioni telefoniche

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- Organismo non lucrativo di utilità sociale di cui al d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;
 Cooperativa iscritta all'albo regionale delle Cooperative sociali;
 Organizzazione iscritta al registro regionale del Volontariato;
 Associazione iscritta all'albo delle Associazioni;
 Associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
 Ente di patronato;
 Altro soggetto privato senza scopo di lucro, specificare
 Associazione tra soggetti di cui sopra;

DICHIARA

- di avere sede operativa permanente sul territorio regionale, ubicata nel comune di:
 di essere iscritto al seguente Albo regionale:
 di aver maturato da almeno due anni sul territorio della Regione Lombardia una diretta, continua e specifica esperienza nel settore dell'assistenza a progetti di cooperazione in Paesi in via di Sviluppo (PVS):
 di impegnarsi a realizzare le attività ammesse al finanziamento entro e non oltre il termine previsto dal bando;
 di assicurare una quota di autofinanziamento non inferiore al 20% delle attività previste dal bando;
 in caso di incarico, di non affidare a terzi la realizzazione, in tutto o in parte, del progetto;
 di dare atto di non aver ottenuto contributi, per lo stesso servizio, da altri enti pubblici.

DOMANDA

Di ottenere un contributo a fondo perduto tramite il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di un progetto che favorisca l'utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dimesso dalle Aziende Sanitarie, in attuazione della legge regionale n. 10/2001.

Responsabile del progetto:

Funzione
 Indirizzo cap.
 Tel. fax e-mail

ALLEGATI:

1. Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi
2. Statuto dell'ente
3. Relazione relativa alla proposta organizzativa
4. Piano finanziario in busta chiusa e sigillata

Data

Timbro

Firma del Legale Rappresentante

D.G. Artigianato e servizi

(BUR20080115)

(4.5.0)

D.d.u.o. 11 dicembre 2007 - n. 15575

Approvazione graduatorie delle domande pervenute sulle Misure A), B) e C) del bando integrato per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo - Impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari della Misura A)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ARTIGIANATO

Visti gli artt. 1-4, l.r. 2 febbraio 2007, n. 1;

Richiamate:

– la d.g.r. n. 8/4549 del 18 aprile 2007, recante le indicazioni prioritarie per l'attuazione della l.r. 1/2007, ove sono evidenziati gli obiettivi specifici riguardanti il sostegno degli insediamenti con prevalente presenza di imprese artigiane e le azioni per la competitività del territorio, nonché il sostegno all'aggregazione di imprese per lo sviluppo dell'innovazione;

– la d.g.r. n. 8/5114 del 18 luglio 2007, «Linee d'indirizzo per l'attuazione delle azioni integrate a favore dello sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. n. 1/2007»;

– la d.g.r. n. 8/6026 del 5 dicembre 2007 «Determinazioni in merito al finanziamento di imprese artigiane e consorzi, società consortili, associazioni temporanee e società cooperative a responsabilità limitata tra imprese artigiane per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo»;

Richiamato il proprio decreto n. 8336 del 24 luglio 2007, recante approvazione del bando integrato per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo, in attuazione degli indirizzi dettati dalla succitata d.g.r. n. 5114/2007;

Dato atto che il bando in argomento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 Serie Ordinaria del 30 luglio 2007 e sul sito Internet www.artigianato.regione.lombardia.it, prevede l'attuazione delle seguenti Misure:

- Misura A) – Contributi a Comuni, singoli, associati o consorziati, per l'esecuzione di opere volte alla realizzazione, modernizzazione e riqualificazione degli insediamenti produttivi artigiani;
- Misura B) – Contributi a consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee e società cooperative a responsabilità limitata (s.c.r.l.) tra imprese artigiane, iscritti all'Albo Artigiani, per l'esecuzione di opere volte alla realizzazione, modernizzazione e riqualificazione degli insediamenti produttivi artigiani e alla realizzazione di servizi comuni per le imprese;
- Misura C) – Contributi a imprese artigiane, localizzate in aree attrezzate per insediamenti produttivi, per la realizzazione di interventi d'innovazione in campo ambientale, tecnologico, organizzativo e della sicurezza;

Rilevato che il punto 5 della sopra richiamata d.g.r. n. 5114/2007 rinvia a specifici provvedimenti del competente Dirigente della Direzione Generale Artigianato e Servizi l'approvazione di ogni adempimento attuativo della deliberazione stessa;

Rilevato altresì che l'art. 10 del bando dispone che per la Misura A) il procedimento istruttorio e di valutazione delle domande si concluda con l'approvazione, mediante apposito decreto dirigenziale, della graduatoria e che per le Misure B) e C) l'esito dell'istruttoria e della valutazione tecnica venga approvato mediante apposito provvedimento dirigenziale, con successivo affidamento a Finlombarda s.p.a. della verifica economico-finanziaria dei progetti ammessi;

Accertato che sono pervenute:

- Misura A) – n. 39 domande di contributo,
- Misura B) – n. 3 domande di contributo,
- Misura C) – n. 100 domande di contributo;

Rilevato che, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei requisiti e dei criteri di valutazione stabiliti dal bando integrato per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo, come specificato negli allegati 1), 2) e 3), parte integrante e sostanziale del presente decreto, risultano ammissibili:

- Misura A) – n. 37 domande di contributo,
- Misura B) – n. 1 domanda di contributo,
- Misura C) – n. 59 domande di contributo;

Dato atto della dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del bando, determinata come di seguito dalla più volte richiamata d.g.r. n. 5114/2007:

- Misura A) € 3.478.000 sul capitolo 3.6.1.3.377.7054 dell'esercizio finanziario 2007 ed € 1.000.000 sul medesimo capitolo dell'esercizio finanziario 2008;
- Misura B) € 1.000.000 sul capitolo 3.6.1.3.377.7053 dell'esercizio finanziario 2007, € 500.000 sul capitolo 3.6.1.3.377.6657 dell'esercizio finanziario 2007, € 158.000 sul capitolo 3.6.1.3.377.2881 dell'esercizio finanziario 2007 ed € 9.740 sul capitolo 3.6.1.3.377.3688 dell'esercizio finanziario 2007;
- Misura C) € 889.000 sul capitolo 3.6.1.3.377.6844 dell'esercizio finanziario 2007 ed € 500.000 sul capitolo 3.6.1.3.377.6657 dell'esercizio finanziario 2007;

Considerato che il bando, all'art. 7, stabilisce:

- per la Misura A) che il contributo venga concesso nella misura del 25% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo di € 350.000, ai soggetti collocati in graduatoria, seguendo l'ordine della graduatoria stessa;
- per la Misura B) che il contributo venga concesso nella misura massima del 30% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo di € 200.000, ai soggetti collocati in graduatoria, seguendo l'ordine della graduatoria stessa;
- per la Misura C) che il contributo venga concesso nella misura massima del 50% delle spese complessive ammesse per la realizzazione del progetto, fino all'importo massimo di € 50.000;

Dato atto che nel caso delle domande presentate, nell'ambito della Misura A), dai Comuni di Giussano, Casciago, Pieve Emanuele, Manerbio (Nuova viabilità prevista nel PRG – Collegamento CIS 3 con strada comunale per Cadignano e sovrappasso linea ferroviaria – I e II lotto), Alzano Lombardo e Chiari, avendo le stesse ad oggetto interventi funzionali sia ad aree in cui sono localizzati gli insediamenti artigiani sia ad aree aventi diverse destinazioni urbanistiche, si è provveduto alla rideterminazione delle spese ammissibili, nella misura di un terzo delle spese previste;

Dato atto che le domande presentate, nell'ambito della Misura A), dal Consorzio C.I.P.A.L. e dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale Morbegno-Talamona sono ammesse in subordine all'acquisizione dei prescritti atti autorizzativi del comune nel cui ambito insiste l'intervento progettato;

Dato atto che, in relazione alla dotazione finanziaria prevista dal bando, alle domande collocate a parità di punteggio al numero 30 della graduatoria della Misura A) viene riconosciuto un contributo proporzionalmente ridotto del 16,42% circa rispetto al contributo teoricamente spettante sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del bando, mentre non beneficiano di contributo le domande poste nelle posizioni successive;

Vista la lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a. per l'attività di gestione operativa delle Misure B) e C), sottoscritta in data 6 dicembre 2007, prot. n. P1.2007.0006799;

Dato atto che, per la Misura A):

- n. 2 domande risultano non ammissibili per le motivazioni espresse nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto,

- n. 37 domande risultano ammissibili, come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che, per la Misura B):

- n. 2 domande risultano non ammissibili per le motivazioni espresse nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto,

- n. 1 domanda risulta ammissibile, come da allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che, per la Misura C):

- n. 41 domande risultano non ammissibili per le motivazioni espresse nell'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente decreto,

- n. 59 domande risultano ammissibili, come da allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che, come previsto dal bando, le 59 domande ammissibili della Misura C) e la domanda ammissibile della Misura B)

saranno sottoposte alla verifica economico-finanziaria a cura di Finlombarda s.p.a.;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle graduatorie relative alle Misure A), B) e C) e all'impegno della spesa a favore dei soggetti beneficiari del contributo a valere sulla Misura A), identificati nel ruolo n. 30707, con imputazione al 3.6.1.3.377.7054 dell'esercizio finanziario 2007, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa sul medesimo capitolo dell'esercizio finanziario 2008 a favore dei seguenti soggetti: Comune di Gera Lario, Comune di Premana, Comune di San Giovanni del Dosso, Comune di Giussano, Consorzio C.I.P.A.L., Consorzio per l'Area di sviluppo industriale Morbegno-Talamona nonché, pro-quota, a favore del Comune di Pegognaga;

Ritenuto di provvedere con separato atto all'impegno a favore di Finlombarda s.p.a. della spesa finalizzata alla costituzione e gestione del «Fondo sviluppo insediamenti produttivi», destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari delle Misure B) e C);

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» nonché i provvedimenti a carattere organizzativo della VIII Legislatura

Decreta

1) di approvare le graduatorie delle domande pervenute sulle Misure A), B) e C) del bando integrato per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- graduatoria Misura A) (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
- graduatoria Misura B) (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
- graduatoria Misura C) (Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente decreto);

2) di disporre l'ammissione delle domande presentate, nell'ambito della Misura A), dal Consorzio C.I.P.A.L. e dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale Morbegno-Talamona, in subordine all'acquisizione dei prescritti atti autorizzativi del comune nel cui ambito insiste l'intervento progettato;

3) di trasmettere le domande ammissibili relative alle Misure B) e C) a Finlombarda s.p.a. per la successiva verifica economico-finanziaria;

4) di impegnare la somma di € 3.478.000,00 con imputazione al capitolo di spesa 3.6.1.3.377.7054 del bilancio 2007, a favore dei soggetti di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, identificati nel ruolo numero 30707;

5) di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 3.6.1.3.377.7054 dell'esercizio finanziario 2008 a favore dei seguenti soggetti: Comune di Gera Lario, Comune di Premana, Comune di San Giovanni del Dosso, Comune di Giussano, Consorzio C.I.P.A.L., Consorzio per l'Area di sviluppo industriale Morbegno-Talamona nonché, pro-quota, a favore del Comune di Pegognaga;

6) di dichiarare che le obbligazioni assunte con il presente atto scadono entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

7) di procedere con successivi atti all'erogazione dei contributi assegnati ai beneficiari della Misura A), nelle quote e secondo modalità e tempistica indicate nel bando;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet www.artigianato.regione.lombardia.it.

Il dirigente: Raffaele Bisignani

•

GRADUATORIA MISURA A)

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura B)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande Misure B)+C)	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo 25% (ad eccezione dei soggetti collocati al n. 30 della graduatoria) (€)	NOTE
1	COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI (CR)	Realizzazione area sovracomunale per insediamenti produttivi nel territorio del comune di Pessina Cremonese - Il stralcio		6		5		5				3	19	709.981	177.495	
2	COMUNE DI DUBINO (SO)	Opere infrastrutturali per messa in funzione e riutilizzo dell'area artigianale in comune di Dubino		6			3			4		3	16	210.000	52.500	
3	COMUNE DI GERA LARIO (CO)	Insiediamento industriale PIP Fossa spagnola - opere di urbanizzazione - Il lotto funzionale		6		5				4			15	460.000	115.000	
4	COMUNE DI LODRINO (BS)	Opere per l'ammmodernamento e la riqualificazione della strada a servizio dell'area artigianale in località Mandro		6		5						3	14	294.657	73.664	
4	COMUNE DI DRIZZONA (CR)	Opere di urbanizzazione area PIP		6		5						3	14	242.668	60.667	
4	COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)	Lavori di urbanizzazioni primarie e opere viabilistiche nel piano degli insediamenti produttivi «Co' de Vanni»		6		5						3	14	335.211	83.803	
4	COMUNE DI CORTENOVA (LC)	Manutenzione straordinaria della via Don G. Selva finalizzata alla creazione di una tangenziale aree artigianali		6		5						3	14	366.074	91.518	
8	COMUNE DI COSIO VALTELLINO (SO)	Opere di urbanizzazione P.L. zona artigianale Frazione Regoledo		6						4		3	13	229.754	57.439	

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura B)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande (Misure B)+C)	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo 25% (ad eccezione dei soggetti collocati al n. 30 della graduatoria) (€)	NOTE
9	COMUNE DI SAN PAOLO (BS)	Riorganizzazione degli accessi alla controstrada in lato sud della S.P. 668 «Lenese» nella zona produttiva P.E. 6		6			3					3	12	217.600	54.400	
9	COMUNE DI SORICO (CO)	Opere di urbanizzazione area artigianale, località Pontaccio				5				4		3	12	645.500	161.375	
9	COMUNE DI SERRAVALLE A PO (MN)	Piano di lottizzazione a destinazione artigianale – Area «ex Bellutti» – località Torriana				5				4		3	12	303.502	75.875	
9	COMUNE DI TALAMONA (SO)	Lavori di riqualificazione ambientale ed infrastrutturazione tecnologica aree artigianali comunali		6			3					3	12	367.224	91.806	Intervento ammesso ad eccezione dei lavori in via Erbosta, in quanto non localizzati all'interno o a servizio di un insediamento a prevalente presenza di imprese artigiane
13	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE MORBEGNO – TALAMONA (SO)	Realizzazione viabilità di collegamento area artigianale PIP in Comune di Morbegno		6				5					11	626.965	156.741	
14	COMUNE DI COCCAGLIO (BS)	Opere di urbanizzazione PIP zona di espansione sud – Il stralcio		6								3	9	617.563	154.391	
14	COMUNE DI MANERBIO (BS)	Opere infrastrutturali esterne agli insediamenti artigianali – adeguamento sistema viario e rete fognatura bianca di via Leno		6								3	9	345.076	86.269	
14	COMUNE DI MAZZANO (BS)	Adeguamento ex S.P. 114 e pista ciclopedonale – Il stralcio		6								3	9	554.144	138.536	
14	COMUNE DI PREMANA (LC)	Realizzazione opere di urbanizzazione al PIP di Giabbio – completamento		6			3						9	424.780	106.195	

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura B)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande Misure B)+C)	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo 25% (ad eccezione dei soggetti collocati al n. 30 della graduatoria) (€)	NOTE
14	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)	Lavori di riqualificazione delle opere di urbanizzazione dell'area artigianale, sita in via Caduti del Lavoro		6								3	9	400.000	100.000	
19	COMUNE DI CREDERA RUBBIANO (CR)	Opere di urbanizzazione Piano per Insediamenti Produttivi II - Località Cascinotti				5						3	8	517.937	129.484	
19	COMUNE DI TEMU' (BS)	Riqualificazione strada d'accesso alla zona artigianale				5						3	8	840.300	210.075	
19	COMUNE DI CASTELDIDONE (CR)	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del Piano di Lottizzazione d'Ufficio (PLU) per insediamenti artigiani				5						3	8	480.000	120.000	
19	COMUNE DI IZANO (CR)	Completamento opere di urbanizzazione lottizzazioni artigianali/industriali «P.L.U.» e «Pallavicina»				5						3	8	944.115	236.028	
19	COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO (LO)	Riqualificazione della S.C. 837 frazione Bargano - 1 lotto al servizio del PIP in corso di realizzazione				5						3	8	229.883	57.471	
19	COMUNE DI GIUSSANO (MI)	Lavoro di riqualificazione dell'asse stradale di Viale Como	8										8	454.513	113.628	Spese ammissibili rideterminate nella misura di un terzo, essendo l'intervento funzionale sia ad aree in cui sono localizzati gli insediamenti artigiani sia ad aree aventi diverse destinazioni urbanistiche

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda (Misura B)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda (Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande (Misure B)+C)	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo 25% (ad eccezione dei soggetti collocati al n. 30 della graduatoria) (€)	NOTE
19	CONSORZIO C.I.P.A.L. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER UN PIANO DI SVILUPPO ALTA LOMELLINA	Opere di urbanizzazione dell'area C.I.P.A.L. nel comune di Mortara - III lotto - Il Stralcio						5				3	8	1.760.000	350.000	
26	COMUNE DI PAVONE DEL MELLA (BS)	1) Canalizzazione scarico depuratore del comune. 2) Estendimento fognatura per acque nere e formazione stazione di sollevamento in via N. Sauro - I lotto. 3) Realizzazione rotatoria in via De Giuli a servizio della zona industriale-artigianale					3					3	6	281.440	70.360	Ammesso a contributo il solo progetto n. 3 (Rotatoria in via De Giuli). I progetti n. 1 (Canalizzazione depuratore) e n. 2 (Estendimento fognatura), presentati con la stessa ed unica domanda, non sono localizzati all'interno o a servizio di un insediamento a prevalente presenza di imprese artigiane
26	COMUNE DI CASCIAGO (VA)	Adeguamento e riqualificazione sede stradale via Tividino e via della Fontana, con formazione nuovo parcheggio pubblico di interscambio con la Stazione FNM di Casarico e realizzazione marciapiede e percorsi ciclabili lungo via Mazzini					3					3	6	1.166.799	291.700	Spese ammissibili rideterminate nella misura di un terzo, essendo l'intervento funzionale sia ad aree in cui sono localizzati gli insediamenti artigiani sia ad aree aventi diverse destinazioni urbanistiche
28	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)	Opere di urbanizzazione primaria per la costruzione di un tratto di strada al servizio degli insediamenti produttivi artigianali presenti e previsti - I stralcio.				5							5	311.824	77.956	
29	COMUNE DI PEGOGNAGA (MN)	Riqualificazione zona artigianale denominata «Ex Piano per Insediamenti Produttivi Coloncine» - Opere di urbanizzazione								4			4	500.000	125.000	

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura B)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande Misure B)+C)	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo 25% (ad eccezione dei soggetti collocati al n. 30 della graduatoria) (€)	NOTE
30	COMUNE DI ORZINUOVI (BS)	Adeguamento impianto di illuminazione pubblica zona artigianale										3	3	270.000	56.417	Contributo ridotto del 16,42% circa rispetto al contributo teoricamente spettante in base all'art. 7 del bando (25% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 350.000 euro), in ragione della parte residuale delle risorse finanziarie disponibili
30	COMUNE DI PIEVE EMANUELE (MI)	Lavori di ristrutturazione Rete Viaria Zona Artigianale via Fizzonasco										3	3	383.333	80.097	Spese ammissibili rideterminate nella misura di un terzo, essendo l'intervento funzionale sia ad aree in cui sono localizzati gli insediamenti artigiani sia ad aree aventi diverse destinazioni urbanistiche – Contributo ridotto del 16,42% circa rispetto al contributo teoricamente spettante in base all'art. 7 del bando (25% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 350.000 euro), in ragione della parte residuale delle risorse finanziarie disponibili
30	COMUNE DI VIADANA (MN)	Opere di urbanizzazione del Piano per Insediamenti Produttivi «Gerbolina 5 – Comparto A»										3	3	1.451.453	292.530	Contributo ridotto del 16,42% circa rispetto al contributo teoricamente spettante in base all'art. 7 del bando (25% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 350.000 euro), in ragione della parte residuale delle risorse finanziarie disponibili

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura B)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande Misure B)+C)	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo 25% (ad eccezione dei soggetti collocati al n. 30 della graduatoria) (€)	NOTE
30	COMUNE DI VILLANTERIO (PV)	Piano per gli Insediamenti Produttivi, località Cascina Mazzini					3						3	2.000.000	292.530	Contributo ridotto del 16,42% circa rispetto al contributo teoricamente spettante in base all'art. 7 del bando (25% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 350.000 euro), in ragione della parte residuale delle risorse finanziarie disponibili
30	COMUNE DI MANERBIO (BS)	Nuova viabilità prevista nel PRG – Collegamento CIS 3 con strada comunale per Cadignano e sovrappasso linea ferroviaria – I e II lotto										3	3	655.200	136.904	Spese ammissibili rideterminate nella misura di un terzo, essendo l'intervento funzionale sia ad aree in cui sono localizzati gli insediamenti artigiani sia ad aree aventi diverse destinazioni urbanistiche – Contributo ridotto del 16,42% circa rispetto al contributo teoricamente spettante in base all'art. 7 del bando (25% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 350.000 euro), in ragione della parte residuale delle risorse finanziarie disponibili
35	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG)	Realizzazione nuova strada di collegamento alla ex S.S. 671 – II lotto											-	341.616	0	Spese ammissibili rideterminate nella misura di un terzo, essendo l'intervento funzionale sia ad aree in cui sono localizzati gli insediamenti artigiani sia ad aree aventi diverse destinazioni urbanistiche – Intervento non finanziabile per esaurimento dotazione finanziaria

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura B)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande Misure B)+C)	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo 25% (ad eccezione dei soggetti collocati al n. 30 della graduatoria) (€)	NOTE
35	COMUNE DI CHIARI (BS)	Realizzazione collettore fognario a servizio della zona produttiva											-	1.213.667	0	Spese ammissibili rideterminate nella misura di un terzo, essendo l'intervento funzionale sia ad aree in cui sono localizzati gli insediamenti artigiani sia ad aree aventi diverse destinazioni urbanistiche – Intervento non finanziabile per esaurimento dotazione finanziaria
35	COMUNE DI MANERBIO (BS)	Nuova viabilità prevista nel PRG – Ampliamento strada di adduzione alla rotonda per Cadignano											-	350.000	0	Intervento non finanziabile per esaurimento dotazione finanziaria
	COMUNE DI PIAN CAMUNO (BS)	Ammodernamento opere di urbanizzazione e installazione infrastruttura per la prevenzione inquinamento nella zona artigianale.	Non ammissibile per mancanza di progetto esecutivo o almeno definitivo approvato dai competenti organi dell'amministrazione comunale.													
	COMUNE DI ERBA (CO)	Riqualificazione di via Milano.	Non ammissibile in quanto l'intervento non è localizzato all'interno o a servizio di un insediamento a prevalente presenza di imprese artigiane e per mancata trasmissione di chiarimenti e integrazioni richiesti entro il termine perentorio assegnato.													

GRADUATORIA MISURA B)

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI																	
N.	SOGGETTO PARTECIPANTE	PROGETTO	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura A)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domanda Misura C)	Premialità per interventi integrati: abbinamento domande (Misura A)+C)	Premialità per imprenditoria femminile e giovanile	Intervento in comune con meno di 2000 abitanti	Intervento in comune fra 2000 e 5000 abitanti	Interventi a valenza sovracomunale	Recupero aree dismesse	Riduzione impatti ambientali	Soluzioni tecnologicamente innovative	Progettazione esecutiva	Opere e impianti a servizio comune	Punteggio totale	Spese ammissibili (€)	Contributo (€)
1	Cooperativa NUOVA ECONOMIA – GIUSSANO	Opere di urbanizzazione Insedimento produttivo in Comune di Giussano – costi imputabili alla Cooperativa.	8										3		11	565.619	169.686
2	Consorzio SVILUPPO e LAVORO – DARFO BOARIO TERME	Opere di urbanizzazione – PIP in località Pesezata	Non ammissibile a causa della non iscrizione del soggetto partecipante all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 – lett. b e art. 5 – lett. b – punto 3 del bando).														
3	Cooperativa C.AR.VA QUATTRO – Busto Arsizio	Impianto teleriscaldamento e altre opere in area PIP Busto Arsizio	Non ammissibile a causa della non iscrizione del soggetto partecipante all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 – lett. b e art. 5 – lett. b – punto 3 del bando).														

**BANDO INTEGRATO PER LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANI
E DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO – Misura C**

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI

<i>Codice interno</i>	<i>RAGIONE SOCIALE</i>	<i>INDIRIZZO SEDE INTERVENTO</i>	<i>Comune intervento</i>	<i>Prov. interv.</i>	<i>Contributo concesso</i>	<i>Punteggio</i>
30	LORAIN S.A.S. DI MALGESINI A. & C.	Via Industria 1	Morbegno	SO	23.272,00	7
83	CAVERIO ANGELO S.N.C. DI BUZZONI E F.LLI CAVERIO	Via Provinciale 45	Cortenuova	LC	21.100,00	6
9	BESCOTTI E DOLCI DI DOLCI MARCO EMILIO	Via Marco Polo 8/10	Coccaglio	BS	49.000,00	4
11	ELETTROMECCANICA C.G.M. S.R.L.	Via Strada Provinciale 32	Rivarolo del Re	CR	50.000,00	4
16	MELESI ANGELO S.N.C. DI MELESI SILVANO E LUIGI	Via Amedeo Modigliani	Cortenuova	LC	50.000,00	4
47	PANCERA TUBI E FILTRI S.R.L.	Via Caduti sul Lavoro	San Benedetto Po	MN	40.100,00	4
56	STIRERIA FIOCCO DI NEVE S.N.C. DI ZANI FAUSTINO E C.	Via Galvani 25	Mazzano	BS	25.000,00	4
62	BIANCHI IGNAZIO LORENZO	Via Pralboino 23	Pavone del Mella	BS	50.000,00	4
63	EDILSIMONETTA S.N.C. DI SIMONETTA MARCELLO E C.	Via Lombardia	Talamona	SO	40.400,00	4
65	M.D.Z. DEI F.LLI ZAPPA S.N.C.	Loc.tà Mandro	Lodrino	BS	50.000,00	4
67	MOGNOL ANTONIO	Via Spluga 120	Dubino	SO	50.000,00	4
69	ELLETIEMME S.R.L.	Via Spluga 128/A	Dubino	SO	50.000,00	4
74	POZZI ALBINO S.R.L.	Loc.tà Fossa Spagnola	Gera Lario	CO	50.000,00	4
76	DOFET DI TENDERINI ANDREA E C. S.A.S.	Via per Giabbio 5	Premana	LC	43.209,00	4
77	W.A.SA. DI GIANOLA WALTER E C. S.N.C.	Via Giabbio snc	Premana	LC	50.000,00	4
78	VIEMME DI VITTORI MARIO	Via Giabbio snc	Premana	LC	48.545,00	4
79	ROBUR DI BERERA FERDINANDO	Via Giabbio snc	Premana	LC	50.000,00	4
80	GIFAZ DEI FRATELLI ANGELO, AMOS, CLAUDIO E ELIO S.N.C.	Via Giabbio snc	Premana	LC	50.000,00	4
85	PIU GIANCARLO «TORNERIA MECCANICA»	Via Vittorio Veneto snc	Cortenuova	LC	37.000,00	4
87	AUTOTRASPORTI ROSSI DI ROSSI PAOLO E C. S.N.C.	Via Provinciale 10	Cortenuova	LC	50.000,00	4
89	EDILIZIA ZUGNONI DI ZUGNONI BRUNO E C. S.N.C.	Via Don Luigi Guanella 29	Cosio Valtellino	SO	50.000,00	4
19	LITOCARTOTECNICA AMERICANO S.A.S. DI AMERICANO ANDREA & C.	Via I Maggio 16	Rivarolo del Re ed Uniti	CR	50.000,00	2
18	FRATELLI PAGANI OTTORINO E FABRIZIO S.N.C.	Via I Maggio 2	Rivarolo del Re ed Uniti	CR	49.600,00	2
17	IDRAULICA BUTTARELLI S.N.C. DI BUTTARELLI ZELINDO E FIGLI	Via I Maggio 26	Rivarolo del Re ed Uniti	CR	20.000,00	2
10	FALEGNAMERIA DILDA GIOVANNI	Via Torre Angiolini 47/A	Torre de' Picenardi	CR	50.000,00	2
15	F.LLI BERTOLINI DI SPINI GUSTAVO E C. S.N.C.	Via Piemonte 5/A	Talamona	SO	38.850,00	2
13	GIVREM S.N.C. DI GAMBETTA GIULIANA & C.	Via Don Guanella 40	Cosio Valtellino	SO	50.000,00	2
26	ELETTROTECNICA MAZZONI S.R.L.	Via Roma n. 30/B	Talamona	SO	50.000,00	2
27	TOGNI ALBERTO OFFICINA MECCANICA D.I.	Via Lombardia 12	Talamona	SO	50.000,00	2
32	PERREGRINI ARREDAMENTI S.R.L.	Via Piemonte 7	Talamona	SO	50.000,00	2
45	ELETTROIMPIANTI DI CAPELLI LORENZO	Via G. Galilei 11	San Benedetto Po	MN	28.771,77	2
46	SPAGGIARI ENORE & C. POMPE IDROPO S.N.C.	Via dell'Artigianato 7	San Benedetto Po	MN	15.483,60	2
48	BALLISTA ANGELO	Via Galilei	San Benedetto Po	MN	50.000,00	2
53	OFFICINE MECCANICA F.LLI BELLEGRANDI DI COTTINI & ROVIZZI S.N.C.	Via Torricelli 15	Mazzano Fraz. Molinetto	BS	50.000,00	2
55	ECSEN S.R.L. UNIPERSONALE	Via dell'Artigiano 23/25	Mazzano	BS	50.000,00	2
57	A.F. ALBINI F.LLI DI ALBINI DIEGO & C. S.N.C.	Via E. Torricelli 2/4	Mazzano	BS	50.000,00	2
58	LAMINTAGLIO DI PASINETTI S.A.S.	Via Marco Polo 17/19	Coccaglio	BS	50.000,00	2
60	LINEA STAMPI S.R.L.	Via Marco Polo 4	Coccaglio	BS	50.000,00	2

Codice interno	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO SEDE INTERVENTO	Comune intervento	Prov. interv.	Contributo concesso	Punteggio
64	IAF STAMPI DI BETTINSOLI IVAN BERNARDELLI A. E LEVITI F. S.N.C.	Via Kennedy s.n.c.	Lodrino Loc. Mandro	BS	50.000,00	2
70	PIERRE STUDIO S.R.L.	Via Donatori di Sangue	San Paolo	BS	10.975,00	2
71	AUTOFFICINA BF DI BRACCHI V. E C. S.N.C.	Via Toscana 28	Manerbio	BS	19.162,00	2
72	DIEMME WASH DI SINGH NIRMAL & C. S.N.C.	Via Provinciale 668 km 38	San Paolo	BS	50.000,00	2
73	GARDEN TECHNOLOGY DI BARRI CORRADO	Via Spluga 122	Dubino	SO	7.318,50	2
75	GIMAP S.N.C.	Via Giabbio snc	Premana	LC	44.500,00	2
81	OFFICINE CEPPI DI BENEDETTI MARGHERITO E C. S.N.C.	Via Trento 65	Cortenova	LC	50.000,00	2
82	BUSI MARIO	Via Roma 41/b	Cortenova	LC	50.000,00	2
84	FENILI MARIO S.N.C. DI FENILI FABIO E MARISA	Via Modigliani 7	Cortenova	LC	31.500,00	2
86	OFFICINE CELSI DEI FRATELLI BENEDETTI S.N.C.	Via Provinciale 8	Cortenova	LC	47.500,00	2
90	MANZONI GIAMBRUNO DI MANZONI E BENEDETTI S.N.C.	Via Trento 2	Cortenova	LC	50.000,00	2
91	CARROZZERIA CAVALLINI S.R.L.	Zona Industriale Morbegno-Talamona Viale Stelvio 276/6	Morbegno	SO	50.000,00	2
92	FERRÈ RENZO ARREDAMENTI S.N.C.	Via Statale 535	Cosio Valtellino	SO	50.000,00	2
93	SAPORI DI MONTAGNA S.A.S. DI ROSSI ALBERTO & C.	Via Dei Napoleoni 13	Morbegno	SO	35.050,00	2
94	ARTISTICA DI GAGGI AUGUSTO E C. S.N.C.	Via dell'Artigianato 11	Morbegno	SO	50.000,00	2
95	FALEGNAMERIA RUGGERI DI RUGGERI MARCO E C. S.N.C.	Via Matteotti	Piadena	CR	30.150,00	2
14	OFFICINE DI CORTENOVA DI OSSOLA CANDIDO & C. S.N.C.	Via Provinciale 35	Cortenova	LC	42.500,00	0
49	MERO DI CARISSIMO CALIMERO & C. S.N.C.	Via Modigliani 21	Cortenova	LC	20.101,87	0
52	ARTECALOR S.R.L.	Via Boccaccio 29	Mazzano	BS	13.950,00	0
54	SI.EM DI CALDOGNETTO CLAUDIO E ROSSI MAURO S.N.C.	Via Padana Superiore 108/B	Mazzano	BS	15.000,00	0
59	MAZZOCCHI CESARE S.R.L.	Via Marco Polo 24/26	Coccaglio	BS	47.500,00	0

ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI

Codice interno	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO SEDE INTERVENTO	Comune intervento	Prov. interv.	MOTIVAZIONI
40	TESSITURA GUSMINI S.A.S. DI GUSMINI GIANLUCA & C.	Via Tarantelli 14	Albino	BG	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
23	ZANELLA ENRICO MARIO	Via 4 Novembre 42	Sant'Omobono Terme	BG	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
3	F.B. SERRAMENTI DI BUGADA MANUEL E VALTER & C. S.N.C.	Via Cascutelli 11	Valsecca-Valle Imagna	BG	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
51	CIEMMECALABRIA S.R.L.	Via Mantecolo 9/B	Cazzago San Martino	BS	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
8	GHIDINI F.LLI «GIUBETE» DI ANGELO E C. S.N.C.	Via G. Donizetti 16	Lumezzane	BS	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
98	DORATURA MANERBIESE DI AGAZZI M. & C. S.N.C.	Via Lombardia 7	Manerbio	BS	FUORI TERMINE
99	CONFEZIONI FRANCESCA DI MOMBELLI FRANCESCA	Via Lazio 20	Manerbio	BS	FUORI TERMINE
61	PILENGHI FRATELLI S.N.C. DI PILENGHI DEVIS E C.	Via Forni 23	Pavone del Mella	BS	SEDE DELL'INTERVENTO ESTERNA ALL'AREA PRODUTTIVA IN CUI INTERVIENE IL COMUNE
42	EREDI DI TERRANEO MARIA S.N.C. DI BONACINA MIRELLA & C.	Via Cadoma 47	Carugo	CO	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
38	REVICAR		Dongo-Lenno	CO	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
39	S3 S.R.L.		Gravedona Menaggio	CO	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
4	FACOT CHEMICALS S.N.C. DI RIMOLDI DR. VALTER & C.	Via Crema 44	Capralba	CR	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
96	MARAZZI ANTONIO	Via Pradone	Cremona	CR	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.

<i>Codice interno</i>	<i>RAGIONE SOCIALE</i>	<i>INDIRIZZO SEDE INTERVENTO</i>	<i>Comune intervento</i>	<i>Prov. interv.</i>	<i>MOTIVAZIONI</i>
41	CARROZZERIA COMOLLI S.N.C.	Via Comolli 13	Brugherio	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
25	CUCCHI ROSANGELA D.I.	Via Lomellina 1	Buccinasco	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
43	CRIPPA SERGIO	Via Fratelli Bandiera 1	Concorezzo	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
22	LA LAVANDERA TINTORIA	Via Copernico 8	Corsico	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
6	DITTA VERONESE VINCENZO	Via dell'Artigianato 46/48	Gaggiano	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
7	L.T.O. ORTOPEDIA ALBANITO	Strada Provinciale per Inveruno 222	Legnano	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
5	OLMETTO 5 DI CHESSA ANNALISA	Via Olmetto 5	Milano	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
97	OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO	Via Redaelli 1	Milano	MI	FUORI TERMINE
1	GE.R.MA. S.R.L.	Via Borsa n. 6	Monza	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
20	LAVASECCO ECOLOGICO	Via Porta Ronca 47	Rho	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
28	AUTOFFICINA DIONISIO S.A.S.	Cascina Monticello 1	San Donato Milanese	MI	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
37	RENUSI ELVIO - TORNERIA MECCANICA	Via G. Rossa 1	Pegognaga	MN	L'INVESTIMENTO RISULTA REALIZZATO A MEZZO LEASING. MODALITÀ NON PREVISTA DAL BANDO
88	SPANDRIO S.R.L.	Viale Orobie 3	Cosio Valtellino	SO	SEDE DELL'INTERVENTO ESTERNA ALL'AREA PRODUTTIVA IN CUI INTERVIENE IL COMUNE
21	PILATTI S.N.C. DI PILATTI GIOVANNI E C.	Via E. Vanoni 39	Dubino	SO	SEDE DELL'INTERVENTO ESTERNA ALL'AREA PRODUTTIVA IN CUI INTERVIENE IL COMUNE
68	OFFICINA MARTELLI S.N.C. DI MARTELLI RINO E FIGLI	Via Casello 7, 26	Dubino	SO	SEDE DELL'INTERVENTO ESTERNA ALL'AREA PRODUTTIVA IN CUI INTERVIENE IL COMUNE
2	LAVANDERIA LA RONCAIOLA S.N.C. DI TRIVELLA LINO E RAUL	Via alla Provinciale 40	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)
24	IMPRESA INDIVIDUALE GREENFLEX DI RUSCONI PALMINA	Via alla Provinciale 25	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)
29	BONALI ANGELO DI BONALI LUIGI & C. S.N.C.	Via Nazionale dello Stelvio 17	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)
31	DE GIOBBI ROBERTO	Via Stelvio 48	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)
33	TRE CERRI S.R.L.	Via Provinciale 29	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)
34	F.LLI MALUGANI S.N.C. DI MALUGANI DAVIDE & C.	Via Stelvio 54	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)
35	BERTOLINI EGIDIO DI BERTOLINI WALTER E GIANLUCA S.N.C.	Via Stelvio 46/A	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)

Codice interno	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO SEDE INTERVENTO	Comune intervento	Prov. interv.	MOTIVAZIONI
36	EREDI CIAPONI ALDO DI CIAPONI BRUNO & C. S.N.C.	Via Stelvio 40	Talamona	SO	L'INTERVENTO PROPOSTO DAL COMUNE, RELATIVO ALLA VIA ERBOSTA, NON È STATO AMMESSO NELLA GRADUATORIA A)
12	DE CAMPO GIOVANNI ENRICO	Via Lungo Adda V Alpini 166	Tirano	SO	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
100	YOLLY PVC S.R.L.	Via dei Piazzzi 14	Traona	SO	FUORI TERMINE
50	G.Z. ELETTROTECNICA S.N.C. DI GIORGIO ZANZI & C.	Via Scerei 4	Casciago	VA	SEDE DELL'INTERVENTO ESTERNA ALL'AREA PRODUTTIVA IN CUI INTERVIENE IL COMUNE
66	PASTOVIT S.R.L.	Via G. Matteotti 10	Cassinetta di Biandronno	VA	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.
44	CARROZZERIA ZAPPALÀ DI GIAMBATTISTA E LUIGI S.N.C.	Via Torino 17	Gallarate	VA	MANCA PROPONENTE INTERVENTO INTEGRATO MIS. A/B.

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080116)

(4.6.1)

Com.r. 8 gennaio 2008 - n. 3

Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00

In relazione alla procedura prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» i Comuni di Ghisalba (BG), Madignano (CR), Osnago (LC), Assago (MI), Pozzuolo Martesana (MI), Ronco Briantino (MI) e Marcaria (MN) hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al Comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i Comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i Comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

- 1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;
- 2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'U.O.
commercio interno, reti distributive
e mercati: Paolo Mora

ALLEGATI

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO										CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO									
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.	
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.						
1	016113	GHISALBA	BG	P.ZA MERCATO - VIA FRANCESCA	LUNEDI'	8.00	12.30	S			29	7	8,00	5,00	40,00	X		prodotti ittici	NO	X			
2	019055	MADIGNANO	CR	V.LE LAGO GERUNDO	MARTEDI'	8.00	12.30	S			9	3	8,00	5,00	40,00	X			NO	X			
3	019055	MADIGNANO	CR	V.LE LAGO GERUNDO	MARTEDI'	8.00	12.30	S			9	7	8,00	5,00	40,00		X			X			
4	097061	OSNAGO	LC	P.ZA DELLA PACE	VENERDI'	8.00	12.30	S			25	12	5,00	5,00	25,00		X	abbigliamento		X			
5	097061	OSNAGO	LC	P.ZA DELLA PACE	VENERDI'	8.00	12.30	S			25	20	8,00	5,00	40,00	X		frutta e verdura	NO	X			
6	097061	OSNAGO	LC	P.ZA DELLA PACE	VENERDI'	8.00	12.30	S			25	21	7,00	5,00	35,00	X		dolciumi	NO	X			
7	097061	OSNAGO	LC	P.ZA DELLA PACE	VENERDI'	8.00	12.30	S			25	24	6,00	5,00	30,00		X	piante e fiori		X			
8	015011	ASSAGO	MI	VIA CORSICA	GIOVEDI'	8.30	13.30	S			33	15	8,00	5,50	44,00	X			NO	X			
9	015011	ASSAGO	MI	VIA CORSICA	GIOVEDI'	8.30	13.30	S			33	17	5,00	5,50	27,50	X			NO	X			
10	015011	ASSAGO	MI	VIA CORSICA	GIOVEDI'	8.30	13.30	S			33	23	7,00	5,50	38,50	X			NO	X			
11	015011	ASSAGO	MI	VIA CORSICA	GIOVEDI'	8.30	13.30	S			33	28	6,00	4,60	27,60	X	X		NO	X			
12	015011	ASSAGO	MI	VIA CORSICA	GIOVEDI'	8.30	13.30	S			33	30	4,00	4,60	18,40	X	X		NO	X			
13	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I FRAZ. TRECELLA	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	2	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
14	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I FRAZ. TRECELLA	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	4	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
15	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I FRAZ. TRECELLA	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	6	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
16	015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	VIA UMBERTO I FRAZ. TRECELLA	LUNEDI'	8.30	12.30	S			13	7	8,00	5,00	40,00		X			X			
17	015187	RONCO BRIANTINO	MI	VIA MANDELLI	SABATO	8.00	13.00	S			10	3	8,00	5,00	40,00	X	X		NO	X			
18	015187	RONCO BRIANTINO	MI	VIA MANDELLI	SABATO	8.00	13.00	S			10	4	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
19	015187	RONCO BRIANTINO	MI	VIA MANDELLI	SABATO	8.00	13.00	S			10	5	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
20	015187	RONCO BRIANTINO	MI	VIA MANDELLI	SABATO	8.00	13.00	S			10	8	8,00	5,00	40,00	X	X		NO	X			
21	020031	MARCARIA	MN	P.ZA GARIBALDI FRAZ. CAMPITELLO	DOMENICA	7.00	13.00	S			93	55	7,00	5,00	35,00		X			X			
22	020031	MARCARIA	MN	P.ZA GARIBALDI FRAZ. CAMPITELLO	DOMENICA	7.00	13.00	S			93	48	5,00	4,50	22,50	X			SI	X			
23	020031	MARCARIA	MN	P.ZA UMBERTO I	SABATO	7.00	13.00	S			5	3	8,00	5,00	40,00		X			X			
24	020031	MARCARIA	MN	P.ZA UMBERTO I	SABATO	7.00	13.00	S			5	4	8,00	5,00	40,00		X			X			
25	020031	MARCARIA	MN	P.ZA UMBERTO I	SABATO	7.00	13.00	S			5	5	8,00	5,50	44,00	X			NO	X			
26	020031	MARCARIA	MN	P.ZA FIUME - CASATICO	GIOVEDI'	14.30	18.30	S			5	2	8,00	4,00	32,00	X			NO	X			
27	020031	MARCARIA	MN	P.ZA FIUME - CASATICO	GIOVEDI'	14.30	18.30	S			5	4	8,00	4,00	32,00		X			X			
28	020031	MARCARIA	MN	P.ZA FIUME - CASATICO	GIOVEDI'	14.30	18.30	S			5	5	8,00	4,00	32,00		X			X			
29	020031	MARCARIA	MN	P.ZA AVIS - S. MICHELE IN BOSCO	MARTEDI'	14.30	18.30	S			3	1	8,00	4,00	32,00	X			NO	X			
30	020031	MARCARIA	MN	P.ZA AVIS - S. MICHELE IN BOSCO	MARTEDI'	14.30	18.30	S			3	2	8,00	4,00	32,00		X			X			
31	020031	MARCARIA	MN	P.ZA AVIS - S. MICHELE IN BOSCO	MARTEDI'	14.30	18.30	S			3	3	8,00	4,00	32,00		X			X			

ALLEGATO B)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo

PERSONA FISICA**Al COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

Codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____ Via / P.zza _____ posteggio n. _____ di dimensioni: _____ settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare <input type="checkbox"/> tipologia merceologica _____ attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____
--

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

QUADRO B

(A) <input type="checkbox"/> di non essere iscritto al Registro Imprese <p style="text-align: center;">oppure</p> (B) <input type="checkbox"/> di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _____
--

DICHIARA INOLTRE**QUADRO C** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

- (A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____
- (B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____
- (C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- (D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA
di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle
merceologiche _____

QUADRO D

(A) di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

oppure

(B) di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

QUADRO E

1) presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. _____

oppure

1) che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2) anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, _____

Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.

ALLEGATO C)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo

SOCIETÀ DI PERSONE**AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione _____

con sede in _____ Prov. _____ via, piazza, ecc. _____

n. _____ CAP _____ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. _____

presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____	giorno di mercato _____
Via/P.zza _____	
posteggio n. _____ di dimensioni: _____	
settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare	
<input type="checkbox"/> tipologia merceologica _____	
attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO	
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____	

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE**QUADRO B** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle
merceologiche _____

oppure

che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor

_____ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E
allegato alla domanda di autorizzazione.

QUADRO C

(A) che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

oppure

(B) che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

QUADRO D

(1) presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. _____

oppure

(1) che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2) anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

(3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO E allegato alla domanda (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

dichiara

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA
di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle
merceologiche _____

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

QUADRO F allegato alla domanda (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Data di nascita _____ Cittadinanza _____
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
 Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Data di nascita _____ Cittadinanza _____
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
 Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080117)

D.d.g. 26 ottobre 2007 - n. 12657

(5.3.5)

Ditta Riso Scotti Energia s.p.a., avente sede legale in Pavia, via Ballerini, 1 - Modifica e integrazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi avviati al processo di recupero energetico (R1), mediante coincenerimento, effettuato presso l'impianto sito in via Angelo Scotti, 10, Pavia - Impianto autorizzato all'esercizio delle operazioni R1 e R13 con d.d.g. rilasciata il 27 febbraio 2006, n. 2082 - Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., in particolare l'art. 8, comma 5;
- il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che la ditta Riso Scotti Energia s.p.a. con sede legale in Pavia, via Ballerini 1, ha presentato richiesta di integrazione della d.d.g. 27 febbraio 2006, n. 2082, in atti regionali 12835 dell'1 giugno 2006, della d.d.g. 27 febbraio 2006, n. 2082, con la quale viene richiesto la modifica e l'integrazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi da avviarsi al recupero energetico (R1) effettuato presso l'impianto di coincenerimento sito in via Angelo Scotti, 10, Pavia (PV);

Richiamati:

- la d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18600, avente per oggetto: «Ditta Riso Scotti Energia s.p.a. con sede legale in Pavia, via Ballerini, 1. Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito in Pavia, viale Lodi 67 - loc. Bivio Vela, già autorizzato con decreto del Dirigente del Servizio Rifiuti del Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Pavia 14 agosto 2003, n. 33/2003-R, ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

- il d.d.g. 23 dicembre 2004, n. 23249 avente per oggetto: «Ditta Riso Scotti Energia s.p.a. con sede legale in Pavia, via Ballerini, 1. Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito in Pavia, viale Lodi 67 - loc. Bivio Vela, già autorizzato con decreto del dirigente del servizio rifiuti del settore tutela e valorizzazione ambientale della Provincia di Pavia 14 agosto 2003, n. 33/2003-R, ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali non pericolosi»;

- il d.d.g. 11 maggio 2005, n. 7200, avente per oggetto: «Ditta Riso Scotti Energia s.p.a. Presa d'atto della nuova denominazione della sede dell'impianto e conseguente adeguamento della d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18600 e d.d.g. 23 dicembre 2004, n. 23249, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Pavia, v.le Lodi, 67 - loc. Bivio Vela»;

- il d.d.g. 27 febbraio 2006, n. 2082, avente per oggetto: «Ditta Riso Scotti Energia s.p.a. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.d.g. n. 23249 del 23 dicembre 2004 avente per oggetto: "Ditta Riso Scotti Energia s.p.a., avente sede legale in Pavia, via Ballerini, 1. Modifica e integrazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi avviati al processo di recupero energetico (R1), mediante coincenerimento, effettuato presso l'impianto sito in via Angelo Scotti, 10, Pavia. Impianto autorizzato all'esercizio delle operazioni R1 e R13 con d.d.g. rilasciata il 27 febbraio 2006, n. 2082. Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."»;

Preso atto degli accertamenti e delle verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e certificazioni e vagliati dal Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture che, al riguardo, dichiara che:

a) l'impianto in oggetto è stato autorizzato con d.g.r. 18600/04 e dai d.d.g. nn. 23249/04, 7200/05 e 2082/06 allo smaltimento alle operazioni di recupero (R13, R1) di rifiuti speciali non pericolosi;

b) la modifica e l'integrazione dei rifiuti speciali non pericolosi da avviarsi al recupero energetico (R1) da effettuarsi presso l'im-

pianto di coincenerimento, sito in via Angelo Scotti, 10, Pavia (PV), sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente;

c) provvedimento e sostituisce integralmente l'elenco dei rifiuti, ritirabili e trattabili presso il suddetto impianto, individuati ai punti 1.7 e 1.8 dell'allegato A del d.d.g. 27 febbraio 2006, n. 2082;

d) per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta fermo quanto definito nella d.d.g. 27 febbraio 2006, n. 2082;

e) a seguito di richiesta di integrazione della ditta in oggetto, è stato ritenuto opportuno convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90. La conferenza si è conclusa in data 19 dicembre 2006 con esito favorevole, dando mandato alla struttura regionale di predisporre il provvedimento autorizzativi, acquisendo i seguenti specifici pareri:

1. *Regione:* Struttura Autorizzazioni e Certificazioni: per le emissioni di CO in fase di avviamento evidenzia che finché l'impianto è considerato come un coincenerimento non potrà superare i limiti sul CO che per 60 ore all'anno; valuterà la possibilità di normare la fase di condizionamento del refrattario successiva al suo rifacimento, in quanto questa non è un'operazione configurabile come avvio di impianto. Evidenzia che le campagne sulle polveri sottili possono essere decise solo tramite un protocollo tra ARPA, Comune e azienda. Invierà il presente verbale e l'atto di autorizzazione alla Struttura VIA per quanto di competenza.
2. *Provincia:* presenta agli atti della conferenza una lista dei codici CER ritirabili dall'impianto. Evidenzia che per l'accettazione del rifiuto 191212 basta una certificazione dall'impianto di origine. Chiede anche di puntualizzare che l'utilizzo del 060299 deve avvenire solo come reagente per l'abbattimento dei fumi con iniezione diretta in camera di combustione. È quindi necessario che la ditta dichiari i modi e i quantitativi che ipotizza di ricevere e che tali indicazioni vengano specificate in autorizzazione.
3. *Comune:* evidenzia lamentele dei cittadini in merito alle emissioni sonore ed alle emissioni maleodoranti e concorda con quanto dichiarato da ARPA.
4. *ARPA:* chiede che all'interno dell'autorizzazione venga riportato che la ditta deve eseguire annualmente una campagna sull'emissione al camino di polveri sottili. Evidenzia problematiche rispetto allo stoccaggio di materiale potenzialmente polverulento soggetto a dispersione eolica, chiede di ridurre la % di Cl nel rifiuto 191210 da 0,9 a 0,7. Dichiara che è necessario identificare i metodi di abbattimento dell'aria proveniente dal capannone nonché il metodo di controllo degli odori dal punto di emissione e propone una campagna di rilevazione dell'indice olfattometrico presso il sistema di abbattimento alternativo al combustore.
5. *Dichiarazione del soggetto istante:* la ditta si impegna a trasmettere un cronoprogramma sul monitoraggio delle emissioni sonore, degli interventi già effettuati e di quelli da effettuare per rientrare nei limiti. Ai fini dell'utilizzo del CER 060299, invierà anche lo schema di processo ed quantitativi che si ritiene di utilizzare.
6. *Conclusioni della conferenza:* si esprime parere positivo all'istanza alla condizione: 1) che il capannone di stoccaggio venga posto in depressione e l'aria esausta vada ad alimentare la combustione dei rifiuti e che per le situazioni di fermo impianto vi sia un sistema alternativo di abbattimento degli odori; 2) che i rifiuti ad eccezione di lolla, legno e rifiuti di fibre tessili (040221, 040222, 020103) in bricchette vengano stoccati nel capannone; 3) che i codici CER che l'impianto può accettare siano solo quelli riportati nell'allegato al verbale (relazione della Provincia di Pavia con le correzioni adottate in conferenza). Si dà mandato alla competente struttura regionale di predisporre l'atto di integrazione dell'autorizzazione in oggetto;

d) la fidejussione agli atti regionali, presentata dalla ditta a fronte dei succitati atti autorizzativi è congrua rispetto a quanto autorizzato con il presente provvedimento;

Visto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedi-

mento, da rilasciarsi alla ditta Riso Scotti Energia s.p.a. con sede legale in Pavia, via Ballerini 1, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 152/06, di modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.d.g. 2082/06, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce i punti 1.7 e 1.8 dell'allegato A alla d.d.g. 2082/06;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 dicembre 2005, n. 2, recante il provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la costituzione delle Direzioni generali nonché la nomina dei Direttori Generali, conferendo tra l'altro, il ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1. di modificare la d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18600 di autorizzazione dell'impianto;

2. di modificare e integrare, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 152/06, la d.d.g. 2082/06 rilasciata alla ditta Riso Scotti Energia s.p.a. con sede legale in Pavia, via Ballerini 1, relativa all'impianto di coincenerimento, sito in via Angelo Scotti, 10, Pavia (PV), di rifiuti speciali non pericolosi individuati nell'elenco, con le relative condizioni e prescrizioni, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce i punti 1.7 e 1.8 dell'allegato A del d.d.g. 2082/06;

3. l'impianto è suddiviso nelle sezioni indicate nella planimetria allegata al presente atto (*omissis*);

4. che il capannone di stoccaggio venga posto in depressione e sia dotato di un sistema di raccolta percolati, l'aria esausta vada ad alimentare la combustione dei rifiuti e che per le situazioni di fermo impianto vi sia un sistema alternativo di abbattimento degli odori;

5. il progetto per la realizzazione di quanto indicato al punto 4 deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del presente atto alla Regione, e al Comune per quanto di competenza in materia edilizia. Entro 180 giorni dalla notifica dell'atto la ditta dovrà realizzare quanto previsto dal progetto. In caso di non realizzazione del progetto la ditta:

- non potrà ritirare i rifiuti individuati dai CER, 020603, 040107, 190501, 190503, 190814;
- potrà ritirare i rifiuti individuati dai codici CER 020301, 030309, 030310, 030311, solo se con sostanza secca > 30%;

6. tutti i rifiuti, ad eccezione di lolla, legno e rifiuti di fibre tessili (040221, 040222, 020103) in bricchette, devono essere stoccati all'interno del capannone;

7. che entro 4 mesi dall'emanazione del presente atto la ditta deve attivare un protocollo, preventivamente concordato con la Provincia di Pavia e con l'ARPA dipartimento di Pavia, in merito alla tipologia, alla messa in riserva, al quantitativo ed all'utilizzo dei rifiuti individuati con il codice 060299 che devono essere esclusivamente utilizzati come reagenti per l'abbattimento dei fumi con iniezione diretta nella camera di combustione; se, decorso tale termine, il protocollo non è stato concordato, la ditta non potrà ritirare il rifiuto individuato dal CER 060299;

8. che entro 4 mesi dall'emanazione del presente atto la ditta deve concordare con l'ARPA una campagna annuale sulle emissioni al camino delle polveri sottili.

Se, la ditta non provvede entro il termine stabilito a concordare con l'ARPA la campagna, l'ente di controllo imporrà automaticamente l'obbligo della campagna stessa;

9. che entro 4 mesi dall'emanazione del presente atto la ditta deve altresì comunicare all'ARPA competente per territorio i metodi di abbattimento dell'aria proveniente dal capannone; deve inoltre concordare con l'ARPA una campagna di rilevazione dell'indice olfattometrico presso il sistema di abbattimento alternativo al combustore. Se, la ditta non provvede entro il termine stabilito a quanto indicato, essa:

- non potrà ritirare i rifiuti individuati dai CER, 020603, 040107, 190501, 190503, 190814;
- potrà ritirare i rifiuti individuati dai codici CER 020301, 030309, 030310, 030311, solo se con sostanza secca > 30%;

10. la concentrazione di Cl, nei rifiuti individuati con il codice 191210, non deve superare lo 0,7%;

11. i valori limite e le norme tecniche dell'impianto di coincenerimento devono rispettare quanto riportato nell'allegato 2 del d.lgs. n. 133/05;

12. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. 18600/04 ed ai d.d.g. nn. 23249/04, 7200/05 e 2082/06;

13. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Riso Scotti Energia s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al Comune di Pavia, al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché alla sua sezione regionale presso la CCIAA di Milano;

14. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla sua data di emanazione;

15. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

Ditta: Riso Scotti Energia s.p.a.

Sede legale: in Pavia, via Ballerini, 1

Ubicazione impianto: Pavia, via Angelo Scotti, 10

Elenco rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e trattabili presso l'impianto di coincenerimento

CER	RIFIUTO	REQUISITI RICHIESTI
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali	
02.01.07	Rifiuti della silvicoltura	
02.03.01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati. Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
02.03.03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	Solo residui vegetali da cui sono stati estratti mediante solvente principi attivi e prodotti destinati all'alimentazione
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Sostanza secca > 20% Non fermentabili
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Limitatamente a rifiuti palabili Sostanza secca > 20%
02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Sostanza secca > 20%
02.06.03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati. Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
02.07.01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	Sostanza secca > 20%
02.07.02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Sostanza secca > 20%
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Sostanza secca > 20%
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*	Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti la non pericolosità del rifiuto. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.

CER	RIFIUTO	REQUISITI RICHIESTI
03.03.08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	Limitatamente a rifiuti recuperabili sotto forma di energia e non di materia. Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
03.03.09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati. Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre riempitivi e prodotti di rivestimento generati da processi di separazione meccanica	Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati. Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
03.03.11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi di quelli di cui alla voce 03.03.10	Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati. Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
04.01.07	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati. Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici: - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
04.02.15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi di quelli di cui alla voce 04.02.14*	Scarti delle operazioni di taglio e/o confezionamento purché privi di sostanze putrescibili Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti la non pericolosità del rifiuto. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore, con cadenza semestrale.

CER	RIFIUTO	REQUISITI RICHIESTI
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze	
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	<p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto, dei seguenti parametri chimico-fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
06.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti	Limitatamente all'impiego quale reagente per l'abbattimento degli inquinanti nei fumi.
09.01.08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento e composti dell'argento	
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Limitatamente a partite non diversamente recuperabili.
15.01.02	Imballaggi in plastica	<p>Limitatamente a partite non diversamente recuperabili.</p> <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto del seguente parametro chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,9% t.q. <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
15.01.03	Imballaggi in legno	Limitatamente a partite non diversamente recuperabili
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	<p>Limitatamente a partite non diversamente recuperabili.</p> <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto del seguente parametro chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,9% t.q. <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	<p>Limitatamente a partite non diversamente recuperabili.</p> <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto del seguente parametro chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,9% t.q. <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
15.01.09	Imballaggi in materia tessile	Limitatamente a partite non diversamente recuperabili
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02*	<p>Limitatamente alle maniche del sistema filtrante utilizzato dall'impianto stesso.</p> <p>Previa caratterizzazione analitica che accerti la non pericolosità del rifiuto.</p> <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore, con cadenza semestrale.</p>
17.02.01	Legno	
19.05.01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	<p>Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati.</p> <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IRD \leq 1000 (indice di Respirazione Dinamico da determinarsi come da allegato C della d.g.r. Lombardia n. 7/12764 del 16 aprile 2003) - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
19.05.03	Compost fuori specifica	<p>Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati.</p> <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IRD \leq 1000 (indice di Respirazione Dinamico da determinarsi come da allegato C della d.g.r. Lombardia n. 7/12764 del 16 aprile 2003) - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>

CER	RIFIUTO	REQUISITI RICHIESTI
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*	<p>Il rifiuto deve essere stoccato separato dagli altri rifiuti in area confinata e dotata di sistema di captazione aria, abbattimento odori e raccolta percolati. Limitatamente ai fanghi derivanti dal lavaggio delle bottiglie di plastica e dal trattamento del cuoio.</p> <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti la non pericolosità del rifiuto e il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostanza secca > 20% - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
19.12.01	Carta e cartone	
19.12.04	Plastica e gomma	<p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
19.12.07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*	Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti la non pericolosità del rifiuto. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.
19.12.08	Prodotti tessili	<p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimico-fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
19.12.10	Rifiuti combustibili	<p>Solo se proveniente dal trattamento di recupero di materia (operazioni da R2 a R9) senza che abbia le caratteristiche tecniche del CDR</p> <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,7% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>

CER	RIFIUTO	REQUISITI RICHIESTI
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	<p>Provenienti dal trattamento di triturazione e vagliatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguito da impianti autorizzati che certifichino che il rifiuto è stato ottenuto dai seguenti rifiuti: 020103, 020107, 020304, 020601, 020704, 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 040209, 040215, 040221, 040222, 090108, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 170201, 191201, 191204, 191207, 191208, 200101, 200110, 200111, 200138, 200139; • eseguito da impianti di recupero dei rifiuti CER 190503, 200201, 200303, limitatamente alla frazione combustibile <p>Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti il rispetto dei seguenti parametri chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro totale max 0,9% t.q. - Zolfo max 0,6% t.q. - Piombo volatile max 200 mg/kg ss - Cromo max 100 mg/kg ss - Rame solubile max 300 mg/kg ss - Manganese max 400 mg/kg ss - Nichel max 40 mg/kg ss - Arsenico max 9 mg/kg ss - Cadmio + Mercurio max 7 mg/kg ss <p>Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.</p>
20.01.01	Carta e cartone	Limitatamente a partite non diversamente recuperabili.
20.01.10	Abbigliamento	Limitatamente a partite non diversamente recuperabili.
20.01.11	Prodotti tessili	Limitatamente a partite non diversamente recuperabili.
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	Limitatamente a partite non altrimenti recuperabili Previa caratterizzazione analitica di prima omologa che accerti la non pericolosità del rifiuto. Le analisi devono essere ripetute per ogni singolo conferitore con cadenza semestrale.

NOTA: i limiti individuati per i composti chimici cloro, zolfo, piombo, cromo, rame, manganese, nichel, arsenico, cadmio e mercurio sono stati estrapolati dalle specifiche tecniche previste dalla norma UNI 9903-1 (marzo 2004) per i combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti (RDF) di qualità normale, ad eccezione del rifiuto CER 191210 per il quale il cloro è stato fissato ad un valore più basso.

(BUR20080118)

(5.3.5)

D.d.s. 20 agosto 2007 - n. 9235

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecolombardia 4 s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Milano ed impianto in Filago (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreto

1. di rilasciare alla ditta Ecolombardia 4 s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Filago (BG), via Rodi n. 3, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (omissis) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la

ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 2.957.899,81 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Ecolombardia 4 s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 4.500 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 1.589.625,00;
- deposito preliminare (D15) di 800 m³ di rifiuti speciali pericolosi aventi contenuto di cloro organico superiore al 2% pari a € 894.912,00;
- deposito preliminare (D15) di 140 m³ rifiuti organici zootecnici destinati alla termodistruzione pari a € 49.455,00;
- operazioni d'incenerimento per una potenzialità superiore a 2000 kg/h di rifiuti speciali pericolosi e non pari a € 423.907,81.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 1.774.739,89. La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere.

Contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comu-

nicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora Ecolombardia 4 s.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Filago, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080119)

(5.3.5)

D.c.s. 29 agosto 2007 - n. 9438

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Desio (MI) ed impianto in Desio (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a., con sede legale in Desio (MI), via G. Agnesi n. 272 l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Desio (MI), via G. Agnesi n. 272 per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno è delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 1.089.416,60 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 2.100 m³ di rifiuti non pericolosi pari a € 370.902,00;
- deposito preliminare (D15) di 190 m³ di rifiuti pericolosi pari a € 67.117,50;
- operazioni d'incenerimento (D10) di 8.800 kg/h di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 423.907,81;
- deposito temporaneo autorizzato (R14) di 350 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 61.817,00;
- deposito temporaneo autorizzato (R14) di 150 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 52.987,50;
- deposito temporaneo autorizzato (R14) di 25 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 8.831,25;
- recupero sostanze organiche (R3) 6.000 t/a pari a euro 21.195,38;
- messa in riserva (R13) di 4.500 m³ di rifiuti non pericolosi pari a € 79.479,00;
- messa in riserva (R13) di 180 m³ di FORSU pari a € 3.179,16.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora Brianza Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in Desio (MI) via G. Agnesi, n. 272, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Desio, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Monza e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080120)

D.d.s. 30 agosto 2007 - n. 9551

(5.3.5)

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta CORE Consorzio Recupero Energetici s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) ed impianto in Sesto San Giovanni (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta CORE – Consorzio Recupero Energetici – s.p.a., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via D. Manin n. 181, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Sesto San Giovanni (MI), via D. Manin n. 181, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

8. di determinare in € 89.127,86 l'ammontare totale della fidejussione la ditta CORE s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 1.800 m³ di rifiuti non pericolosi pari a € 317.916,00;
- deposito temporaneo (R14) di 297 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 104.915,25;
- deposito temporaneo (R14) di 240 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 42.388,80;
- operazioni d'incenerimento (D10) di 4.024 kg/h di rifiuti non pericolosi pari a € 423.907,81.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Contestualmente al ricevimento da parte della Regione della presentazione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la diffinitività della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revo-

ca verrà altresì effettuata qualora CORE s.p.a. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via D. Manin n. 181, non effettui nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r – il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Sesto San Giovanni, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Monza e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» delle Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – U.O. Reti e Infrastrutture – Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080121)

(5.3.5)

D.d.s. 12 settembre 2007 - n. 9904

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecosis s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Castellanza (VA), via Isonzo, n. 6 ed impianto in Castellanza (VA), via Isonzo, n. 6

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Ecosis s.r.l., con sede legale in Castellanza (VA), via Isonzo, n. 6, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Castellanza (VA), via Isonzo n. 6, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 116.574,15 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Ecosis s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 30 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 5.298,60;
- deposito temporaneo autorizzato (R14) di 30 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 5.298,60;
- operazioni di recupero e smaltimento (D8, D9) di 90 m³/die di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 105.976,95.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora Ecosis s.r.l. con sede legale in Castellanza (VA), via Isonzo n. 6, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Castellanza, alla Provincia di Varese e ad ARPA dipartimento di Varese e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni delle Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080122)

(5.3.5)

D.c.s. 17 settembre 2007 - n. 10092

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto in via Fornasotto n. 31 Pontirolo Nuovo (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l. con sede legale in via Fornasotto, 31, Pontirolo Nuovo (BG), l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in via Fornasotto, 31 presso il Comune di Pontirolo Nuovo (BG), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 170.974,70 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia - relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 159 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 56.166,75;
- deposito preliminare (D15) di 50 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 8.831,00;
- operazioni di smaltimento (D8, D9) di 120 t/d di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 105.976,95.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 102.594,82.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo s.r.l. con sede legale in via Fornasotto, 31 Pontirolo Nuovo (BG), non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Pontirolo Nuovo, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. «Reti e servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà

essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080123)

D.d.s. 24 settembre 2007 - n. 10490

(5.3.5)

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta EURO D s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, 5.1 e 5.3, con sede legale in Scanzorosciate (BG), via Aldo Moro, 1 ed impianto, in Ugnano (BG), via Provinciale, 455

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis
Decreta

1. di rilasciare alla ditta EURO D s.r.l. con sede legale in Scanzorosciate (BG), via Aldo Moro 1, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Ugnano (BG), via Provinciale 455, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dall'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

7. di determinare in € 317.926,95 l'ammontare totale della fidejussione la ditta EURO D s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 600 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 211.950,00;
- operazioni di smaltimento (D8, D9) di 59.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 105.976,95.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

8. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 7 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, com-

porta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora EURO D s.r.l. con sede legale in Scanzorosciate (BG), via Aldo Moro 1, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

10. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Ugnano (BG), alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080124)

D.d.s. 2 ottobre 2007 - n. 11037

(5.3.5)

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Zetadi s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Ferno (VA), via dell'Artigianato 6, ed impianto in Ferno (VA), via dell'Artigianato 6

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis
Decreta

1. di rilasciare alla ditta Zetadi s.r.l., con sede legale in Ferno (VA), via dell'Artigianato 6, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Ferno (VA), via dell'Artigianato 6, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di veri-

fica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 88.312,50 l'ammontare totale della fideiussione la ditta Zetadi s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di deposito preliminare (D15) di 250 m³ di rifiuti speciali pericolosi.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Zetadi s.r.l., con sede legale in Ferno (VA), via dell'Artigianato 6, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Ferno (VA), alla Provincia di Varese e ad ARPA dipartimento di Varese e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080125)

D.d.s. 4 ottobre 2007 - n. 11113

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Venanzieffe s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Parabiago (MI), viale Lombardia 62/64 ed impianto in Parabiago (MI), viale Lombardia 62/64

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Venanzieffe s.r.l., con sede legale in Parabiago (MI), viale Lombardia 62/64, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Parabiago (MI), viale Lombardia 62/64, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (omissis) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente, provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 8 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 720.592,64 l'ammontare totale della fideiussione la ditta Venanzieffe s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 27 m³ di rifiuti speciali pericolosi con Cl > 2%, PCB > 25 ppm pari a € 30.203,28;
- deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di 1.446,9 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 511.117,42;
- deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di 695 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 122.750,90;
- operazioni di recupero (R3, R4) e smaltimento (D14) di t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale EMAS e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 360.296,32.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni anno il mantenimento della certificazione EMAS per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Venanzieffe s.r.l. con sede legale in Parabiago (MI), viale Lombardia 62/64, non effettui nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Parabiago, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà

essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080126)

D.d.s. 8 ottobre 2007 - n. 11319

(5.3.5)

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta AEM Gestioni s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Cremona, via Trento Trieste n. 38 ed impianto in Cremona, via al Depuratore

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis
Decreta

1. di rilasciare alla ditta AEM Gestione s.r.l., con sede legale in Cremona, via Trento Trieste n. 38, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Cremona, via al Depuratore, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 148.895,61 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta AEM Gestioni s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 243 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 42.918,66;
- operazioni di recupero e smaltimento (D8, D9) di > 2.000 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 105.976,95.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 89.337,38.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certifi-

cazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora AEM Gestione s.r.l. con sede legale in Cremona, via Trento Trieste, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Cremona, alla Provincia di Cremona e ad ARPA dipartimento di Cremona e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080127)

D.d.s. 12 ottobre 2007 - n. 11778

(5.3.5)

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Cogiri s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale ed impianto ubicato in via Don Mazzolari (sp), Liscate (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis
Decreta

1. di rilasciare alla ditta «Cogiri s.r.l.» con sede legale ed impianto ubicato in via Don Mazzolari (sp), presso il Comune di Liscate (MI), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di

approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 572.266,95 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta «Cogiri s.r.l.» deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 1320 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 466.290,00;
- operazioni di smaltimento (D8, D9) di 31.250 kg/h di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 105.976,95.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 343.360,17.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta per sostituirle con quelle previste dal presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta «Cogiri s.r.l.» con sede legale ed impianto ubicato in via Don Mazzolari (sp), presso il Comune di Liscate (MI), non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Liscate, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. «Reti e servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso, straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080128)

D.d.s. 16 ottobre 2007 - n. 11937

(6.3.5)

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Silea s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale ed impianto ubicato in via L. Vassena n. 6 Valmadrera (LC)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Silea s.p.a., con sede legale in via L. Vassena n. 6, Valmadrera (LC), l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in via L. Vassena n. 6, presso il Comune di Valmadrera (LC), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.2. alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*ommissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 1.241.620,31 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Silea s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- incenerimento a terra (D10) di 2.000 kg/h di rifiuti pari a € 423.907,81;
- deposito preliminare (D15) di 2.450 m³ di rifiuti urbani e speciali non pericolosi pari a € 432.719,00;
- deposito preliminare (D15) di 210 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (sanitari) pari a € 74.182,56;
- deposito preliminare (D15) di 66 m³ di rifiuti speciali pericolosi (polveri da impianti abbattimento fumi) pari a € 23.314,56;
- deposito preliminare (D15) di 140 m³ di rifiuti speciali non pericolosi (scorie) pari a € 24.726,88;
- messa in riserva (R13) di 560 m³ di rifiuti speciali non pericolosi (scorie) pari a € 9.890,73;
- deposito preliminare (D15) di 25 m³ di rifiuti speciali pericolosi (fanghi) pari a € 8.831,31;
- messa in riserva (R13) di 60 m³ di rifiuti speciali non pericolosi (ROT) pari a € 1.059,73;
- recupero (R3) di 684 t/a di rifiuti speciali non pericolosi (ROT) pari a € 21.195,38;

PIATTAFORMA PROVINCIALE

- messa in riserva (R13) di 4215 m³ di rifiuti urbani non pericolosi pari a € 74.445,34;
- messa in riserva (R13) di 80 m³ di rifiuti urbani pericolosi pari a € 2.826,01;

- deposito preliminare (D15) di 535 m³ di rifiuti urbani non pericolosi pari a € 94.491,78;
- recupero e smaltimento (D13, D14, R3, R4) di 32.000 t/anno di rifiuti urbani non pericolosi pari a € 42.390,77;

PIATTAFORMA INTERCOMUNALE

- messa in riserva (R13) di 144 m³ di rifiuti urbani non pericolosi pari a € 2.543,34;
- messa in riserva (R13) di 18 m³ di rifiuti urbani pericolosi pari a € 635,86;
- deposito preliminare (D15) di 25,25 m³ di rifiuti urbani non pericolosi pari a € 4.459,74;

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 1.241.620,31.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 per l'attività in essere. Contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia e Provincia a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Silea s.p.a., con sede legale in via L. Vassena n. 6, presso il Comune di Valmadrera (LC), non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Valmadrera, alla Provincia di Lecco, ad ARPA dipartimento di Lecco e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. «Reti e servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080129)

(4.4.0)

D.d.u.o. 28 dicembre 2007 - n. 16707

Concessione di contributi per i progetti cofinanziabili nell'ambito del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia - Riapertura termini del 3° bando della Misura 1.3 «Incentivi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle aziende ricettive» - Sottomisura A) «Iniziativa di importanza minore» - Sottomisura B) «Iniziativa complessa»

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTRATTIVITÀ AGLI INVESTIMENTI

Visti:

- il Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 e i successivi Complementi di programmazione;

- il Regolamento (UE) 1685/2000 della Commissione del 28 giugno 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448 del 10 marzo 2004;

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), che ha sostituito il previgente regolamento 69/2001 del 12 gennaio 2001;

- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87/88 del Trattato CEE agli aiuti di Stato a favore delle PMI, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004;

- il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto finanziario - Misura 1.3 «Incentivi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle aziende ricettive» - Sottomisura A) «Iniziativa di importanza minore» - Sottomisura B) «Iniziativa complessa», approvato con decreto del direttore generale della D.G. Industria, PMI e Cooperazione n. 6808 del 16 giugno 2006 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 26 del 26 giugno 2006) contenente, tra l'altro le tipologie di intervento ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le condizioni ed i requisiti di ammissibilità delle stesse, le procedure istruttorie ed i criteri per la valutazione e la selezione dei progetti presentati, le risorse finanziarie disponibili nonché la misura delle agevolazioni concedibili;

Visto in particolare il decreto n. 6309 in data 12 giugno 2007 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 25 del 18 giugno 2007), con il quale è stata approvata la riapertura dei termini di presentazione delle domande del bando approvato con decreto n. 6808 del 16 giugno 2006, inerente gli incentivi della Misura 1.3 del DocUP Ob. 2 all'ammodernamento e alla riqualificazione delle aziende ricettive;

Rilevato in particolare che il punto 11 dello stesso bando ha stabilito che sulle spese ritenute ammissibili per la realizzazione degli interventi, il contributo relativo alla sottomisura:

- 1.3 A è concedibile nel rispetto della regola «*de minimis*», nella misura massima di 100.000,00 euro in un arco temporale di tre anni e comunque nella misura massima del 30% delle spese ritenute ammissibili;

- 1.3 B è concedibile nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal Regolamento CE (70) del 12 gennaio 2001;

Preso atto che, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del citato bando sono state presentate, entro il 31 luglio 2007, termine stabilito nello stesso bando, n. 106 domande di contributo, di cui n. 88 riguardanti la sottomisura 1.3 A e n. 18 la sottomisura 1.3 B;

Dato atto che, con provvedimento prot. n. R1.2007.0011327 del 26 ottobre 2007, la dirigente dell'U.O. Attrattività agli Investimenti della D.G. Industria, PMI e Cooperazione, Responsabile della Misura 1.3, ha designato il gruppo di lavoro degli istruttori per la valutazione delle domande di contributo pervenute, integrato da un funzionario designato dall'Autorità Ambientale, con il compito specifico di verificare i requisiti di selezione ambientale degli interventi previsto al punto 18 del bando;

Preso atto che l'Autorità Ambientale regionale, con nota prot. n. T1.2007.0033750 in data 21 novembre 2007, ha comunicato alla competente dell'U.O. Attrattività agli Investimenti gli esiti della verifica delle domande inerente il possesso dei requisiti di selezione ambientale di cui al punto 18 del bando;

Dato atto che le attività istruttorie del citato gruppo di lavoro si sono concluse il 21 dicembre 2007 e che sulla base dei punteggi attribuiti, come riportati nelle schede istruttorie depositate agli atti dell'Unità Organizzativa Attrattività agli Investimenti, sono stati predisposti gli allegati A, B, C, D ed E, che riportano rispettivamente i seguenti elenchi:

- Allegato A «Domande ammesse e finanziate - Sottomisura 1.3 A» - n. 79 domande;
- Allegato B «Domande ammesse e finanziate - Sottomisura 1.3 B» - n. 13 domande;
- Allegato C «Domande non ammesse - Sottomisura 1.3 A» - n. 8 domande;

- Allegato D «Domande non ammesse – Sottomisura 1.3 B» – n. 3 domande;
- Allegato E «Domande rinunciate» – n. 3 domande;

Rilevato che, con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, il citato limite «*de minimis*» di 100.000,00 euro è stato elevato a 200.000,00 euro e che pertanto, ai fini del cumulo delle agevolazioni è stato considerato il massimale nel triennio di 200.000,00 euro;

Rilevato che i contributi assegnati alle domande ammesse e finanziate ammontano a complessivi € 5.037.914,99, di cui € 4.219.176,10 relativi alla sottomisura 1.3 A ed € 817.915,39, alla sottomisura 1.3 B;

Viste le risorse finanziarie previste dal bando approvato con decreto n. 6309 in data 12 giugno 2007, pari ad € 2.000.000,00 a valere sulla competente UPB 3.3.1.3.379.5894 del bilancio regionale;

Accertata la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie sul Piano Finanziario della Misura 1.3 del DocUP Ob. 2 – 2000-2006, derivanti rispettivamente da:

– economie accertate in sede di liquidazione e di revoche e rinunce, totali o parziali, di progetti riferiti a bandi precedenti relativi alla stessa Misura 1.3, per un totale di € 1.000.000,00;

– ulteriori risorse assegnate alla Misura 1.3, pari ad € 2.152.209,00, a seguito della rimodulazione del Piano finanziario del Complemento di Programmazione (approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta in data 27 novembre 2007), derivanti dalla realizzazione di economie su alcune misure dell'Asse 1 e dalla conseguente necessità – essendo la programmazione comunitaria 2000-2006 in fase di chiusura – di riallocare tali risorse sulla Misura 1.3 che presenta capacità di assorbimento, a seguito dell'approvazione e scorrimento di graduatorie;

Considerato che le citate risorse finanziarie, pari a complessivi € 5.037.914,99, sono in grado, quindi, di soddisfare tutte le domande ammesse a contributo;

Rilevato inoltre che ai fini dell'erogazione del contributo che i lavori dovranno essere ultimati entro il 30 settembre 2008, come stabilito nel bando;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo, degli elenchi delle domande non ammesse e delle domande oggetto di rinuncia, come da allegati A, B, C, D ed E, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Vista la disponibilità di risorse finanziarie sull'UPB 3.3.1.3.379.5894 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle aziende ricettive (misura 1.3)» del bilancio regionale;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare, in attuazione del bando di cui al decreto n. 6309 in data 12 giugno 2007, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A «Domande ammesse e finanziate – Sottomisura 1.3 A»;
- Allegato B «Domande ammesse e finanziate – Sottomisura 1.3 B»;
- Allegato C «Domande non ammesse – Sottomisura 1.3 A»;
- Allegato D «Domande non ammesse – Sottomisura 1.3 B»;
- Allegato E «Domande rinunciate»;

2) di stabilire che la spesa, pari a complessivi € 5.037.914,99, trova copertura con le risorse finanziarie di cui all'UPB 3.3.1.3.379.5894 del bilancio regionale;

3) di stabilire che il contributo assegnato potrà essere rideterminato in sede di rendicontazione, qualora le spese sostenute dovessero risultare inferiori all'investimento ammesso, o sulla base della dichiarazione aggiornata relativa al «*de minimis*»;

4) di dare atto che il contributo verrà erogato secondo le modalità stabilite dai punti 21 e 22 del decreto n. 6808 del 16 giugno 2006;

5) di confermare, ai fini dell'erogazione del contributo che i lavori dovranno essere ultimati entro il 30 settembre 2008, come stabilito dal decreto n. 6309 in data 12 giugno 2007;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
Attrattività agli investimenti:
Olivia Postorino

ALLEGATO A

DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE – SOTTOMISURA 1.3 A

N. Domanda	Impresa richiedente	Tipologia di intervento	Località	Importo progetto	Investimento ammissibile	Contributo assegnato	Punteggio
65	Ristorante Coira di Regazzoni Igor	Lavori di recupero di un immobile da adibire ad albergo meublé	Santa Brigida (BG)	332.490,72	332.490,72	99.747,22	85
41	Pedrolini Paola	Potenziamento del rifugio Alpe Motta	Chiesa in Valmalenco (SO)	366.772,11	366.772,11	100.000,00	85
102	Ristorante Sport di Santus Aldo & C.	Nuovo Hotel Sport	Gromo (BG)	394.734,00	394.734,00	100.000,00	82
62	Errecierre Vacanze s.a.s.	Formazione piscina	Vercana (CO)	245.000,00	223.701,32	67.110,40	70
45	Piumatti Graziella	Ampliamento Hotel Montegargnano	Gargnano (BS)	483.706,88	483.706,88	100.000,00	68
36	Serenella s.r.l.	Amodernamento Residence Serenella	Aprica (SO)	837.366,78	798.733,31	100.000,00	65
88	Pruneri Giuseppe	Creazione nuovo rifugio escursionistico benessere Malghera	Grosio (SO)	332.866,00	332.866,00	99.859,80	65
59	Bertanza Maurizio	Ampliamento struttura ricettiva esistente	Gargnano (BS)	315.026,00	300.703,60	90.211,08	60
47	Geranio s.r.l.	Costruzione autorimessa interrata al servizio di attività ricettiva all'aria aperta	Domaso (CO)	190.218,07	190.218,07	57.065,42	58
32	Albergo Redorta	Ammodernamento e riqualificazione albergo	Valbondione (BG)	471.681,42	471.681,42	100.000,00	57
44	Hotel Sciatori s.n.c.	Ammodernamento Hotel Sciatori	Temù (BS)	88.509,05	88.509,05	26.552,72	57
53	Hotel Avio s.n.c.	Riqualificazione Hotel Avio	Temù (BS)	191.754,33	191.754,33	57.526,30	57
26	Cavallaro Maurizio e Roberto & C. s.n.c.	Riqualificazione e ammodernamento Campeggio Lefà	Toscolano Maderno (BS)	134.593,72	134.593,72	40.378,12	55
42	Kibo s.r.l.	Riqualificazione K2	Foppolo (BG)	443.255,85	312.199,82	93.659,95	53
56	Albergo Gallo s.n.c.	Ammodernamento albergo Gallo	Tignale (BS)	92.384,19	92.384,19	27.715,26	53

<i>N. Domanda</i>	<i>Impresa richiedente</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Località</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Investimento ammissibile</i>	<i>Contributo assegnato</i>	<i>Punteggio</i>
43	Albergo Larice Bianco di Polatti Paolo	Riqualificazione albergo Larice Bianco	Aprica (SO)	139.794,74	105.700,18	31.710,05	52
54	Le Marmotte s.r.l.	Riqualificazione della struttura con trasformazioni in residenza turistico alberghiera	Temù (BS)	119.542,27	119.542,27	35.862,68	52
55	B.I.T.Bellavista Iniziative Turistiche s.r.l.	Riqualificazione Hotel Bellavista	Ponte di Legno (BS)	394.228,67	394.228,67	100.000,00	52
87	Nuova Quadrifoglio s.n.c.	Ristrutturazione di una porzione di immobile da adibire a bar connessa all'hotel Belvedere	Sondalo (SO)	109.198,84	83.798,26	25.139,48	52
89	Blue Sas di Bassi Stefano & C.	Recupero e rifacimento di struttura ricettiva da destinare ad hotel	Suzzarra (MN)	211.000,00	211.000,00	63.300,00	52
61	Cabello Maurizio	Creazione di servizi complementari presso hotel Pizzo Scalino	Chiesa in Valmalenco (SO)	371.289,07	322.839,07	96.851,72	47
74	Albergo Pinete s.n.c.	Adeguamento e miglioramento tecnologico	Piazzatorre (BG)	125.587,49	120.961,24	36.288,37	47
75	Barborini Enza	Riqualificazione Rifugio Alpino Pettipierre	Ponte di Legno (BS)	86.787,58	78.814,25	23.644,28	47
101	Camin Hotel Colmegna	Ammodernamento e riqualificazione omonima struttura	Luino (VA)	142.326,96	142.326,96	42.698,09	47
82	Albergo Americana	Ampliamento albergo Americana	Serina (BG)	90.000,00	89.446,60	26.833,98	45
104	Albergo Carona s.n.c.	Ammodernamento e riqualificazione Albeo Carona	Carona (BG)	87.881,58	85.444,70	25.633,41	45
46	Albergo Veduta dell'Adamello di Maculotti Giuseppe	Ampliamento dell'albergo Veduta dell'Adamello	Temù (BS)	61.149,00	61.149,00	18.344,70	42
51	Liberty di Rodella Marco & C. s.n.c.	Riqualificazione dell'attività turistico ricettiva	Limone sul Garda (BS)	102.933,67	96.293,67	28.888,10	42
91	Hotel Mignon di Bezzi Angelo	Riqualificazione Hotel Mignon	Ponte di Legno (BS)	350.000,00	350.000,00	100.000,00	42
97	Grand Hotel Fasano s.r.l.	Nuovo Centro benessere Aqua s.p.a.	Gardone Riviera (BS)	631.192,43	631.192,43	100.000,00	42
24	Arrighetti-Cocchetti Hotel s.n.c.	Riqualificazione Hotel La Villa	Fagnano Olona (VA)	126.041,72	126.041,72	37.812,52	40
35	Immobiliare F.L.A.M. s.n.c.	Creazione di meublè	Menaggio (CO)	312.423,87	312.423,87	93.727,16	40
98	Laguna Beach di Luciano Bonvini & C. s.n.c.	Ristrutturazione di fabbricato rustico con realizzazione di mini appartamenti per vacanze	Pianello del Lario (CO)	392.000,00	392.000,00	100.000,00	40
84	Crotto Regina s.a.s.	Riqualificazione Hotel Regina	Gravedona (CO)	134.639,24	134.639,24	40.391,77	40
31	Gesticomm s.r.l.	Completamento nuovo albergo Concordia-Carlazzo	Carlazzo (CO)	359.105,00	359.105,00	100.000,00	37
68	Albergo Centrale & C s.n.c.	Riqualificazione dell'Albergo Centrale	San Pellegrino Terme (BG)	217.750,40	217.750,40	65.325,12	37
81	Albergo San Marco s.n.c.	Adeguamento tecnologico	Schilpario (BG)	77.724,92	77.724,92	23.317,48	37
33	Albergo Palazzina di Segala Gianfranco	Riqualificazione struttura ricettiva	Gargnano (BS)	84.720,37	84.720,37	25.416,11	35
34	Hotel Coste di Girardi Silvano & C s.n.c.	Riqualificazione della struttura	Limone sul Garda (BS)	166.694,68	154.658,28	46.397,48	32
48	Ilma di Novelli Elia & C s.n.c.	Riqualificazione di struttura turistico ricettiva	Limone sul Garda (BS)	118.082,15	118.082,15	35.424,64	32
67	Albergo Ristorante Neve	Riqualificazione albergo Neve	Oltre il Colle (BG)	176.308,54	60.658,99	18.197,70	32
79	La Maison du Relax s.r.l.	Riqualificazione di struttura turistico ricettiva	Gardone Riviera (BS)	226.702,00	226.702,00	68.010,60	32
2	Hotel Torre s.r.l.	Riqualificazione e ampliamento struttura ricettiva	Sondalo (SO)	231.000,00	206.883,00	62.064,90	30
9	Locanda agli Angeli s.n.c.	Realizzazine piscina e ammodernamento struttura	Gardone Riviera (BS)	97.373,93	97.373,93	29.212,18	30
52	Sigi s.r.l.	Area polivalente sportiva e ricreativa e interventi di riqualificazione	Domaso (CO)	228.123,49	226.523,49	67.957,05	30
73	Centralzetti s.r.l.	Riqualificazione struttura alberghiera	Pianello del Lario (CO)	471.057,47	459.707,47	100.000,00	30
99	Ristorante Pensione Sole	Ammodernamento e riqualificazione hotel Sole	San Siro (CO)	100.166,00	100.166,00	30.049,80	30
21	Casa Pincota	Riqualificazione e ammodernamento di struttura adibita a residence	Mezzegra (CO)	72.109,30	72.109,30	21.632,79	28
85	Giabo s.r.l.	Realizzazione di complesso turistico-ricettivo	Aprica (SO)	265.079,83	265.079,83	79.523,95	28
94	Albergo Moizi di Pedrolini Alma Bruna	Riqualificazione struttura ricettiva	Lanzada (SO)	116.987,25	101.987,25	30.596,18	28
5	Albergo Vedet	Riqualificazione dell'Albergo Vedet	Edolo (BS)	56.712,22	56.712,22	17.013,67	27
6	Albergo Funivia	Ammodernamento struttura alberghiera	Chiesa in Valmalenco (SO)	160.000,00	160.000,00	48.000,00	27

<i>N. Domanda</i>	<i>Impresa richiedente</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Località</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Investimento ammissibile</i>	<i>Contributo assegnato</i>	<i>Punteggio</i>
11	Albergo Fior di Monte s.n.c.	Interventi di qualificazione, diversificazione e risparmio energetico nella struttura alberghiera denominata Hotel Fior di Monte	Caspoggio (SO)	98.000,00	98.000,00	29.400,00	27
29	Albergo Silvana di Montagnoli Tersilia	Riqualificazione dell'Albergo Silvana	Liomone sul Garda (BS)	85.317,15	85.317,15	25.595,15	27
63	Camping San Simone	Riqualificazione e ampliamento del camping	Isola di Fondra (BG)	82.403,71	59.916,00	17.974,80	27
93	Colombo Mario & C.	Riqualificazione e ammodernamento di struttura ricettiva e acquisto di attrezzature informatiche	Menaggio (CO)	52.470,45	52.470,45	15.741,13	27
10	Albergo Ristorante Lavedo	Coibentazione tetto e interventi di riqualificazione dello spazio esterno	Lenno (CO)	144.330,98	144.330,98	43.299,29	25
60	Albergo Villa Giulia s.n.c.	Ristrutturazione e riqualificazione di Torre e dependance	Gargnano (BS)	422.115,83	336.561,73	100.000,00	25
77	Il Pescatore di Francesco Coppola & C. s.n.c.	Riattivazione e riqualificazione di struttura ricettiva	Portovaltravaglia (VA)	85.000,00	71.000,00	21.300,00	25
78	Carrara Samuele	Ampliamento e riqualificazione dell'albergo Rosalpina	Serina (BG)	65.000,00	65.000,00	19.500,00	25
18	Lenatti Elisabetta	Riqualificazione albergo Gembro	Chiesa in Valmalenco (SO)	101.651,57	98.317,74	29.495,32	23
3	Hotel Britannia s.r.l.	Riqualificazione Hotel Britannia	Griante (CO)	796.510,30	796.510,30	100.000,00	22
22	Bordoli Giulio Silvio	Ammodernamento di struttura ricettiva	Tremezzo (CO)	458.335,40	458.335,40	100.000,00	22
23	Albergo Rusall	Opere di abbattimento barriere architettoniche	Tremezzo (CO)	108.450,94	108.450,94	32.535,28	22
66	Albergo Ristorante Corona	Riqualificazione Albergo	Branzi (BG)	59.671,20	59.671,20	17.901,36	22
95	P.A.R. Partecipazioni Alberghiere Ristorazioni s.r.l.	Miglioramento della struttura	Brusimpiano (VA)	419.430,47	419.430,47	100.000,00	20
100	Merelli Gianmario	Ristrutturazione immobile	Valbondione (BG)	200.000,00	64.108,38	19.232,51	20
17	Park Hotel di Bozzi Fausto s.a.s.	Riqualificazione complessiva	Aprica (SO)	188.739,98	188.739,98	56.621,99	17
19	Garda e Dintorni s.r.l.	Ristrutturazione e ammodernamento albergo	Toscolano Maderno (BS)	93.024,89	93.024,89	27.907,46	17
80	Villa Paradiso s.r.l.	Miglioramento servizi struttura ricettiva	Gardone Riviera (BS)	244.315,19	221.752,36	66.525,71	17
4	International Motel	Riqualificazione e ammodernamento campeggio	Domaso (CO)	210.000,00	210.000,00	63.000,00	15
8	Hotel Bellevue di Pizzi Franco s.n.c.	Riqualificazione struttura ricettiva	Gardone Riviera (BS)	110.257,15	110.257,15	33.077,14	15
20	Tremoggia di Lenatti & C. s.n.c.	Riqualificazione e ammodernamento albergo	Chiesa in Valmalenco (SO)	83.162,67	62.863,67	18.859,10	15
64	Albergo Ristorante Papa	Ammodernamento Albergo	San Pellegrino Terme (BG)	75.000,00	75.000,00	22.500,00	15
96	Albergo Milano s.n.c.	Adeguamento impiantistico e strutturale	Roncobello (BG)	59.183,30	59.183,30	17.754,99	15
90	Camping Gardenia	Opere di ristrutturazione struttura	Domaso (CO)	97.691,74	97.691,74	29.307,52	13
13	Gardola s.r.l.	Opere di riqualificazione Residence «Panorama La Forca»	Tignale (BS)	232.991,60	232.991,60	69.897,48	10
107	Albergo Ristorante Morandi	Opere di manutenzione straordinaria edificio adibito ad albergo	Valbondione (BG)	157.947,00	157.947,00	47.384,10	10
30	Hotel Savoy Palace s.r.l.	Riqualificazione Hotel Savoy Palace s.r.l.	Gardone Riviera (BS)	130.911,80	130.911,80	39.273,54	7
TOTALI				16.995.987,12	16.176.619,50	4.219.176,10	

ALLEGATO B

DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE - SOTTOMISURA 1.3 B

<i>N. Domanda</i>	<i>Impresa richiedente</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Località</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Investimento ammissibile</i>	<i>Contributo assegnato</i>	<i>Punteggio</i>
58	Immobiliare Maga s.r.l.	Riqualificazione dependence hotel Villa Sostaga	Gargnano (BS)	313.137,86	275.695,00	38.760,04	80
40	Fanoni Tecla	Sviluppo del rifugio Tartaglione	Chiesa in Valmalenco (SO)	358.645,50	363.945,50	51.514,72	78
16	Avenue Italia s.r.l.	Costruzione nuovo albergo	Busto Arsizio (VA)	9.152.000,00	9.152.000,00	150.000,00	70
27	Limen Immobiliare di Horstmann Filippo & C.	Ristrutturazione e sopraelevazione edificio dell'albergo Piccolo Paradiso	Toscolano Maderno (BS)	775.055,58	767.861,14	107.503,49	65
1	La Solitaria s.r.l.	Ampliamento attività ricettiva mediante la realizzazione di nuove camere	Carlazzo (CO)	415.000,00	415.000,00	59.609,31	60
57	Albergo Sassella s.n.c.	Creazione Area benessere solarium hotel Sassella	Grosio (SO)	871.650,00	851.165,00	118.695,30	60

<i>N. Domanda</i>	<i>Impresa richiedente</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Località</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Investimento ammissibile</i>	<i>Contributo assegnato</i>	<i>Punteggio</i>
72	Cabello Pietro s.r.l.	Riqualificazione struttura	Caspoggio (SO)	218.000,00	218.000,00	30.380,58	45
38	Albergo Alpino s.a.s	Riqualificazione albergo	Colere (BG)	140.000,00	126.048,00	18.105,14	40
15	Hotel Bogliaco s.a.s.	Ristrutturazione e ampliamento dependance e realizzazione parcheggio	Gargnano (BS)	675.500,00	675.500,00	94.616,86	37
28	Giardino delle Gardenie s.a.s.	Riqualificazione della struttura e realizzazione centro benessere	Limone sul Garda (BS)	307.889,85	307.889,85	43.262,29	30
69	Ferri Domenico	Ammodernamento e riqualificazione rifugio Città di Lissone	Saviore dell'Adamello (BS)	134.666,27	109.010,48	14.993,70	30
103	Meta s.p.a.	Riqualificazione Grand Hotel Tremezzo	Tremezzo (CO)	530.000,00	530.000,00	36.811,63	27
14	Garda Sol s.r.l.	Riqualificazione albergo Bel Soggiorno	Toscolano Maderno (BS)	357.748,89	357.748,89	53.662,33	25
TOTALE				14.249.293,95	14.149.863,86	817.915,39	

ALLEGATO C

DOMANDE NON AMMESSE - SOTTOMISURA A

<i>N. Domanda</i>	<i>Impresa richiedente</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Località</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Motivazione</i>
70	Rock s.r.l.	lavori di adeguamento struttura ricettiva	Toscolano Maderno (BS)	266.384,00	L'impresa è inattiva
71	Le 5 Case s.a.s.	Copertura veranda e interventi di riqualificazione	Gera Lario (CO)	200.000,00	L'intervento non ricade in area Ob. 2 ma in sostegno transitorio
76	Jet Hotel di Riganti D. & C. s.a.s.	Riqualificazione area piscina e aggiornamento attrezzature informatiche	Gallarate (VA)	114.574,83	L'intervento non ricade in area Ob. 2 ma in sostegno transitorio
7	Perini Luigi & C. s.n.c.	Ammodernamento della struttura e impiantistica	Tremosine (BS)	77.148,63	La domanda cartacea è pervenuta oltre i termini previsti dal bando
83	Due C s.r.l.	Ampliamento e ammodernamento struttura ricettiva	Legnano (MI)	215.000,00	Domanda incompleta
106	Il Melograno s.a.s.	Ristrutturazione e ampliamento di struttura ricettiva	Valbondione (BG)	300.000,00	Impresa operante in settore non finanziabile, e inattiva. Carenza documentale. Creazione di struttura ricettiva avente caratteristiche diverse da quelle previste dal bando.
86	Cecedo	Messa a norma e ammodernamento Albergo delle Alpi	Sondalo (SO)	87.380,85	Domanda incompleta
25	Antica Locanda Corte della Marchesa	Ristrutturazione e recupero di un palazzo da adibire a garni	Carbonara di Po (MN)	95.000,00	Domanda incompleta

ALLEGATO D

DOMANDE NON AMMESSE - SOTTOMISURA B

<i>N. Domanda</i>	<i>Impresa richiedente</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Località</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Motivazione</i>
39	Gila s.a.s.	Sviluppo del residence Gilardoni	Gravedona (CO)	748.264,55	Documentazione incompleta. A fronte della richiesta di integrazione degli uffici regionali, l'ente non ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa.
12	Zambiasi s.n.c.	Ristrutturazione antico fienile da destinare a garni	Gardone Riviera (BS)	525.000,00	Struttura ricettiva avente caratteristiche diverse da quelle previste dal bando.
92	Società Impianti Turistici S.I.T. s.p.a.	Realizzazione nuovo rifugio Roccolo-Ventura	Temù (BS)	1.010.000,00	Il bando prevede che possano presentare domanda le PMI, così definite ai sensi della «Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle PMI» dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, iscritte nel Registro delle imprese ecc. Nella fattispecie, essendo il capitale di S.I.T. controllato per il 53,51% da enti pubblici (tra i quali anche la provincia) si ritiene che l'impresa non sia configurabile come PMI.

DOMANDE RINUNCIATE

<i>Sott</i>	<i>N. domanda</i>	<i>Impresa richiedente</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Località</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Motivazione</i>
A	37	Il Campeggino s.n.c.	Riattivazione e riqualificazione della struttura denominata il Campeggino	Montegrino Valtravaglia (VA)	372.635,00	L'ente ha comunicato di rinunciare alla domanda di contributo con nota del 17 dicembre 2007
B	49	Investimenti Immobiliari	Edificazione nuova struttura alberghiera	Colere (BG)	9.865.000,00	Carenza documentale. L'intervento (che supera 2,5 mln) non è previsto nel PISL della Val Seriana di Scalve. L'ente ha comunicato la rinuncia alla domanda di finanziamento con fax del 10 dicembre 2007.
B	50	Sviluppo Turistico Lizzola	Realizzazione nuovo rifugio Alpino	Valbondione (BG)	1.167.009,16	Carenza documentale nella domanda. L'ente ha comunicato la rinuncia alla domanda di finanziamento con fax del 6 dicembre 2007.

